MODELLO 750/94 REDDITI 1993

MINISTERO DELLE FINANZE

DICHIARAZIONE DELLE SOCIETA' DI PERSONE ED EQUIPARATE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

GUIDA ALLA COMPILAZIONE **pag.**

1 Novità della dichiarazione 2
2 Soggetti obbligati alla presentazione 2
3 La dichiarazione Mod. 750 2
4 Documentazione 2
5 Versamenti 2
6 Versamenti e rimborsi tramite conto fiscale 2
7 Presentazione della dichiarazione 3
8 Sanzioni 3
9 Come si compila il modello 3
10 Contributo diretto lavorativo 4
11 Istruzioni comuni ai Modd. 750/A, 750/B 8
12 Mod. 750/A - Redditi di impresa in regime ordinario 10
13 Mod. 750/B - Redditi di impresa in contabilità semplificata 17
14 Mod. 750/C - Redditi di lavoro autonomo 22
15 Mod. 750/D - Redditi di terrreni 25
16 Mod. 750/D1 - Redditi di allevamento di animali 25
17 Mod. 750/E - Redditi di fabbricati 26
18 Mod. 750/F - Redditi di capitale 27
19 Mod. 750/G - Redditi di partecipazione in società di persone 29
20 Mod. 750/H - Redditi diversi 29
21 Mod. 750/I - Redditi soggetti a tassazione separata 30
22 Mod. 750/L - Redditi della società o associazione da imputare ai soci o associati 30
23 Mod. 750/M - Dati relativi ai singoli soci o associati 31
24 Mod. 750/O - Determinazione del reddito ai fini ILOR e calcolo dell'imposta 32
25 Mod. 750/S - Crediti d'imposta concessi a favore delle imprese 34
26 Mod. 750/U - Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva, (L. 25-3-1991, n. 102) 37
27 Mod. 750/W - Trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari 38
28 Prospetto delle riserve e fondi formati prima della trasformazione da società soggette all'IRPEG in società di persone 40
29 Prospetto dei redditi prodotti all'estero 41
30 Prospetto dei conferimenti agevolati 41
31 Prospetto delle esenzioni territoriali e settoriali 41
32 Riquadro per il visto di conformità da parte C.A.A.F. o del professionista che presta l'assistenza fiscale 41
33 Appendice 42
34 Allegati 50

1
NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione Mod. 750/94 relativa ai redditi conseguiti nell'anno 1993 dalle società personali ed equiparate presenta importanti novità:

– semplificazione delle modalità di compilazione (indicazione dei dati solo se variati rispetto all'anno precedente, eliminazione della copia per l'elaborazione meccanografica ecc.);
– modifiche alla disciplina del reddito d'impresa;
– istituzione del conto fiscale;
– esclusione dall'Ilor dei redditi dei terreni e dei fabbricati.

Altre novità riguardano la possibilità di non allegare la documentazione delle ritenute alla fonte e dei versamenti . Non sono più richiesti dati già in possesso dell'Amministrazione ed è previsto un periodo di tempo più ampio per presentare la dichiarazione e per effettuare i versamenti.

2
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. 750

Sono obbligati alla presentazione del Mod. 750 le società ed associazioni residenti nel territorio dello Stato di seguito elencate:
– società semplici;
– società in nome collettivo ed in accomandita semplice;
– società d'armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
– società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
– associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
– aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
– gruppi europei di interesse economico (GEIE), vedere in appendice alla voce "GEIE".

ATTENZIONE
Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale dell'attività è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza in base all'attività effettivamente esercitata.

Non devono presentare il mod. 750:
– i condominii;
– le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi in questo caso devono presentare il Mod. 740, utilizzando i quadri specifici).

3
DICHIARAZIONE MODELLO750

Il Mod. 750 deve essere utilizzato per dichiarare i redditi conseguiti nell'anno 1993, al fine di determinare:
– l'Ilor dovuta dalle società;
– la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (Irpef o Irpeg dovute dai singoli soci).

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze ed è composta da:
– un modello fondamentale per indicare i dati relativi al soggetto d'imposta, al suo rappresentante e alla persona che sottoscrive la dichiarazione, i dati relativi alla determinazione del reddito (o perdita) da imputare ai soci (quadro L) e dell'Ilor dovuta dalla società (quadro O), i dati relativi ai soci o associati (quadro M) ed infine i prospetti relativi alle riserve o fondi formati prima della trasformazione da società soggette all'Irpeg in società di persone, ai redditi prodotti all'estero, ai conferimenti agevolati e alle esenzioni;
– i modelli per dichiarare ciascun tipo di reddito conseguito nell'anno 1993 dalla società o associazione. Per questi ultimi vedere in appendice la voce "Modelli 750".

ATTENZIONE
Nel caso d'investimenti o attività finanziarie all'estero, vedere in appendice la voce "Investimenti o attività finanziarie all'estero".

Si ricorda che se nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, la società dichiarante è stata interessata da una operazione di fusione, quale società incorporante, o risultante dalla fusione stessa o da una operazione di scissione, quale società beneficiaria, deve compilare, rispettivamente, il "Prospetto relativo alle operazioni di fusione " o il "Prospetto " relativo alle operazioni di scissione ", in distribuzione presso i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Tale prospetto va allegato alla dichiarazione e spedito unitamente a quest'ultima.

I modelli di dichiarazione possono essere ritirati gratuitamente presso gli Uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate.

Il modello si compone di due esemplari:
– una copia per il contribuente;
– l'originale per l'Ufficio.

4
DOCUMENTAZIONE

Alla dichiarazione dei redditi va allegata solo la documentazione espressamente indicata nelle presenti istruzioni. Deve essere altresì allegata copia del bilancio.
Non c'è obbligo di allegare nessun altro documento, anche se previsto da precedenti disposizioni di legge. Il contribuente ha comunque la facoltà di allegare alla dichiarazione i documenti ritenuti opportuni.

ATTENZIONE
Tutta la documentazione non allegata alla dichiarazione (o allegata in fotocopia) deve essere conservata dal contribuente che ha presentato la dichiarazione fino al 31 dicembre 1999, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Amministrazione, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa agli oneri, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta spettanti o ai versamenti, si applica la pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta o del minore rimborso risultanti dal controllo della dichiarazione.

5
VERSAMENTI

Le imposte dovute a saldo devono essere versate nel periodo dal 1º al 31 maggio 1994 presso una qualsiasi banca autorizzata, presso un qualsiasi ufficio postale o presso il Concessionario della riscossione competente per territorio (allo sportello o in conto corrente postale).
I versamenti possono essere effettuati entro il 20 giugno, maggiorando le imposte dovute dello 0,50%.
Entro gli stessi termini e con le stesse modalità deve essere versata la prima rata dell'acconto dovuto per il 1994.
Per maggiori informazioni in merito vedere in appendice la voce "Acconto".

ATTENZIONE
Si ricorda che i versamenti non vanno effettuati se le imposte da versare a saldo non superano lire 20.000.

Per i versamenti delle società in nome collettivo, delle società in accomandita semplice e delle associazioni tra artisti e professionisti vedere il paragrafo successivo.

6
VERSAMENTI E RIMBORSI TRAMITE CONTO FISCALE

Per le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le associazioni tra artisti e professionisti, a partire dal 1º gennaio 1994 sono stati aperti d'ufficio i conti fiscali.

Questi contribuenti devono effettuare i versamenti dell'Ilor e delle ritenute presso il concessionario della riscossione (allo sportello o in conto corrente postale) oppure presso un'azienda di credito ubicata nell'ambito territoriale del concessionario competente per territorio utilizzando appositi modelli di pagamento sui quali va indicato il numero del conto fiscale. Il conto può essere utilizzato per chiedere direttamente al concessionario il rimborso di imposte risultanti dalla dichiarazione. Per ulteriori informazioni vedere in appendice la voce "Conto fiscale".

7
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere presentata tra il 1° maggio ed il 30 giugno 1994 mediante consegna all'Ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente o spedizione per raccomandata postale, senza ricevuta di ritorno, al competente Centro di servizio, ovvero, se il Centro non è istituito, all'Ufficio delle imposte nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.
In quest'ultimo caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'Ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario sulla busta che la contiene.
In appendice alla voce "Centri di Servizio" sono elencati i Centri sinora istituiti.
Per i contribuenti che hanno domicilio fiscale diverso dalla sede legale o amministrativa per effetto di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria e per i contribuenti che hanno trasferito il domicilio fiscale in altro Comune si rinvia a quanto precisato in appendice alla voce "Domicilio fiscale".

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

ATTENZIONE
La dichiarazione deve essere consegnata o spedita utilizzando l'apposita busta(approvata con Decreto del Ministro delle finanze) sulla quale vanno indicati tutti i dati richiesti.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.

8
SANZIONI

Per le sanzioni applicabili nei casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione e per le violazioni più importanti vedere in appendice la voce "Sanzioni".

9
COME SI COMPILA IL MODELLO

Nella compilazione dei modelli si consiglia di cominciare dall'esemplare riservato al contribuente, in modo da poter correggere eventuali errori, prima della compilazione dell'originale per l'ufficio.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello).

Si consiglia di conservare la «copia ad uso del contribuente» necessaria, oltre che per motivi di documentazione personale, per la determinazione dell'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 1994.

Per semplificare la compilazione del modello, è prevista la possibilità di indicare alcuni dati solo se variati rispetto a quelli della precedente dichiarazione.

Il contribuente può comunque indicare anche i dati non variati se questa modalità di compilazione risulta più agevole.

Si avverte che tutti gli importi indicati in dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio 1.501 diventa 2.000, 1.500 diventa 1.000. I calcoli richiesti dal modello di dichiarazione devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.Per semplificare la compilazione, sul modello sono già prestampati tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende due riquadri: il primo, relativo ai dati riguardanti la società o l'associazione, il secondo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante.

Si precisa che se la società o associazione ha iniziato o cessato l'attività nel corso dell'anno 1993 (attività iniziata dopo il 1° gennaio ovvero cessata prima del 31 dicembre, liquidazione o fallimento dell'impresa), è necessario indicare nella apposita casella il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione.

RIQUADRO RELATIVO ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE

In questo riquadro vanno indicati i seguenti dati:

Codice fiscale

Ragione sociale:
indicare in maniera esatta e completa quella risultante dall'atto costitutivo; per le società semplici, irregolari o di fatto, qualora la ragione sociale comprenda cognome e nome dei soci, per ogni socio va indicato prima il cognome e poi il nome.

Sede legale:
deve essere indicata la sede legale precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale nonché il numero di telefono.

Domicilio fiscale:
i dati riguardanti il domicilio fiscale devono essere indicati esclusivamente dalle società il cui domicilio fiscale non coincide con la sede legale.

Codici statistici:
Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella B.
Situazione: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella C.

La casella "Imprese artigiane iscritte nell'apposito albo" deve essere barrata nel caso in cui la società fruisca della deduzione ai fini dell'Ilor di cui all'art. 120, comma 2, del Tuir
Nella casella "Eventi eccezionali" le società o associazioni che hanno usufruito dell'esonero dal pagamento dell'acconto o del differimento dei termini per il versamento stesso, o che hanno beneficiato del differimento dei termini per gli adempimenti fiscali a seguito di richieste di natura estorsiva devono indicare uno dei codici elencati in appendice nella voce "eventi eccezionali".

RIQUADRO RELATIVO AL RAPPRESENTANTE

Nel secondo riquadro del frontespizio, relativo al rappresentante della società o associazione, devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici, il codice relativo alla carica rivestita all'atto della dichiarazione, da individuare nella tabella D, il numero di telefono, la residenza anagrafica, o se diverso, il domicilio fiscale.

ATTENZIONE
I dati relativi alla residenza anagrafica, o se diverso, al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla dichiarazione del 1993.

Chiude il frontespizio la parte concernente i dati della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, della quale occorre indicare le esatte generalità (cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, domicilio) nonché la qualità nella quale viene resa la dichiarazione (rappresentante legale, rappresentante negoziale, amministratore di fatto, cogestore, ecc.).

ATTENZIONE
Si precisa che se la persona che sottoscrive la dichiarazione coincide con quella del rappresentante non è necessario ripetere i dati già indicati nel riquadro relativo al rappresentante, tranne le generalità che vanno comunque indicate.

Prima dell'indicazione della data e della sottoscrizione vanno indicati i modelli compilati, barrando le relative caselle.

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

TABELLA B

CODICE	NATURA GIURIDICA
23	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del Tuir
24	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del Tuir
25	Società in accomandita semplice
26	Società di armamento
27	Associazioni fra artisti e professionisti
28	Aziende coniugali
29	GEIE

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale

TABELLA D

CODICE	CARICA RIVESTITA
1	Rappresentante legale
2	Curatore fallimentare
3	Liquidatore
4	Socio amministratore

10 CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO

ISTRUZIONI COMUNI AI MODELLI 750/A, 750/B E 750/C

1. Generalità

La disciplina del contributo diretto lavorativo introdotta dall'art. 11-*bis* del DL 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è stata sostanzialmente modificata dal DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
In linea di principio, per il 1993 resta ferma l'applicazione della disciplina del contributo diretto lavorativo prevista dal citato art. 11-bis , comma 1, del DL n. 384 del 1992, in base alla quale tale contributo costituisce l'ammontare di reddito minimo derivante dall'esercizio di una attività d'impresa o dall'esercizio di un'arte o professione che deve concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente.
In deroga a tale disciplina l'art. 62-ter, comma 5, del predetto DL n. 331 del 1993, prevede che il contribuente può dichiarare un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo purché vengano rispettate le condizioni che verranno esaminate nel paragrafo 3.

2. La disciplina prevista dall'art. 11-bis del D.L. n. 384 del 1992

2.1 Soggetti interessati

La disciplina del contributo diretto lavorativo prevista dall'art.11-*bis* del decreto legge n. 384 del 1992 si applica, indipendentemente dal regime contabile adottato, nei riguardi:
1) delle società di persone esercenti attività commerciali i cui ricavi non superano i limiti indicati nell'articolo 18, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, pari a 360 milioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi o a 1 miliardo di lire per le imprese aventi per oggetto altre attività;
2) delle associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni i cui compensi non superano il limite previsto dall'art.19 del D.P.R. n. 600 del 1973, pari a 360 milioni di lire.

In caso di contemporaneo svolgimento di attività di impresa aventi per oggetto prestazioni di servizi e di altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativo all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalla prestazione dei servizi.
Per la individuazione del limite di ricavi previsto dall'articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 trovano applicazione le disposizioni contenute nel comma 8 del medesimo articolo 18, in base alle quali nei confronti dei rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e dei distributori di carburante i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
Ai fini della verifica del superamento dei limiti sopra menzionati va fatto riferimento ai ricavi di competenza di cui all'art. 53 del Tuir e ai compensi percepiti di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir conseguiti nello stesso periodo di imposta per il quale trova applicazione il contributo diretto lavorativo. Risulta, pertanto, del tutto irrilevante il regime contabile adottato nel periodo di imposta interessato.
In base all'art. 2, commi 2 e 3 del DPCM 18 dicembre 1992:
– per le società di cui all'art. 5 del Tuir il contributo diretto lavorativo è pari alla somma dei contributi attribuibili a ciascuno dei soci, con esclusione di quelli che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o soci accomandatari di società in accomandita semplice;
– per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni il contributo diretto lavorativo è pari alla somma dei contributi attribuibili a ciascuno degli associati;

2.2 Soggetti esclusi

La disciplina del contributo diretto lavorativo prevista dall'art. 11-bis del decreto-legge n. 384 del 1992 non si applica:
a) nel periodo d'imposta d'inizio dell'attività per le attività di cui alla seconda e alla quinta categoria della tabella A, allegata al D.P.C.M. 18 dicembre 1992, nei primi due periodi d'imposta di attività, compreso quello d'inizio, per le imprese di cui alla prima categoria della stessa tabella e nei primi tre periodi di imposta di attività, compreso quello d'inizio, per gli artisti e professionisti di cui alla terza e quarta categoria della stessa tabella e, in ogni caso, nel periodo d'imposta in cui è cessata l'attività;
b) nei riguardi dei contribuenti di età inferiore ai 21 anni ovvero superiore a 75 anni;
c) nei riguardi dei contribuenti sottoposti a procedura concorsuale;
d) in caso di liquidazione ordinaria della società;
e) nei riguardi di coloro che svolgono attività di formazione presso studi professionali, o comunque nei riguardi di coloro che, se richiesto per l'esercizio della professione, non abbiano ancora ottenuto l'iscrizione nell'albo;

f) nei riguardi delle società esercenti esclusivamente attività di gestione immobiliare e di quelle che hanno concesso in affitto o in usufrutto l'unica azienda posseduta;

g) nei casi in cui il reddito d'impresa è determinato mediante criteri forfettari, come nel caso dell'attività di allevamento di animali eccedente il limite indicato dall'art. 29, comma 2, lett. b), e dell'attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, a condizione che i relativi redditi siano determinati sulla base delle disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 78 del Tuir e nell'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

h) nei riguardi di coloro che svolgono attività consistenti esclusivamente nella detenzione di partecipazioni sociali non destinate alla rivendita, a condizione che nel corso del periodo d'imposta siano stati conseguiti soltanto frutti civili;

i) nei riguardi dei contribuenti che conseguono ricavi di ammontare obiettivamente determinato quali quelli derivanti dalle attività di:
- distribuzione e rivendita in base a contratti estimatori di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
- distribuzione di carburanti e lubrificanti;
- rivendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari;
- affittacamere e gestione di rifugi alpini di cui all'art. 6, commi 9 e 13, della legge n. 217 del 1983, e successive modificazioni.

Per tali attività la non applicabilità della disciplina del contributo diretto lavorativo opera a condizione che i ricavi di cui all'art. 53 del Tuir derivanti dalle attività stesse siano annotati separatamente ed il loro ammontare risulti non inferiore all'85 per cento dell'importo complessivo dei ricavi conseguiti.

In relazione alla lettera a) si precisa che ai fini del computo degli anni per i quali è prevista l'esclusione occorre considerare come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.

Per inizio di attività deve intendersi l'impianto di una nuova iniziativa produttiva distinta da quelle eventualmente già esercitate anche in precedenza.

La sussistenza di tale requisito va verificata con riferimento alla situazione soggettiva di ciascun contribuente. Occorre, cioè, che nel periodo d'imposta interessato il socio della società di persone che non apporti esclusivamente capitali e l'associato dell'associazione tra artisti e professionisti abbiano iniziato effettivamente una nuova attività diversa da quelle esercitate in precedenza, anche avvalendosi di una forma giuridica diversa.

L'esclusione dal contributo diretto lavorativo opera a condizione che si tratti di un inizio o di una cessazione effettiva dell'attività.

Tale condizione non si verifica qualora tra la cessazione ed il successivo inizio della stessa attività sia decorso un periodo di tempo tale da lasciar presumere che l'avviamento della stessa attività non sia venuto meno.

Il requisito di cui alla lettera b) si ritiene posseduto anche nel caso in cui l'età sia compiuta nel corso del periodo d'imposta.

In relazione alla lettera e) si precisa che l'esclusione opera soltanto con riferimento alla durata del periodo minimo di formazione previsto quale requisito indispensabile al fine di poter chiedere l'iscrizione nel relativo albo professionale. Ai fini dell'esclusione di cui alla lettera a) per tali soggetti l'attività si intende iniziata successivamente alla scadenza del detto periodo minimo, semprechè, naturalmente, il contribuente eserciti l'attività professionale anteriormente all'iscrizione nell'albo.

Si ricorda infine che la disciplina del contributo diretto lavorativo contenuta nell'art. 11-bis del D.L. n. 384 del 1992 non trova applicazione nei riguardi dei contribuenti che si avvalgono delle disposizioni dell'art. 62-ter, comma 5, del D.L. n. 331 del 1993, di cui si dirà nel paragrafo 3.

2.3. Modalità di applicazione.

L'art. 11-*bis*, comma 1, del D.L. n. 384 del 1992 stabilisce che, qualora il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o di arti o professioni dichiarato risulta inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo determinato con riferimento alla situazione soggettiva dei singoli soci o associati in partecipazione che non apportano esclusivamente capitale ovvero di ciascun associato dell'associazione costituita tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, gli uffici finanziari, anche avvalendosi di procedure automatizzate, provvedono alla liquidazione e alla riscossione delle maggiori imposte con le modalità previste per la liquidazione e la riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione.

Pertanto, in caso di mancato adeguamento spontaneo al contributo diretto lavorativo da parte del contribuente, gli uffici finanziari provvederanno alla iscrizione a ruolo della differenza tra l'imposta liquidata in base alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e quella determinata in base alla rettifica del reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali e di arti o professioni dichiarato, al fine di adeguarlo all'importo del menzionato contributo diretto lavorativo.

Gli uffici finanziari provvederanno altresì ad iscrivere a ruolo gli interessi in ragione del 6% annuo e la soprattassa del 40% relativi alle somme non versate.

Si fa presente inoltre che gli uffici finanziari provvedono allo sgravio, totale o parziale, delle somme iscritte al ruolo qualora dalla documentazione asseverata prodotta dal contribuente entro 30 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, risulti che i dati presi a base per la determinazione del contributo diretto lavorativo sono infondati in tutto o in parte ovvero risultano sussistere componenti negativi dedotti in sede di dichiarazione dei redditi non compresi in tutto o in parte tra quelli ordinariamente imputabili al settore o all'attività, tali da ridurre o annullare la differenza tra il reddito dichiarato e l'ammontare del contributo diretto lavorativo.

Tali componenti negativi di carattere straordinario, il cui ammontare deve risultare anche dalle scritture contabili, possono essere già indicati dal contribuente nell'apposito spazio previsto nel «prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavi» contenuto nei Modelli 750/A, 750/B e 750/C.

Possono essere presi in considerazione quali componenti negativi straordinari di reddito idonei a giustificare la produzione di un reddito imponibile inferiore al contributo diretto lavorativo, ad esempio:
- le perdite di beni di ammontare rilevante che derivano da fatti naturali quali, ad esempio, allagamenti, incendi, etc.;
- le perdite di beni dovute a furti subiti o a danneggiamenti delle strutture produttive in cui viene esercitata l'attività;
- le perdite su crediti di entità superiore a quella ordinariamente riscontrabile nel settore o nell'attività;
- gli interessi passivi di elevato ammontare sostenuti per la effettuazione di investimenti di carattere straordinario.

L'asseverazione della documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi, nel caso in cui nell'apposito spazio vengano indicati componenti negativi di carattere straordinario, deve essere effettuata ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 41-bis, comma 2, terzo e quarto periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973 dai:
- soggetti abilitati ad assistere e rappresentare il contribuente dinanzi agli organi del contenzioso tributario, di cui all'art. 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636;
- direttori tecnici dei centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese di cui all'art. 78, commi 1 e 2, della legge n. 413 del 1992.

L'asseverazione, da effettuare sulla documentazione, consiste nella dichiarazione che la documentazione stessa è attendibile (in quanto viene prodotta in originale o risulta conforme a quella esibita dal contribuente al professionista) nonché idonea a comprovare l'esistenza dei componenti negativi di carattere straordinario.

Si ricorda che in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati non dipendente da false o erronee indicazioni fornite dal contribuente, i soggetti che asseverano la documentazione incorrono nelle sanzioni penali previste dall'articolo 4, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

Nel caso in cui uno o più associati siano ricompresi tra i soggetti abilitati all'asseverazione indicati in precedenza gli stessi potranno effettuare direttamente la prescritta asseverazione.

3. La disciplina prevista dall'art. 62-ter, comma 5, del D.L.. n. 331 del 1993.

In deroga alla disciplina sopra illustrata, l'art. 62-*ter*, comma 5, del D.L. n. 331 del 1993 prevede che il contribuente può dichiarare un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo a condizione che:

a) l'acconto relativo all'Ilor versato dalla società entro il mese di novembre 1993, risulti pari:
  *a*1) al 95 per cento dell'imposta relativa al 1992; ovvero, se inferiore:
  *a*2) al 95 per cento dell'imposta che risulterebbe dovuta in base alla dichiarazione per l'anno 1993, computando il reddito d'impresa o quello derivante dall'esercizio di arti e professioni in misura non inferiore al contributo diretto lavorativo.

b) alla dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d'imposta 1993, venga allegata apposita documentazione, che può anche consistere in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che evidenzi l'idoneità delle circostanze, risultanti dalla documentazione, a giustificare la dichiarazione di un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo. Le circostanze addotte dal contribuente a giustificazione del mancato adeguamento del contributo diretto lavorativo non possono coincidere con quelle di cui si tiene conto nel calcolo del contributo diretto lavorativo.

Nel commisurare l'acconto all'imposta di cui alla lett. a), la società deve aver tenuto conto del contributo diretto lavorativo relativo all'anno 1993 risultante dall'applicazione del DPCM 18 dicembre 1992.

L'idoneità delle circostanze di cui alla lett. b) deve essere dichiarata anche in calce alla documentazione, dai:

– soggetti che possono rappresentare il contribuente dinanzi gli organi del contenzioso tributario, di cui all'art. 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636;
– direttori tecnici dei Centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese di cui all'art. 78, commi 1 e 2, della legge n. 413 del 1991. La predetta dichiarazione può essere resa anche da uno degli associati delle associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni qualora rientri nel novero dei soggetti abilitati a dichiarare l'idoneità delle predette circostanze.

Si ricorda che qualora vengano rese dichiarazioni manifestamente infondate si applica ai soggetti sopra indicati la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni e ai contribuenti le pene pecuniarie per infedele dichiarazione di cui all'art. 46, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella misura massima, pari al doppio dell'imposta evasa.

Gli uffici finanziari, nel caso in cui ritengono insufficienti le suddette giustificazioni procedono, indipendentemente dalla previa richiesta di chiarimenti, all'accertamento induttivo basato sul solo contributo diretto lavorativo disciplinato dall'art. 62-ter, commi 1, 2 e 3 del citato D.L. n. 331 del 1993.

Tale accertamento induttivo può essere effettuato anche utilizzando la procedura di accertamento parziale prevista dall'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che nella eventuale successiva fase contenziosa avverso tale avviso di accertamento non potranno essere fatte valere motivazioni non addotte in sede di dichiarazione dei redditi per giustificare la produzione di un reddito di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo.

In caso di accertamento parziale basato sul contributo diretto lavorativo gli uffici dell'Amministrazione finanziaria procedono alla iscrizione provvisoria a ruolo delle imposte dovute in misura pari al 50 per cento.

4. Istruzioni per la compilazione dello schema di calcolo

Ai fini della determinazione del contributo diretto lavorativo, il cui importo va indicato nei Modelli 750/A, 750/B e 750/C, si può utilizzare l'allegato schema di calcolo per la cui compilazione si forniscono le seguenti istruzioni, nelle quali è fatto riferimento agli articoli del D.P.C.M. 18 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 297 del 18 dicembre 1992.

Per ciascun socio che non apporta esclusivamente capitale, o per ciascun associato dell'associazione tra artisti o professionisti ovvero per ciascun associato in partecipazione che non apporti esclusivamente capitale va compilata una distinta colonna. Lo schema di calcolo non va allegato alla dichiarazione dei redditi.

Al rigo 1 deve essere riportato l'importo base del contributo diretto lavorativo, rilevabile dalla tabella E riferito all'attività svolta. Per gli associati in partecipazione che non apportano esclusivamente capitale indicare la metà di tale importo. Nel caso in cui la società svolga più attività, con distinta annotazione dei ricavi derivanti da ciascuna attività, per ognuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare, va compilato uno schema per ciascuna attività, indicando al rigo 27 la percentuale dei ricavi della attività cui si riferisce lo schema rispetto ai ricavi relativi a tutte le attività soggette al contributo diretto lavorativo. Il contributo diretto lavorativo della società è pari alla somma degli importi indicati nel rigo 28.

Nel caso in cui la società non abbia provveduto alla distinta annotazione dei ricavi delle diverse attività esercitate, il contributo diretto lavorativo va calcolato con esclusivo riferimento all'attività per la quale nella Tabella E è previsto l'importo più elevato.

In presenza di associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, nel cui ambito operano associati con diverso contributo diretto lavorativo, va compilato un unico schema di calcolo determinando, per ciascun associato, il contributo diretto a lui riferibile.

Si ricorda che le professioni e le attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzatura sono state individuate con D.M. 18 febbraio 1993 (vedere in appendice alla voce CDL - Categoria V).

Al rigo 2 deve essere indicato il coefficiente correttivo relativo al luogo di svolgimento dell'attività (art. 3, comma 1) rilevabile dalla tabella F. Si precisa che va indicato lo stesso valore percentuale in tutte le colonne utilizzate.

Si ricorda che anche per il 1993 le aree di particolare rilievo urbane ed extraurbane non sono state individuate, essendo stati confermati per tale anno gli stessi criteri di calcolo del contributo diretto lavorativo applicati per il 1992.

Si precisa che vanno considerate assimilate a quella del commercio ambulante le attività di pesca, nonché le altre attività svolte senza utilizzazione di locali o aree attrezzate, tranne i depositi o i magazzini.

Al rigo 3 va indicato l'eventuale coefficiente correttivo relativo alle caratteristiche individuali del socio o associato (art. 3, comma 2), rilevabile dalla tabella H.

Ai fini della individuazione del coefficiente applicabile in relazione ai primi anni d'esercizio dell'attività si fornisce il seguente schema relativo agli anni per i quali è esclusa l'applicazione del contributo diretto lavorativo e a quelli per i quali sono previste le riduzioni di cui all 'art. 3, comma 2:

a) Attività relative alla categoria I:
  – esclusione per i primi 2 periodi d'imposta compreso quello di inizio;
  – riduzione pari allo 0,70 per il 3° e 4° periodo d'imposta;
  – riduzione pari allo 0,80 per il 5° e 6° periodo d'imposta.

b) Attività relative alla categoria II:
  – esclusione nel periodo d'imposta d'inizio dell'attività;
  – nessuna riduzione.

c) Attività relative alle categorie III e IV
  – esclusione per i primi 3 periodi d'imposta compreso quello di inizio;
  – riduzione pari allo 0,70 per il 4° e 5° periodo d'imposta, se l'attività è esercitata con non più di un dipendente;
  – riduzione pari allo 0,80 per il 6°, 7°, 8° e 9° periodo d'imposta, se l'attività è esercitata con non più di un dipendente.

d) Attività relative alla categoria V:
  – esclusione nel periodo d'imposta di inizio dell'attività;
  – riduzione pari allo 0,70 per il 2° e 3° periodo d'imposta, se l'attività è esercitata con non più di un dipendente;
  – riduzione pari allo 0,80 per il 4°, 5°, 6° e 7° periodo d'imposta, se l'attività è esercitata con non più di un dipendente.

Al rigo 4 va indicato il contributo diretto lavorativo «corretto» ottenuto moltiplicando l'importo di rigo 1 per i coefficienti riportati al rigo 2 ed al rigo 3.

Al rigo 5 va indicato, in giorni, il periodo di normale svolgimento dell'attività pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno.

Al rigo 6 va indicato il numero delle giornate complessivamente lavorate dai lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio dell'impresa o dell'arte o professione. Al riguardo si precisa che:

– il numero delle giornate di lavoro riferibili ai lavoratori dipendenti è quello risultante dai modelli DM10 relativi al 1993;
– il numero di giornate di lavoro riferibile ai lavoratori dipendenti a tempo parziale può essere desunto dal modello O1M relativo al 1993;

– il numero di giornate di lavoro riferibile agli apprendisti va determinato moltiplicando per 6 il numero delle settimante risultanti dai modelli DM10 relativi al 1993.

Si ricorda, inoltre, che le giornate lavorative del dipendente a tempo parziale ovvero con contratto di formazione-lavoro e degli apprendisti vanno considerate per la metà.

Al rigo 7 deve essere indicata la maggiorazione del contributo diretto lavorativo pari al 5 per cento per ogni lavoratore dipendente oltre il primo, calcolata sulla base delle giornate di lavoro indicate al precedente rigo 6 (art.3 comma 3). Si precisa che la maggiorazione va calcolata per ogni socio o associato applicando il 5 per cento all'importo di rigo 1 adeguato in base al coefficiente di localizzazione geografica e rapportato al numero dei soci o associati. In pratica occorre effettuare il seguente calcolo:

rigo 7 = [rigo 1 x rigo 2 x (rigo 6 – rigo 5): rigo 5] x 0,05: numero dei soci o associati.

Si precisa che, qualora la differenza fra rigo 6 e rigo 5 sia inferiore a zero, la maggiorazione del contributo va considerata pari a zero.

Al rigo 8 va indicato (in giorni) il periodo di effettivo svolgimento dell'attività in quanto nell'ipotesi di attività limitata rispetto all'anno ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attività, il contributo diretto lavorativo va ridotto in proporzione al periodo di effettivo svolgimento dell'attività stessa (art 1, comma 3). Si ricorda che l'eventuale svolgimento dell'attività per un periodo di tempo limitato rispetto all'anno o al periodo di normale svolgimento dell'attività deve essere provato in modo obiettivo, mediante documentazione ed attestazione rese da soggetti diversi dal contribuente che vanno allegate alla dichiarazione dei redditi.

Se il contribuente fruisce di tale riduzione allo stesso non spettano le riduzioni relative al contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo di cui ai righi da 10 a 19.

Al rigo 9 deve essere indicato l'importo del contributo diretto lavorativo risultante dalla somma degli importi dei righi 4 e 7, rapportata al periodo di effettivo svolgimento dell'attività indicata al rigo 8. In pratica si deve effettuare il seguente calcolo: [(rigo 4 + rigo 7) : rigo 5] x rigo 8.

Ai righi 10,12 e 14 va indicato, rispettivamente, il numero di giorni nei quali è stata svolta, contemporaneamente all'attività soggetta a contributo diretto lavorativo, una attività produttiva di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, a tempo pieno (rigo 10), ovvero a tempo parziale (rigo 12), oppure una attività produttiva di reddito agrario (rigo 14).

Ai righi 11, 13 e 15 va indicata la riduzione spettante in relazione al contemporaneo svolgimento dell'attività soggetta a contributo diretto lavorativo e di:

a) attività produttiva di redditi di lavoro dipendente ed assimilati svolta a tempo pieno (rigo 11);

b) attività produttiva di redditi di lavoro dipendente o assimilati svolta a tempo parziale (rigo 13);

c) attività produttiva di reddito agrario (rigo 15).

Tali riduzioni sono pari al 50 per cento (ovvero al 30 per cento per l'attivita di lavoro dipendente svolta a tempo parziale) del contributo diretto lavorativo indicato al rigo 9 rapportato al numero delle giornate di contemporaneo svolgimento dell'attività. In pratica occorre effettuare i seguenti calcoli:

Al rigo 11:
(rigo 9: rigo 8) x rigo 10 x 0,50

Al rigo 13:
(rigo 9: rigo 8) x rigo 12 x 0,30

Al rigo 15:
(rigo 9: rigo 8) x rigo 14 x 0,50

Al rigo 16 va indicato il numero di giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo, diverse da quelle già considerate nei precedenti righi.

Al rigo 17 va indicato l'ammontare dei redditi derivanti dall'esercizio delle attività di cui al rigo precedente.

Al rigo 18 va indicata la riduzione massima spettante relativa al periodo di contemporaneo svolgimento delle attività di cui al rigo 16; tale importo è pari al 50 per cento del contributo diretto lavorativo riferibile al periodo in cui sono state svolte tali attività In pratica si deve effettuare il seguente calcolo:
(rigo 9: rigo 8) x rigo 16 x 0,50.

Al rigo 19 va riportato il minore importo tra quello indicato al rigo 18 e quello determinato ragguagliando l'ammontare dei redditi relativi alle altre attività all'eventuale periodo limitato di contemporaneo svolgimento delle attività stesse secondo il seguente calcolo:
(rigo 17: rigo 5) x rigo 16.

Al rigo 20 deve essere riportata la somma delle riduzioni calcolate al precedenti righi 11, 13, 15 e 19.

Al rigo 21 va indicata la riduzione massima spettante pari al 50 per cento del contributo diretto lavorativo indicato al rigo 9.

Al rigo 22 va riportata la riduzione effettivamente spettante pari al minore fra gli importi indicati al rigo 20 e al rigo 21.

Al rigo 23 va indicato il contributo diretto lavorativo al netto delle riduzioni, pari alla differenza tra l'importo di rigo 9 e quello di rigo 22, ovvero all'importo di rigo 9 qualora il contributo stesso sia stato determinato tenendo conto della riduzione spettante in caso di attività limitata rispetto all'anno o al periodo di normale svolgimento dell'attività.

Al rigo 24 qualora il socio o associato partecipi ad altre società o associazioni e/o eserciti individualmente altra attività va indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferibile alla sola attività per la quale si sta calcolando il contributo diretto lavorativo. Tale percentuale può essere determinata, a scelta del contribuente, con le seguenti modalità:

a) proporzionalmente al numero delle attivita esercitate;

b) in relazione alla diversa quota di assorbimento di energie lavorative determinata dal contribuente. Nella determinazione di tale quota va tenuto presente che il 100 per cento delle energie lavorative deve essere integralmente ripartito.

Al rigo 25 va indicato il contributo diretto lavorativo riferibile a ciascun socio o associato.

Al rigo 26 va indicato il contributo diretto lavorativo complessivo pari alla somma dei contributi diretti lavorativi indicati al rigo 25.

Al rigo 27 nel caso in cui la società di persone svolga contemporaneamente più attività soggette a contributo diretto lavorativo di diverso ammontare, va indicata la percentuale di ricavi riferibile all'attività rispetto all'ammontare totale di ricavi imputabili a tutte le attività soggette a contributo diretto lavorativo svolte dalla società. Tale rigo non va compilato in caso di associazioni tra artisti e professionisti.

Al rigo 28 va indicato il contributo diretto lavorativo della società di persone ottenuto moltiplicando l'importo di rigo 26 per la percentuale indicata al rigo 27.

TABELLA E - CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO

ATTIVITÀ		IMPORTO
CATEGORIA I - IMPRESE SENZA DIPENDENTI		
11	agricoltura (1)	21.000.000
12	prooduzione di beni	24 500 000
13	produzione di servizi (2)	21.000.000
14	commercio	24.000.000
15	trasporti	27.500 000
16	altre attività	23.500.000
CATEGORIA II - IMPRESE CON DIPENDENTI		
21	agricoltura (1)	25.500.000
22	produzione di beni	30.000.000
23	produzione di servizi (2)	26 000.000
24	commercio	29.000.000
25	trasporti	31.000.000
26	altre attivita	28.500.000
CATEGORIA III		
31	Professioni per lo svolgimento delle quali è richiesto il diploma anche se è previsto l'esame di abilitazione, ed altre che non richiedono titolo di studio	32.000.000
CATEGORIA IV		
41	Professioni per lo svolgimento delle quali è richiesta la laurea anche se è previsto l'esame di abilitazione	40.000.000
CATEGORIA V		
51	Professioni e attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzatura (3)	50.000.000

NOTE:
(1) Tale categoria si riferisce per quanto concerne le attività agricole, a quelle produttive di reddito di impresa di cui all'art. 51 del Testo unico delle imposte sui redditi.
(2) La categoria "produzione di servizi" si riferisce alle imprese aventi per oggetto prestazione di servizi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 17 gennaio 1992.
(3) Le professioni e le attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzature sono state individuate con decreto del Ministro delle finanze del 18 febbraio 1993.

TABELLA F - COEFFICIENTI CORRETTIVI IN RELAZIONE AL LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ (*)

CODICE		COEFFICIENTE
F1	Per attività svolte in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (situate in qualunque regione)	0,60
F2	Per attività svolte in comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e situati nelle regioni indicate nella Tabella G ed attività di commercio ambulante svolta nelle predette regioni	0,70
F3	Per attività svolte in comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 100.000 abitanti e situati nelle regioni indicate nella Tabella G	0,80
F4	Per attività svolte in comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e situati in regioni diverse da quelle indicate in Tabella G e attività di commercio ambulante nelle predette regioni.....	**0,80**
F5	Per attività svolte in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e situati nelle regioni indicate nella Tabella G	0,90
F6	Per attività svolte in comuni con popolazione comprese tra 20.001 e 100.000 abitanti situati in regioni diverse da quelle indicate nella Tabella G	0,90

(*) In presenza di attività svolte in più comuni e/o regioni in relazione ai quali risultano applicabili 2 o più coefficienti va applicato il coefficiente più elevato.

TABELLA G - TABELLA DELLE REGIONI

– ABRUZZO
– BASILICATA
– CALABRIA
– CAMPANIA
– MOLISE
– PUGLIA
– SARDEGNA
– SICILIA
– UMBRIA

TABELLA H - Coefficienti relativi alle caratteristiche soggettive dei contribuenti per le attività relative alla I categoria e per le attività relative alla III, IV e V categoria della tabella E se esercitate con non più di un dipendente (*)

CODICE		COEFFICIENTE
H1	Contribuente con più di 65 anni o meno di 30 anni (elevati a 35 nel caso in cui svolga una attività professionale per la quale è prevista la laurea) (**)	0,80
H2	Contribuente con più di 70 anni (**)	0,50
H3	Contribuente affetto da invalidità rilevante ai fini della attività svolta, che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40%	0,50
H4	Attività relative alla categoria I iniziate da almeno due anni e da meno di cinque	0,70
H5	Attività relative alla categoria I iniziate da almeno cinque anni e da meno di sette	0,80
H6	Attività relative alla categoria III e IV iniziate da almeno tre anni e da meno di sei	0,70
H7	Attività relative alla categoria III e IV iniziate da almeno sei anni e da meno di dieci	0,80
H8	Attività relative alla categoria V iniziate da almeno un anno e da meno di quattro	0,70
H9	Attività relative alla categoria V iniziate da almeno quattro anni e da meno di otto	0,80

(*) Nel caso in cui siano applicati due o più coefficienti va utilizzato il coefficiente meno elevato, cioè quello più favorevole al contribuente.
(**) Il requisito della età si intende posseduto anche nel caso in cui la stessa sia compiuta nel corso periodo di imposta.

11

ISTRUZIONI COMUNI AI MODELLI 750/A E 750/B

LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

La disciplina del reddito d'impresa ha subito importanti modifiche conseguenti all'entrata in vigore, nel corso del 1993, di numerosi provvedimenti normativi, i più significativi dei quali sono:
– la legge 24 dicembre 1993, n. 537 (riguardante gli interventi correttivi di finanza pubblica);
– il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 554 (riguardante l'adeguamento della disciplina del reddito d'impresa ai nuovi principi di redazione dei bilanci introdotti dai decreti legislativi n. 127/91 e n. 87/92) reiterate con decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 139;
– il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (riguardante gli ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994) convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
– la legge 14 agosto 1993, n. 344 (riguardante la disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi).

Le principali modifiche introdotte in materia di reddito d'impresa sono di seguito illustrate con specifico riferimento agli articoli del testo unico delle imposte sui redditi.

1. Determinazione del reddito d'impresa (art. 52)

La perdita fiscale delle società, prima di essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei singoli soci, è diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede gli interessi passivi e le spese generali non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis del Tuir.

2. Cessione di azioni o quote di partecipazione (art. 53)

I corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazione, comprese quelle non rappresentate da titoli, in società ed enti commerciali residenti ed in società ed enti di ogni tipo non residenti, nonché di obbligazioni ed altri titoli in serie o di massa, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa:
a) sono considerati ricavi, se i predetti beni non sono stati iscritti nel bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero se trattasi di società in regime di contabilità semplificata;
b) determinano plusvalenze se i predetti beni sono stati iscritti nel bilancio fra le immobilizzazioni finanziarie.

3. Plusvalenze patrimoniali (art. 54)

L'operatività della scelta per la tassazione delle plusvalenze realizzate in quote costanti, già prevista dalla previgente normativa, è subordinata alla condizione che i beni siano stati posseduti da almeno tre anni, computando detto termine secondo le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile.
Si precisa che i beni già detenuti in locazione finanziaria si devono ritenere acquisiti nel giorno in cui ha effetto il riscatto e che in caso di cessione d'azienda occorre far riferimento al giorno in cui la stessa è stata acquisita o l'impresa si è costituita.
Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie la disposizione che consente di far concorrere a tassazione le plusvalenze per quote costanti si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; le plusvalenze realizzate si considerano riferite innanzitutto alle immobilizzazioni finanziarie acquisite in data più recente. Per il periodo d'imposta in corso al 30 dicembre 1993 e per i due successivi la facoltà di rateizzare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non rappresentate da titoli è riconosciuta ai soggetti che, in applicazione della normativa vigente anteriormente al 30 dicembre 1993, avrebbero da detta cessione conseguito plusvalenze. Resta in ogni caso ferma la condizione relativa al possesso per almeno tre anni.

4. Contributi o liberalità (art. 55)

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, ad esclusione di quelli spettanti in base a contratto o di quelli in conto esercizio dello Stato e di altri enti pubblici spettanti a norma di legge, concorrono a formare il reddito in quote costanti, per almeno due e non più di dieci esercizi compreso quello del conseguimento. Tuttavia questi proventi possono fruire, fino al limite del 50 per cento del loro ammontare, del regime di sospensione d'imposta, a condizione che siano accantonati in apposita riserva; in tal caso, detto ammontare concorre alla formazione del reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia comunque utilizzata (compresa la copertura di perdite d'esercizio) o quando i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Per i fondi costituiti in esercizi precedenti resta valida la disciplina previgente (che prevedeva l'accantonibilità dell'intero ammontare dei proventi e l'esclusione dall'imposizione in caso di utilizzo della riserva per la copertura di perdite).
Non si considerano, infine, sopravvenienze attive le rinunce dei soci ai crediti anche se gli stessi non derivano da precedenti finanziamenti fatti alla società o all'ente partecipato.

5. Contratti "pronti contro termine" (art. 56)

Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti "pronti contro termine" che prevedono l'obbligo di rivendita a termine concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto.
Tali operazioni non comportano variazioni delle rimanenze dei titoli né per il cedente né per il cessionario e non comportano altresì la movimentazione dei titoli quando costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
La differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi suddetti, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
Sono fatti salvi, per il periodo d'imposta in corso al 30 dicembre 1993, gli effetti derivanti dall'applicazione di criteri diversi da quelli sopra descritti; tuttavia per la valutazione delle rimanenze finali dei titoli oggetto di operazioni in essere alla chiusura dell'esercizio non si applicano i criteri di cui all'art. 59, comma 4".

2. SCHEMA PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO

N. ORD.		DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO				
		SOCIO/ASS.	SOCIO/ASS.	SOCIO/ASS.	SOCIO/ASS.	SOCIO/ASS.
1	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO (vedere tabella E)	.000	.000	.000	.000	.000
2	Coefficiente correttivo relativo alla localizzazione geografica dell'attività (vedere tabella F)					
3	Coefficiente relativo alle caratteristiche soggettive del socio o associato (vedere tabella H)					
4	Contributo Diretto Lavorativo "corretto"	.000	.000	.000	.000	.000
5	Periodo di normale svolgimento dell'attività					
6	Giornate di lavoro riferibili a tutti i lavoratori dipendenti					
7	Maggiorazione relativa all'apporto recato dai dipendenti	.000	.000	.000	.000	.000
8	Periodo di effettivo svolgimento dell'attività soggetta a Contributo Diretto Lavorativo					
9	Contributo Diretto Lavorativo al lordo delle riduzioni spettanti	.000	.000	.000	.000	.000
10	Periodo di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente e assimilati svolta a tempo pieno					
11	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 10	.000	.000	.000	.000	.000
12	Periodo di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente e assimilati svolta a tempo parziale					
13	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 12	.000	.000	.000	.000	.000
14	Periodo di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi agrari					
15	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 14	.000	.000	.000	.000	.000
16	Periodo di contemporaneo svolgimento di altre attività produttive non soggette a Contributo Diretto Lavorativo					
17	Redditi percepiti nel periodo di cui al rigo 16	.000	.000	.000	.000	.000
18	Riduzione massima spettante per le altre attività	.000	.000	.000	.000	.000
19	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 16	.000	.000	.000	.000	.000
20	Totale riduzione da applicare al Contributo Diretto Lavorativo	.000	.000	.000	.000	.000
21	Riduzione massima del Contributo Diretto Lavorativo	.000	.000	.000	.000	.000
22	Riduzione spettante del Contributo Diretto Lavorativo	.000	.000	.000	.000	.000
23	Contributo Diretto Lavorativo netto	.000	.000	.000	.000	.000
24	Percentuale impiego energia lavorativa relativa all'attività	%	%	%	%	%
25	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO DEL SOCIO O ASSOCIATO	.000	.000	.000	.000	.000
26	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO COMPLESSIVO	.000				
27	Percentuale dei ricavi dell'attività rispetto ai ricavi di tutte le attività soggette a Contributo Diretto Lavorativo	%				
28	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO DELL'ATTIVITÀ	.000				

6. Valutazione delle rimanenze (art. 59)

Ai fini della determinazione del valore minimo fiscalmente riconosciuto dei beni in rimanenza, fermo restando la validità del criterio del LIFO a scatti, possono essere assunti anche i valori attribuiti in base ai metodi della media ponderata, del FIFO o di varianti del LIFO (oltre che in base al metodo del prezzo al dettaglio o alla valutazione a costi specifici).
È possibile svalutare i beni quando il valore normale medio dell'ultimo mese dell'esercizio - anziché dell'ultimo trimestre come stabilito dalla previgente normativa - risulti inferiore a quello unitario medio attribuibile agli stessi beni.
Il minor valore attribuito alle rimanenze, in conformità alle disposizioni del comma 4 dell'art. 59 del Tuir, vale anche per gli esercizi successivi sempreché le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.

7. Valutazione delle quote di partecipazione (art. 61)

La partecipazione in società ed enti indicati nell'art. 87, lettere a), b) e d) del Tuir, non rappresentate da titoli, non iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni, sono valutate (analogamente alle azioni non costituenti immobilizzazioni finanziarie) secondo la disciplina prevista dall'art. 61 del Tuir.
Ai sensi del comma 3 di tale articolo, ai fini della valutazione dei titoli in base al valore normale, il valore minimo si determina:
– per i titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese (anziché in base alla media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre);
– per le azioni e titoli similari non quotati in mercati regolamentati italiani o esteri, riducendo il valore unitario in proporzione alle diminuzioni patrimoniali della società partecipata risultanti dal bilancio. Qualora la società partecipata abbia sede in uno Stato non appartenente alla CEE, la riduzione di valore è ammessa solo se alla Amministrazione Finanziaria italiana è consentito — in forza di appositi accordi in vigore — di controllare l'attendibilità delle risultanze del bilancio della società stessa;
– per gli altri titoli, comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

8. Spese per prestazioni di lavoro (art. 62)

Il criterio di deducibilità per cassa viene esteso anche ai compensi corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili ad amministratori di società in nome collettivo ed in accomandita semplice.

9. Interessi passivi (art. 63)

In conseguenza dell'istituzione dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di diritto italiano, ai fini della determinazione degli interessi passivi indeducibili, si tiene conto, oltre che degli interessi o altri proventi esenti derivanti da obbligazioni pubbliche o private acquisite a decorrere dal 28 novembre 1984, anche dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi.

10. Ammortamento dei beni materiali (art. 67)

Per i beni cosiddetti "di lusso", di cui al comma 8-bis dell'art. 67, l'indeducibilità riguarda anche spese di custodia e riparazione (vedere in appendice la voce "Beni di lusso").

11. Altri accantonamenti (art. 73)

La deducibilità degli accantonamenti negli appositi fondi a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio è stata ridotta dal 70 al 30 per cento dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio.
Il termine entro il quale l'ammontare del fondo non utilizzato concorre a formare il reddito è quello del terzo esercizio successivo a quello di formazione, anziché il quarto come stabilito dalla previgente disciplina normativa.

12. Norme generali sulle valutazioni (art. 76)

Per i titoli a reddito fisso, iscritti come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio, la differenza positiva o negativa fra il costo d'acquisto ed il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
In alternativa all'accantonamento per rischi di cambio, è consentita la valutazione della totalità dei debiti e dei crediti in valuta estera risultanti in bilancio, anche se rappresentati da obbligazioni o titoli similari, secondo il cambio rilevato dalla data di chiusura dell'esercizio.
In entrambi i casi, comunque, non si tiene conto dei debiti e dei crediti per i quali il rischio di cambio è insussistente, in quanto coperto da contratti a termine, da contratti di assicurazione o da altri contratti aventi effetti sostanzialmente analoghi come ad esempio i contratti swap.
Con riguardo a questi ultimi contratti, aventi la finalità di annullare il rischio di cambio in modo che non si producano perdite o utili di cambio alla scadenza del contratto, si precisa che avrà rilevanza fiscale la valutazione del credito o del debito in coerenza con la valutazione del contratto di copertura.
Per le società che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera, viene consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria; in tal caso concorrono a formare il reddito le differenze positive o negative risultanti dall'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.

■ REGISTRATORI DI CASSA (Art. 3 della Legge 26 gennaio 1983, n. 18)

Si ricorda che l'art. 14, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limita il riconoscimento del credito d'imposta (fino al 31 dicembre 1997) ai soli soggetti per i quali, in base all'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori è sorto a partire dal 1° gennaio 1993, anche in conseguenza dell'opzione per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale. Il credito d'imposta non spetta, invece, per i soggetti già abbligati al rilascio dello scontrino fiscale per effetto della legge n. 18 del 1983, che hanno acquistato apparecchi misuratori nel corso del 1993; i detti soggetti non possono altresì avvalersi, per tali apparecchi, delle disposizioni di cui all'art. 3, ultimo comma, della stessa legge n. 18 concernenti la disciplina degli ammortamenti. Tali disposizioni restano, invece, applicabili con riferimento agli apparecchi acquistati in anni precedenti.

12

MOD. 750/A - REDDITO D'IMPRESA IN REGIME ORDINARIO

■ GENERALITÀ

Il presente modello deve essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed i soggetti equiparati obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria e da quelle che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, hanno optato per il regime ordinario.
Il modello 750/A deve essere altresì utilizzato dai Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), indipendentemente dall'attività svolta.
Il Mod. 750/A si compone:
– del riquadro "Dati relativi all'attività";
– del riquadro "Determinazione del reddito da imputare ai soci".
– del riquadro "Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi"
– dei seguenti prospetti:
  · prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive
  · prospetto dei crediti
  · prospetto dei dati di bilancio
  · prospetto dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavi
  · prospetto dei dati per il calcolo del contributo diretto lavorativo degli associati in partecipazione.

■ DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Nel riquadro in alto a destra del modello vanno indicati la ragione sociale e il codice fiscale della società.
Nei righi da A1 ad A3 vanno indicati solo i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione.
Se per l'anno 1992 non è stata presentata la dichiarazione tali righi vanno integralmente compilati.

Nel rigo A1 vanno indicati:
– campo 1 la descrizione dell'attività esercitata, individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e contenuta in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici finanziari; i soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono indicare, oltre l'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma;
– campo 2 il codice di attività in vigore dal 1º gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attività economiche;
– campo 3 il codice di attività secondo la precedente codifica in vigore per il periodo d'imposta 1990, rilevabile dalla tabella allegata alle presenti istruzioni;
– campo 4 l'eventuale subcodice relativo al codice di attività indicato nella colonna 3. Si precisa al riguardo che se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici aventi la funzione di individuare più analiticamente

l'attività svolta, la società deve indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività. Tale indicazione è necessaria ai fini dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e ricavi, approvati con D.P.C.M. 23 dicembre 1992.

In caso di esercizio di più attività, i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Il codice di attività e l'eventuale subcodice sono desumibili dalle apposite tabelle allegate alle presenti istruzioni.

Nel rigo A2, va indicato:

– campi da 1 a 4, il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo;
– campo 5, il numero dei luoghi in cui viene esecitata l'attività. Se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi.

Nel rigo A3 va indicato il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono indicare anche le generalità o la denominazione.

Il rigo A4 interessa i soggetti che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllati.

A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del codice civile. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc..

Pertanto i soggetti interessati sono obbligati a barrare:

– la casella A, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
– la casella B, se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residenti;
– la casella C, se si tratta di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

In tal caso, sulla busta, nella quale va inserita la dichiarazione, va barrata l'apposita casella.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI

Il reddito d'impresa è determinato ai sensi dell'art. 52 del Tuir, apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel rigo A5 o A6, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni del medesimo testo unico.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al rigo A7, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere istruzioni comuni ai Mod. 750/A e 750/B).

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2,del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 54 del Tuir, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive".

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo A39, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare ed una variazione in aumento, da indicare nel rigo A7, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel rigo A79 del predetto prospetto.

Nello stesso rigo A7 va indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al rigo A8, si fa presente che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. *b) del Tuir*, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere *e)* e *f)* del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, concorrono a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati conseguiti e nei successivi ma non oltre il nono; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia comunque utilizzata o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

La scelta del numero di quote costanti in cui la parte dei proventi non accantonata nell'apposita riserva concorre a formare il reddito, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati conseguiti, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive".

L'ammontare dei proventi non accantonati nell'apposita riserva evidenziato nel rigo A80 del predetto prospetto, va indicato nel rigo A40 e quello della quota costante evidenziata nel rigo A81 del prospetto stesso, va indicata nel rigo A8.

Nel caso di partecipazione in società di tipo personale residenti nel territorio dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residente nel territorio dello Stato ovvero non residente con una stabile organizzazione, si deve tenere conto della quota di reddito (o perdita) imputata alla società dichiarante ai sensi dell'art. 5 del Tuir, da indicare nel rigo A9 (o, tra le altre variazioni in diminuzione), mentre l'ammontare degli utili (o perdite) contabilizzati va indicato nel rigo A41 (o, in caso di perdita, tra le altre variazioni in aumento).

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-*bis*, e 129 del Tuir) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84 del Tuir, per quelli situati all'estero. Pertanto nei righi A13 e A43 vanno indicati rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel rigo A10 va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate.

I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. *c)*, devono indicare:

– nel rigo A10 il reddito agrario, per l'attività compresa nei limiti;
– nel rigo A13 la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;
– nel rigo A43 il valore dei prodotti agricoli e zootecnici riferibili all'attività compresa nei limiti (venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale).

I soggetti che esercitano sui terreni l'allevamento di animali in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. b) del Tuir, determinano il reddito di detta parte eccedente in misura forfettaria, ai sensi del successivo art. 78, ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi dell'art. 78 e di determinare il reddito in modo analitico.

In caso di determinazione forfettaria devono essere inseriti:

a) tra le variazioni in aumento:
– nel rigo A10, il reddito agrario;
– nel rigo A36 il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 (desunto dal modello 750/D1);
– nel rigo A13, tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento;

b) tra le variazioni in diminuzione:
– nel rigo A43, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.

In caso di determinazione analitica devono essere inseriti:

a) tra le variazioni in aumento:
– nel rigo A10, il reddito agrario;
– nel rigo A13 i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti;

b) tra le variazioni in diminuzione:
– nel rigo A43, i soli ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, devono indicare nel rigo A1, oltre all'attività esercitata, il riferimen-

to a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare;
– nel rigo A12 tutti i costi ad essa effettivamente connessi;
– nel rigo A49 i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
– nel rigo A11 il 25 per cento dei predetti ricavi.

Nel rigo A14 vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

– *"Ravvedimento operoso" ai fini penali.*
(Art. 1, 4° comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516).

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi da cui derivano componenti positivi, nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabilli obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.
Si rileva che ai sensi dell'art. 1, 4º comma, lett. c), D.L. n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

– *"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi.*
(Art. 55, 4º comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Tale norma prevede che se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 del D.P.R. n. 600 del 1973 non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili.In tale caso va utilizzato il rigo A14, mentre gli estremi del versamento vanno indicati nell'apposito rigo A107.

– *"Adeguamento al contributo diretto lavorativo".*
(Art. 9 comma 9, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75).

Il contribuente che non si avvale delle disposizioni di cui all'art. 62-ter, comma 5, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che intende incrementare i ricavi al fine di adeguare il proprio reddito al contributo diretto lavorativo può utilizzare il presente rigo A14, indicando l'ammontare dei predetti ricavi anche nell'apposito spazio del rigo.

– *"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai coefficienti presuntivi".*
(Art. 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154).

Il contribuente, utilizzando il rigo A14, può, senza l'applicazione di sanzione, incrementare i ricavi per adeguarli alle risultanze dei coefficienti presuntivi di cui al D.P.C.M. 23 dicembre 1992 al fine di evitare l'accertamento induttivo previsto dalla norma sopra citata.

Nei righi A15, A16 e A17 devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 59, 60 e 61 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto, in tal caso, della differenza).
Al riguardo va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.
Tale documentazione che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente che ha presentato la dichiarazione, fino al 31 dicembre 1999, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla.

In relazione al rigo A18 si osserva che a norma dell'art. 62, comma 3, del Tuir, i compensi spettanti agli amministratori determinati in misura fissa o a titolo di partecipazione agli utili sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Pertanto, i compensi imputati al conto economico dell'esercizio, ma non corrisposti, devono formare oggetto di variazione in aumento.

Nel rigo A19 deve essere indicata la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del Tuir (vedere in appendice la voce: "Deducibilità degli interessi passivi").

Nel rigo A20 vanno indicate le imposte indeducibili (vedere in appendice la voce "Imposte indeducibili").

Per effetto dell'art. 64, comma 2 del Tuir, l'Invim decennale di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 643 del 1972 è ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto nel rigo A21 va indicato l'intero importo dell'Invim decennale imputata al conto economico e nel rigo A44 la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alla quota costante imputabile al reddito dell'esercizio relativo all'Invim decennale pagata negli esercizi precedenti.

Nel rigo A22 vanno indicati, in quanto indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 4, del Tuir, i contributi ad associazioni imputati al conto economico e non corrisposti nel 1993 ovvero corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell'associazione a cui affluiscono.
Nel rigo A23 vanno indicate le spese indeducibili relative ad opere o servizi - forniti direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Si ricorda che dette spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel rigo A24 va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir.

Nel rigo A25 va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art. 66 del Tuir o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

I righi A26 e A27 vanno utilizzati per indicarvi le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili di cui rispettivamente, agli artt. 67, 68 e 69 del Tuir, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni (vedere in appendice le voci "Immobili strumentali relativi all'impresa" e "Beni di lusso relativi all'impresa").

Nel rigo A28 va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del Tuir.

Nel rigo A29 va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir (vedere in appendice la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

Nel rigo A32 vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da accantonamenti per rischi di cambio non deducibili in tutto o in parte.Si precisa al riguardo che, in alternativa all'accantonamento per rischi di cambio, l'art. 76, comma 2 del Tuir, consente di valutare la totalità dei debiti e dei crediti in valuta estera risultanti in bilancio, anche se rappresentati da obbligazioni o titoli similari, se-

condo il cambio rilevato alla data di chiusura dell'esercizio in luogo del cambio del giorno in cui detti debiti e crediti sono sorti.

ATTENZIONE
In ambedue i casi, comunque, non si tiene conto dei debiti e dei crediti in relazione ai quali non sussiste un effettivo rischio di cambio perché concretamente coperto da contratti (come, ad es., i cc.dd. contratti swap con funzione di copertura).

Nel rigo A35 deve essere indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis del Tuir.

Nei righi A36 e A37 vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si ricomprendono in tali righi, fra l'altro, anche:

- il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consumo personale o familiare del socio nonché a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del Tuir);
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto della differenza;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir;
- le spese e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea e aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, che si rendono indeducibili per effetto del comma 7-*bis* dell'art. 76 del Tuir (al riguardo si veda il D.M. 24 aprile 1992);
- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124);

Nel rigo A46 vanno indicati i proventi che sono stati imputati quali componenti positivi al conto economico e che, in base all'art. 58 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Nel rigo A47 vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori della società, ad esclusione di quelli che dovevano essere legittimamente dedotti nell'esercizio di competenza (vedere in appendice la voce "Quote di partecipazione agli utili").

Nel rigo A48 le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto terzi che nel periodo d'imposta 1992 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che hanno optato per la contabilità ordinaria devono indicare la deduzione forfettaria di spese non documentate, concessa per i trasporti personalmente effettuati dai soci della società in nome collettivo ed in accomandita semplice, di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 e successive modificazioni.

Nei righi A50, A51 e A52 vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate.
Si fa presente che per effetto dell'art. 75, comma 4 del Tuir, tra le altre variazioni in diminuzione possono essere indicate le spese e gli oneri specificatamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi. In ogni caso non sono deducibili i costi e gli oneri che non sono stati registrati nelle apposite scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi (registro dei beni ammortizzabili, registro dei compensi a terzi).

Nel rigo A55 va effettuata la somma algebrica tra l'importo dell'utile netto (o perdita) risultante dal conto economico (righi A5 e A6) e quello della differenza tra le variazioni in aumento e variazioni in diminuzione (rigo A54). Qualora detta somma risulti di ammontare inferiore a quello del contributo diretto lavorativo, il contribuente può evitare l'iscrizione a ruolo prevista dal comma 1, dell'art. 11-bis del D.L. n. 384 del 1992 se indica in tale rigo, in luogo della predetta somma, l'ammontare del detto contributo diretto lavorativo.
In caso di associazioni in partecipazione in cui gli associati non apportano esclusivamente capitale, il reddito da confrontare con il contributo diretto lavorativo è quello che risulta dalla citata somma aumentata degli utili spettanti ai suddetti associati.
Se il predetto reddito, come sopra determinato, risulta inferiore al contributo diretto lavorativo, nel rigo A55 va indicato, ai fini dell'adeguamento, l'importo del contributo diretto lavorativo diminuito degli utili spettanti ai suindicati associati.
Se, invece, non risulta inferiore, nel rigo A55 va riportata la somma algebrica sopra indicata.
Resta comunque ferma la facoltà per il contribuente, qualora intenda adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo, incrementando i ricavi, di indicare tale incremento nel menzionato rigo A14.
Si ricorda che, per effetto dell'art. 9, del D.L. n. 16 del 1993, ai contribuenti che adeguano il reddito (anche mediante integrazione dei ricavi) al contributo diretto lavorativo, non si applica alcuna sanzione ed interesse.

Nel rigo A56 va indicato l'importo delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir - ad esclusione di quelle previste dalla lett. *c-quater)* dello stesso comma - e all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di rigo A55, assunto però al netto delle erogazioni stesse.

Nel rigo A57 va indicata la differenza, tra l'importo di rigo A55 e quello di rigo A56.
Si fa presente che i soggetti che hanno effettuato investimenti innovativi e che ricorrendone le condizioni fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, devono compilare il rigo A58 indicando il reddito di rigo A 57 al netto del 50 per cento del reddito agevolato.

Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di rigo A57 e il reddito d'impresa dichiarato ai fini dell'imposta personale per il periodo d'imposta precedente.

Nel caso in cui nel rigo A 57 sia indicata una perdita e la società abbia conseguito proventi esenti dall'imposta, nel rigo A59 deve essere indicata la perdita di rigo A57, al netto dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis del Tuir.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Si fa presente che l'apposita casella, collocata accanto al titolo del presente riquadro, va barrata nel caso in cui ricorrono le ipotesi di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett. e-bis), del comma 2, dell'art. 115 del Tuir (vedere in appendice la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor").

Nel rigo A60 va riportato l'ammontare del reddito d'impresa, al lordo delle erogazioni liberali, evidenziato nel rigo A55. Vanno successivamente indicati quegli elementi reddituali che differenziano il reddito ai fini Ilor, rispetto a quello determinato ai fini dell'imputazioni ai soci, aumentandolo ovvero diminuendolo.
Tra le variazioni in aumento devono essere riportate:

- le perdite derivanti da attività commerciali esercitate mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata, in quanto il relativo reddito non è soggetto ad Ilor (rigo A61);
- le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato, in quanto i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'Ilor (rigo A62);
- ogni altro elemento reddituale che influenzi in aumento il reddito ai fini Ilor (rigo A63).
  Occorre tener presente che in caso di ricavi o altri proventi esenti solo dall'Ilor o solo dall' Irpef o Irpeg, l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi, che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella de-

terminazione del reddito ai fini dell'Ilor, va ricalcolato. La differenza tra l'ammontare degli interessi passivi (e delle spese e altri componenti negativi) deducibile ai fini Irpef o Irpeg e quello deducibile ai fini Ilor va indicata nel rigo A63 o nel rigo A70.
Tra le variazioni in diminuzione devono essere riportati:
– i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, e i redditi agrari di cui all'art. 29 del Tuir, in quanto ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tali redditi sono esclusi dall'Ilor (rigo A65). Si veda in appendice la voce "Esclusione dall'Ilor dei redditi degli immobili";
– i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (rigo A66);
– i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato (rigo A67);
– i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (rigo A68);
– l'ammontare di reddito esente ai fini Ilor, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nella quarta pagina del modello fondamentale (rigo A69).Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazione fiscale di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione;
– ogni altro componente reddituale che influenzi in diminuzione il reddito ai fini dell'Ilor (rigo A70).

Nel rigo A73 va indicato l'ammontare del contributo diretto lavorativo.Al riguardo si precisa che l'art. 62, comma 13, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge n. 427 del 1993, stabilisce che i redditi d'impresa dei soggetti nei cui confronti trova applicazione la disciplina dell'art. 11-bis del D.L. n. 384 del 1992 sono esclusi dall'Ilor fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato sulla base dei criteri di cui al D.P.C.M. 18 dicembre 1992. Pertanto, qualora venga dichiarato un reddito d'impresa di ammontare superiore al contributo diretto lavorativo, il reddito stesso è escluso dall'Ilor solo per la parte corrispondente al menzionato contributo.

Nel rigo A75 va indicato l'importo complessivo delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2 del Tuir, - ad esclusione di quelle previste dalla lett. *c-quater)* dello stesso comma - e all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370. L'ammontare deducibile di tali erogazioni liberali va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di cui al rigo A72, assunto però al netto delle erogazioni stesse.
Si fa presente che i soggetti che hanno effettuato investimenti innovativi e che ricorrendone le condizioni, fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, devono compilare il rigo A77, indicando il reddito di rigo A74 al netto del 50% del reddito agevolato.
Detto importo agevolato è pari alla differenza fra il reddito di rigo A74 e il reddito d'impresa ai fini Ilor dichiarato per il periodo d'imposta precedente.

PROSPETTO DEI CREDITI

Il prospetto dei crediti, che sostituisce l'allegato previsto dal comma 6 dell'art. 71, del Tuir, è stato predisposto per il necessario raccordo tra le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti agli appositi fondi operati in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali.
Detta necessità è determinata dal fatto che l'art. 71, anche dopo la riformulazione operata dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 554, ripropone un meccanismo di determinazione degli oneri connessi alla valutazione dei crediti analogo a quello dell'art. 71 nel testo previgente. Infatti, il parametro da assumere per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura dei rischi su crediti costituiti in conformità a disposizioni di legge, rimane il valore nominale o di acquisizione dei crediti, ancorché lo schema di bilancio introdotto dai decreti legislativi n. 127 del 1991 preveda che i crediti debbano essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.
Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.
Inoltre, atteso che in via transitoria, in sede di prima applicazione della norma, si deve tener conto dei fondi di copertura per rischi su crediti costituiti con accantonamenti che sono stati fiscalmente dedotti in precedenti periodi d'imposta, nel prospetto va indicato l'ammontare del predetto fondo esistente al termine dell'esercizio precedente e come lo stesso è stato riclassificato in sede di prima applicazione.
In relazione alla compilazione del prospetto si forniscono i seguenti chiarimenti.

Nel rigo A82, colonna 1, va indicato il saldo, esistente alla chiusura dell'esercizio precedente, dei fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio, e, in colonna 2, quello costituito con accantonamenti fiscalmente dedotti.

Nel rigo A83, colonna 1, va indicato l'ammontare delle perdite su crediti dell'esercizio, e, in colonna 2, quello delle perdite deducibili ai sensi dell'art. 66 del Tuir, che è comprensivo delle perdite che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.

Nel rigo A84, va indicata la differenza degli importi di rigo A82 e A83.

In ciascuno dei righi A85 e A86 va indicata la quota parte della differenza di rigo A84 che è stata riclassificata a fronte di svalutazioni dirette dei crediti e quella che è stata riclassificata in fondi per rischi su crediti.

Nel rigo A87, colonna 1, va indicato l'importo delle svalutazioni dei crediti, in eccedenza a quelle indicate in colonna 1 del rigo A85, effettuate in sede di bilancio, e, in colonna 2, quello delle svalutazioni dedotte fiscalmente.

Nel rigo A88, colonna 1, va indicato l'importo degli accantonamenti all'apposito fondo di copertura dei rischi su crediti, e, in colonna 2, la parte di essi fiscalmente dedotti.
Si fa presente che la somma degli importi di colonna 2 del rigo A87 e del rigo A88 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo A91 della medesima colonna.

Nel rigo A89 va indicata la somma degli importi dei righi A85 e A87.

Nel rigo A90 va indicata la somma degli importi dei righi A86 e A88.
Si fa presente che la somma degli importi di colonna 2 del rigo A89 e del rigo A90 non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo A91 della medesima colonna.

Nel rigo A91, colonna 1, va indicato il valore dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

Tale valore è assunto:
– al netto dei risconti passivi e al lordo dei ratei attivi calcolati sui crediti stessi;
– al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo d'imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 66.

I medesimi criteri per raccordare i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora.
Al riguardo si precisa che il fondo di copertura per rischi su crediti per interessi di mora non può essere riclassificato per rettificare né direttamente né indirettamente il valore dei crediti diversi da quelli per interessi di mora.

PROSPETTO DEI DATI DI BILANCIO

La compilazione di questo prospetto, comprensivo dei righi da A92 a A97 richiede l'evidenziazione di alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue.

Nella colonna 1 dei righi A92 e A93 va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente all'inizio e alla fine dell'esercizio.

Nella colonna 1 dei righi A94 e A95 va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni immateriali ammortizzabili esistenti, rispettivamente, all'inizio e alla fine dell'esercizio.

Nelle colonne 1 e 2 del rigo A96 va indicato rispettivamente il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali dei beni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 53 del Tuir.

Nella colonna 1 del rigo A97 va indicato l'ammontare delle spese di beni destinati alla rivendita e alla produzione.

Nella colonna 2 del rigo A92 vanno indicati gli altri oneri di produzione e vendita.

Nella colonna 2 del righi A93 e A94 vanno indicati, rispettivamente gli ammortamenti ordinari e quelli anticipati effettuati nell'esercizio, secondo i criteri di cui all'art. 67 del Tuir.
Nella colonna 2 del rigo A95 va indicato l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lettera b), del Tuir.

Nella colonna 2 del rigo A97 va indicato l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettere a), b) e c) del Tuir.

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI PRESUNTIVI DI RICAVI

In questo prospetto, oltre che nel riquadro identificativo, vanno indicati i dati e le notizie necessari per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi nonché per l'applicazione dei coefficienti, approvati con D.P.C.M. 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 4 gennaio 1993. Si ricorda che in base alle disposizioni contenute nell'art. 62-quater, comma 3, del D.L. n. 331 del 1993 i predetti coefficienti sono applicabili anche per il periodo d'imposta 1993.
In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi si applica la pena pecuniaria da una a dodici milioni di lire.
Al riguardo, si fa presente che ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato D.P.C.M. 23 dicembre 1992, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede di determinazione del reddito.
Il metodo di accertamento induttivo basato sui coefficienti presuntivi non si applica nei confronti dei contribuenti che conseguono ricavi di ammontare obiettivamente determinato, quali quelli derivanti dalle attività di:
a) distribuzione e rivendita in base a contratti estimatori, di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
b) distribuzione di carburanti e lubrificanti;
c) rivendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari;
d) affittacamere e gestione di rifugi alpini di cui all'art. 6, commi 9 e 13, della legge n. 217 del 1983, e successive modificazioni.

La non applicabilità dei coefficienti opera nel caso in cui i ricavi di cui all'art. 53 del Tuir derivanti dalle suddette attività siano annotati separatamente ed il loro ammontare risulti non inferiore all'85 per cento dell'importo complessivo dei ricavi conseguiti.
In tal caso i suddetti contribuenti non devono compilare il presente prospetto.

Nel rigo A98, colonne 1, 2 e 3, va indicato in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso, rispettivamente:
– il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno;
– il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1993;
– la spesa di competenza del periodo di imposta sostenuta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario. In tale spesa devono comprendersi gli stipendi, i salari, gli altri compensi in danaro o in natura, i contributi, le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno - con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa - nonchè le partecipazioni agli utili.

Nei righi A99 e A100, colonne 1, 2 e 3, vanno indicati, in riferimento, rispettivamente, ai lavoratori dipendenti a tempo parziale (compresi gli assunti in base a contratti di formazione-lavoro) ed agli apprendisti (soggetti e non ai contributi Inail) che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, gli stessi dati sopra illustrati, richiesti per i lavoratori dipendenti a tempo pieno, riducendo a metà il numero delle giornate retribuite.
Al riguardo si precisa che:
– il numero delle giornate di lavoro retribuite dei lavoratori dipendenti a tempo parziale può essere desunto dal modello 01M relativo al 1993;
– il numero delle giornate di lavoro retribuite degli apprendisti va determinato moltiplicando per 6 il numero delle settimane risultanti dal modello DM10 relativo al 1993.

Alla colonna 4 dei righi A98, A99 e A100 vanno indicati, rispettivamente:
– nel rigo A98, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio ecc.) utilizzata per consentire e agevolare lo svolgimento dell'attività;
– nel rigo A99, la quota parte della spesa già indicata nel rigo A98 sostenuta per l'energia elettrica;
– nel rigo A100, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati anche da parte delle imprese di autotrasporto esclusivamente per la trazione di autoveicoli, di imbarcazioni, ecc.

Gli importi da indicare nella colonna 4 dei predetti righi vanno determinati secondo il criterio di competenza e devono comprendere anche l'IVA afferente i consumi che non sia detraibile.

Nel rigo A101, va indicato:
– nelle colonne 1 e 2, rispettivamente il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, e l'ammontare dei compensi agli stessi attribuiti, di competenza del periodo d'imposta.
– nelle colonne 3 e 4, va indicato, rispettivamente, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa di competenza comprensiva dei contributi.

Nel rigo A102, colonna 1, va indicato l'indice di rotazione del magazzino riferibile alla società. Tale valore si ottiene dal rapporto tra il costo del venduto e la "consistenza media di magazzino" costituita dalla semisomma delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali considerate ai fini della individuazione del "costo del venduto".

Nella colonna 2, va indicato il costo del venduto per gli esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto ovvero, il costo delle materie impiegate per gli esercenti attività di impresa nel settore dell'agricoltura, dell'industria o dell'artigianato. Tale costo si ottiene sommando l'ammontare delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 53 del Tuir - esclusi quelli di cui al comma 1, lett. *c)* dello stesso articolo e le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui al successivo art. 60 - a quello degli acquisti dei menzionati beni effettuati nell'anno, e sottraendo l'ammontare delle relative rimanenze finali.

Nel rigo A103, nella colonna 1, va indicato il costo del venduto per addetto, determinato rapportando il costo del venduto di cui a colonna 2 del rigo A102 al numero delle unità di lavoro, calcolato tenendo conto del numero dei soci e degli associati in partecipazione che apportino lavoro con occupazione prevalente nella società nonché del "numero normalizzato delle unità di lavoro", calcolato dividendo per 312 l'ammontare complessivo delle giornate retribuite e desumibili dai precedenti righi A98, A99 e A100.

Nel rigo A103, colonna 2, va indicato l'ammontare degli "altri costi"; tale ammontare si determina comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al D.P.C.M. 23 dicembre 1992, ed escluso il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, nonchè le esistenze iniziali dei predetti beni, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato, le quote di ammortamento del valore di avviamento e le deduzioni forfetarie delle spese non documentate di cui all'art. 79, comma 7, del Tuir.
Si ricorda che le voci si considerano specificate nelle tabelle allegate al DPCM 23 dicembre 1992 anche quando in corrispondenza del codice di attività relativo al contribuente non compare alcun coefficiente.
Nel caso in cui nelle suddette tabelle compaia la voce "costo del venduto" gli altri costi vanno diminuiti del valore delle esistenze iniziali e degli acquisti.
Le quote di ammortamento, diverse da quella per ammortamento anticipato e da quella per ammortamento del valore di avviamento vanno comprese nel calcolo dell'ammontare degli altri costi anche se si riferiscono a beni tenuti in considerazione nella determinazione del valore dei beni strumentali indicato nel successivo rigo A104, colonna 1.

Nella colonna 3 va indicato il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno.

Nella colonna 4 va indicato l'importo del contributo diretto lavorativo calcolato dal contribuente, nel caso in cui la società abbia conseguito nell'anno 1993 ricavi di ammontare inferiori al limite indicato nell'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Nel rigo A104 devono essere indicati:
– nella colonna 1, in riferimento ai beni strumentali impiegati nell'esercizio delle attività, l'importo complessivo ottenuto sommando:
  1) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
  2) l'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorchè non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;
  3) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.

  Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare di ciascun socio o associato vanno computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso, tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo d'imposta.
– nella colonna 2, i componenti negativi non ordinariamente imputabili al settore o all'attività,il cui ammontare risulti dalle scritture contabili. Possono essere presi in considerazione quali componenti negativi straordinari di reddito idonei a giustificare la produzione di un reddito imponibile inferiore al contributo diretto lavorativo, ad esempio:
  – le perdite di beni di ammontare rilevante che derivano da fatti naturali quali, ad esempio, allagamenti, incendi, etc.;
  – le perdite di beni dovute a furti subiti o a danneggiamenti delle strutture produttive in cui viene esercitata l'attività;
  – le perdite su crediti di entità superiore a quella ordinariamente riscontrabile nel settore o nell'attività;
  – gli interessi passivi di elevato ammontare sostenuti per la effettuazione di investimenti di carattere straordinario.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegata la documentazione comprovante l'ammontare dei suddetti componenti negativi. (Si rinvia a quanto precisato nelle istruzioni comuni ai modelli 750/A, 750/B e 750/C;
– nella colonna 3 il totale dei componenti negativi dedotti in sede di determinazione del reddito d'impresa. Tale importo va determinato computando in luogo delle esistenze iniziali e degli acquisti effettuati nel corso dell'anno il costo del venduto determinato secondo le modalità indicate nelle istruzioni del rigo A102 colonna 2.

I dati richiesti nelle colonne 2 e 3 non vanno indicati nel caso in cui la società abbia conseguito nell'anno 1993 ricavi di ammontare superiore a quelli indicati nell'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

PROSPETTO DEI DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO RELATIVO AGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ

Il presente prospetto deve essere utilizzato per indicare i dati relativi all'attività svolta da ciascun associato in partecipazione che non apporti esclusivamente capitale e nel caso in cui la società abbia conseguito nell'anno 1993 ricavi di ammontare non superiore ai limiti indicati nell'art. 18, comma 1, del D.P.R. n.600 del 1973.
Qualora la società eserciti più attività d'impresa (con distinta annotazione dei ricavi derivanti da ciascuna attività) per ognuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare va compilato un rigo per ognuna delle attività esercitate da ciascun associato.
Nel caso in cui la società non abbia provveduto alla distinta annotazione dei ricavi riferibili alle diverse attività esercitate, nel presente prospetto dovranno essere indicati i dati relativi alla sola attività per la quale è previsto l'importo più elevato nella tabella E contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C.
Il prospetto non va compilato se i dati da indicare per l'anno 1993 sono identici a quelli riportati nell'analogo prospetto compilato per l'anno 1992.

i fini della compilazione dei righi A105 e A106 del prospetto si precisa quanto segue:

Nella colonna 1 deve essere indicato il codice dell'attività svolta in relazione alla categoria di appartenenza rilevabile dalla tabella E contenuta nelle istruzioni comuni ai modelli 750/A, 750/B e 750/C.
Nella colonna 2 deve essere indicato, per ciascun soggetto, l'anno di inizio dell'attività esercitata.
Nella colonna 3 deve essere indicata la causa di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-bis del D.L. n. 384 del 1992, riportando i seguenti valori relativi alle ipotesi di esclusione già elencate nelle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C, contraddistinte dalle lettere di seguito riportate:
1 - per i casi di cui alla lettera *a)*;
2 - per i casi di cui alla lettera *b)*;
3 - per i casi di cui alla lettera *c)*;
4 - per i casi di cui alla lettera *d)*;
5 - per i casi di cui alla lettera *f)*;
6 - per i casi di cui alla lettera *g)*;
7 - per i casi di cui alla lettera *h)*
8 - per i casi di cui alla lettera *i)*;
9 - per gli altri casi.

Per gli associati per i quali trovano applicazione le predette cause di esclusione può non essere compilata la restante parte del prospetto.
Devono invece, completare il presente prospetto e barrare l'apposita casella posta nella seconda sezione del quadro M i soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 62-ter del DL n. 331 del 1993.

Nella colonna 4 deve essere indicato il coefficiente relativo alla localizzazione geografica dell'attività, rilevabile dalla tabella F contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C.
Si ricorda che anche per il 1993 le aree di particolare rilievo urbane ed extra urbane non sono state individuate, essendo stati confermati per tale anno gli stessi criteri di calcolo del contributo applicati per il 1992.
Si precisa che vanno considerate assimilate a quella del commercio ambulante l'attività di pesca, nonché le altre attività svolte senza utilizzazione di locali o aree attrezzate, tranne i depositi o i magazzini.

La colonna 5 deve essere barrata in presenza di invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta.

Nella colonna 6 deve essere indicato, in giorni, il periodo di normale svolgimento dell'attività, pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno.
Il periodo di normale svolgimento dell'attività va determinato con riferimento all'arco temporale nel quale la stessa attività viene svolta dagli operatori economici della specifica area territoriale in cui opera il contribuente.

Nella colonna 7 deve essere indicato il numero dei giorni di effettivo svolgimento dell'attività, indicando 312 se si tratta di attività che riguarda l'intero anno.

Le colonne 8, 9 e 10 devono essere utilizzate in caso di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente. In particolare, nella colonna 8 deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento dell'attività, barrando la colonna 9 se l'attività di lavoro dipendente è svolta a tempo pieno, o la colonna 10 in caso di attività svolta a tempo parziale.

Nella colonna 11 deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di attività produttive di reddito agrario.

Nella colonna 12 deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo diverse da quelle di cui alle colonne da 8 a 11 e nella colonna 13 deve essere indicato l'importo dei redditi relativi a tali altre attività.

Nella colonna 14 deve essere indicato l'ammontare dei ricavi relativi all'attività indicata a colonna 1.

Nella colonna 15 deve indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferita all'attività indicata a colonna 1.
Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegata la documentazione comprovante:
– l'invalidità comportante riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta che può risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
– lo svolgimento di una attività limitata rispetto all'anno ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attività (mediante documentazione ed attestazioni rese da soggetti diversi dal contribuente).

13

MOD 750/B - REDDITI D'IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Generalità

Il presente modello deve essere compilato dalle società di persone esercenti attività commerciali che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir poiché nell'anno 1992 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:
- a lire 360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a lire un miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attività e che non hanno optato per la contabilità ordinaria.

Tale modello deve essere altresì compilato dalle suddette società che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel 1993 e che per detto anno hanno tenuto la contabilità semplificata.
Si ricorda che, ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.
Si fa presente che le società esercenti attività commerciali che si sono avvalse nell'anno 1992 del regime ordinario di determinazione del reddito e sono passate nell'anno 1993 al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare, per la determinazione del reddito relativo all'anno 1993, i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

Il Modello 750/B si compone:

– del riquadro «Dati relativi all'attività»;
– del riquadro «Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati»;
– del riquadro «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi»;
– dei seguenti prospetti:
  1) prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive;
  2) prospetto dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavi.
  3) prospetto dei dati per il calcolo del contributo diretto lavorativo degli associati in partecipazione;

Dati relativi all'attività

Nel riquadro in alto a destra del modello vanno indicati la ragione sociale ed il codice fiscale della società.

Nei righi B1, B2 e B3 vanno indicati solo i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione. Se per l'anno precedente non è stata presentata la dichiarazione tali righi vanno integralmente compilati.

Nel rigo B1 va indicato:

– nel campo 1, la descrizione dell'attività esercitata, individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e contenuta in apposito fascicolo disponibile presso gli uffici finanziari;
– nel campo 2, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attività economiche;
– nel campo 3, il codice di attività secondo la precedente codifica in vigore fino al periodo d'imposta 1990 rilevabile dalla tabella allegata alla presenti istruzioni;
– nel campo 4, l'eventuale subcodice, rilevabile dalla tabella I relativo al codice attività indicato nella colonna 3. Si precisa che se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici, aventi la funzione di individuare più analiticamente l'attività, il contribuente deve indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività; tale indicazione è necessaria ai fini dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e ricavi, approvati con il DPCM 23 dicembre 1992.

In caso di esercizio di più attività i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Nel rigo B2, va indicato:

– nei campi da 1 a 4, il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo.

Se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato, quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi;
– nel campo 5, il numero dei luoghi in cui viene esercitata l'attività;

Nel rigo B3,, il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, vanno indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati

Nei righi da B4 a B11 sono elencati i componenti positivi di reddito.

Nel rigo B4 va indicato l'ammontare dei ricavi di cui all'art.53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalla lett. c) del comma 1 dello stesso articolo (dei quali si deve tener conto per la determinazione dell'utile netto o della perdita netta indicati rispettivamente nei righi B5 o B18).
Ai fini della compilazione dell'apposito spazio del rigo B4, si precisa che lo stesso va utilizzato dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività.
A tale proposito, si fa presente che ai sensi della suddetta legge 730/1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, singoli od associati e dai loro familiari di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività tipicamente agricole (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame) che devono comunque rimanere principali rispetto a quelle agrituristiche. Tali soggetti devono indicare nel rigo B1, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alle attività di agriturismo devono altresì indicare nel rigo B23, esclusivamente, il 75 per cento di detti ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti.

Nel rigo B5 va indicato l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi.

Nel rigo B6 vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora la società intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

– *"Ravvedimento operoso" ai fini penali (art.1, 4° comma, del DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516).*

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi, da cui derivano componenti positivi, nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.
Si rileva che ai sensi dell'art.1, 4° comma, lett. c), del D.L. n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte;

– *"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi*
(art. 55, 4° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Tale norma prevede che se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 del D.P.R. n. 600 del 1973 non siano già state constatate non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, an-

teriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera d), della legge n. 413/91, il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili. In tale caso va utilizzato il rigo B6, mentre gli estremi del versamento vanno indicati nell'apposito rigo B52;

– Adeguamento al contributo diretto lavorativo (art. 9, comma 9, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75).

Il contribuente che non si avvale delle disposizioni di cui all'art. 62-ter, comma 5, del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, può incrementare i ricavi, senza applicazione di sanzioni al fine di adeguare il proprio reddito al contributo diretto lavorativo. A tal fine può essere utilizzato il rigo B6, indicando l'ammontare dei predetti ricavi anche nell'apposito spazio all'interno del rigo;

– Adeguamento ai ricavi determinati in base ai coefficienti presuntivi (art.12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154).

Utilizzando il rigo B6 il contribuente può anche incrementare i ricavi, senza applicazione di sanzioni, per adeguarli alle risultanze dei coefficienti presuntivi di cui al DPCM 23 dicembre 1992 al fine di evitare l'accertamento induttivo previsto dalla norma sopra citata.

Nel rigo B7 va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir, afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi. Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (vedere istruzioni comuni ai Modd. 750/A e 750/B).
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il «prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive».

Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la quota costante evidenziata nel rigo B40.

Va inoltre indicata nello stesso rigo B7 la somma delle quote costanti imputabili al periodo d'imposta 1993 di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Nel rigo B8 va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art.55, comma 1, 3 e 5 del Tuir, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo B7).

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art.53, concorrono a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati conseguiti e nei successivi, ma non oltre il nono.

La scelta del numero di quote costanti in cui i proventi concorrono a formare il reddito, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati conseguiti, compilando il «prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive».
Pertanto, nel presente rigo va indicata la quota costante evidenziata nel rigo B42.

Nel rigo B9 vanno indicati i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del Tuir. Si precisa che il credito d'imposta sui dividendi va indicato nel rigo 02, colonna 4, del Quadro 750/L (vedere in appendice la voce "Crediti d'imposta").

Nel rigo B10 va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1, del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir);
3) opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir).

Si ricorda che le imprese minori che si sono avvalse delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e che a norma dell'art.33, comma 10, della legge stessa, hanno apportato, nella dichiarazione relativa ai redditi 1991, variazioni in aumento alle quantità o ai valori delle rimanenze di cui agli artt. 62 del D.P.R. n. 597 del 1973 e 59 del Tuir, devono far concorrere alla formazione del reddito d'impresa, nella presente dichiarazione, l'importo della terza quota costante dell'ammontare di reddito derivante dalle suddette variazioni o, comunque, la parte residua, nel caso sia cessata l'attività nel presente periodo d'imposta. La predetta quota deve essere indicata nell'apposito spazio del presente rigo B10.
Al riguardo va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio di cui al punto 3), l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.
Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente che ha presentato la dichiarazione fino al 31 dicembre 1999, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla.

Nel rigo B11 vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:

– i proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nel 1992 a titolo di contributi o di liberalità che sono stati accantonati in apposito fondo del passivo, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del Tuir;
– i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o, ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero;
– i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. «strumentali per natura»), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
– gli ammontari accantonati nei fondi di cui agli artt. 70, 71, 72 e 73 del Tuir, indicati nei bilanci dei soggetti in contabilità ordinaria nell'anno 1992, nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel rigo B12 va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da B4 a B11.

Nei righi da B13 a B23 sono elencati i componenti negativi di reddito.

Al riguardo, si fa presente che i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla legge n. 730 del 1985 e che determinano il reddito in misura forfetaria, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 413 del 1991, non devono indicare nei successivi righi i componenti negativi relativi a detta attività in quanto essi vengono dedotti forfetariamente nella misura del 75 per cento dei ricavi derivanti dall'attività medesima, utilizzando l'apposito spazio di rigo B23.

Nel rigo B13 vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1993 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci, prodotti finiti, prodotti in corso di lavorazione, servizi non di durata ultrannuale, nonché quelle relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

Nel rigo B14 va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci.

Nel rigo B15 va indicato il costo per l'acquisizione di servizi, comprese le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir.

In questo rigo vanno altresì indicati i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, nel caso in cui il soggetto abbia scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di competenza, anziché secondo le modalità stabilite nel citato comma 7 (vedere in appendice la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

Si ricorda che non sono deducibili le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni indicati nel comma 8-bis dell'art 67 del Tuir, se non sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa (vedere in appendice la voce "Beni di lusso").

Nel rigo B16 va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare.

– le spese per prestazioni di lavoro dipendente, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili;
– le spese per altre prestazioni di lavoro diverse da quelle di lavoro dipendente (cioé quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.) comprensive dei compensi e delle quote di indennità di fine rapporto maturate nel periodo di imposta.

Per quanto riguarda le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità di fine rapporto spettanti per collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, si osserva che le stesse sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.
Si ricorda che sono ammessi in deduzione i compensi corrisposti nel periodo d'imposta agli amministratori delle società in nome collettivo ed in accom andita semplice, ivi compresi quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili.

Nel rigo B17 vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione e, nell'apposito spazio, la parte di essi spettante agli associati che non apportano esclusivamente capitale (vedere in appendice la voce "Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione").

Nel rigo B18 va indicata la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali.

Nel rigo B19 vanno indicati gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del Tuir.

Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto (vedere in appendice la voce "Deducibilità degli interessi passivi").

Nel rigo B20 vanno indicate le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del Tuir.

Nel rigo B21 va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire. (vedere in appendice la voce "Immobili strumentali relativi all'impresa").

Negli appositi spazi va indicata la quota relativa all'ammortamento anticipato ed al valore di avviamento.

Si fa presente che i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir possono fruire dell'ammortamento anticipato a condizione che l'eccedenza rispetto alla quota di ammortamento ordinario sia indicata nel registro dei beni ammortizzabili (vedere in appendice la voce "Beni di lusso").

Nel rigo B22 vanno indicati i canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio (vedere in appendice la voce "Beni di lusso").

Nel rigo B23 vanno indicate:

– le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria; (vedere in appendice la voce "Imposte indeducibili").
– le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 74 del Tuir le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto; quelle di pubblicità e propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi. Inoltre le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei due successivi mentre le altre spese relative a più esercizi, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:

– l'intero ammontare e/o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
– la quota pari a 1/9 delle spese di rappresentanza;
– la quota imputabile all'esercizio delle spese relative a più esercizi.

Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti;

– la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre i 12 milioni e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire;
– la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi;
– gli altri componenti negativi deducibili quali:
  - le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75 del Tuir;
  - le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter) e c-quater) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate.

Nel rigo B24 va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da B13 a B23.

Nel rigo B25 va effettuata la differenza tra il totale dei componenti positivi, indicato nel rigo B12, ed il totale dei componenti negativi indicato nel rigo B24.

Nel rigo B26 va riportato l'importo di rigo B25. Qualora tale importo risulti di ammontare inferiore a quello del contributo diretto lavorativo, la società può evitare l'iscrizione a ruolo prevista dal comma1 dell'art. 11-bis del decreto-legge n. 384 del 1992 se indica in tale rigo un importo pari all'ammontare del detto contributo diretto lavorativo.
In caso di associazioni in partecipazione in cui gli associati non apportano esclusivamente capitale, il reddito da confrontare con il contributo diretto lavorativo è quello di rigo B25, aumentato degli utili spettanti a detti associati.
Se il reddito di rigo B25, così aumentato, risulta inferiore al contributo diretto lavorativo,nel rigo B26 va indicato, ai fini dell'adeguamento, il contributo diretto lavorativo diminuito degli utili spettanti ai suindicati associati; se, invece, risulta non inferiore, nel rigo B26 va riportato l'importo di B25.
Resta comunque ferma la facoltà per il contribuente, qualora intenda adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo, incrementando i ricavi, di indicare tale incremento nel menzionato rigo B6.
Si ricorda che, per effetto dell'art. 9, comma 9, del D.L. n. 16 del 1993, ai contribuenti che adeguano il reddito - anche mediante integrazione dei ricavi - al contributo diretto lavorativo, non si applica alcuna sanzione ed interesse.

Nel rigo B27 vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalla lettera c-quater) nonché quelle di cui all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370.

Nel rigo B28 va indicata la differenza tra gli importi dei righi B26 e B27.

Nel rigo B29 va indicato l'importo di rigo B28, al netto del 50% del reddito agevolato, nel caso in cui la società ha effettuato investimenti innovativi ed ha fruito della agevolazione prevista dall'art.12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di rigo B28 e il reddito d'impresa dichiarato ai fini delle imposte personali per l'anno 1992.
Il reddito indicato nel presente rigo deve essere riportato nel quadro L, rigo 2, colonna 1.

Riquadro per la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi

L'apposita casella, collocata accanto al titolo del presente riquadro, va barrata nel caso in cui ricorrono le ipotesi di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett. e-bis) del comma 2 dell'art. 115 del Tuir. (vedere in appendice la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor")

Nel rigo B30 va riportato l'ammontare del reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali evidenziato nel rigo B26.

Nel rigo B31 va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, aumentandolo, il reddito ai fini Ilor rispetto a quello determinato ai fini dell'imposta personale, riportato nel rigo B30, tra i quali:
– le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata, in quanto il reddito relativo non è soggetto all'Ilor;
– le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato, in quanto i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'Ilor;
– ogni altro componente reddituale che influenzi in aumento il reddito ai fini Ilor.

Nel rigo B32 va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, riducendolo, il reddito ai fini Ilor rispetto a quello determinato ai fini delle imposte personali, riportato nel rigo B30, tra i quali:
– i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata.
– i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato;
– i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i quali spetta il credito d'imposta e che, in base a quanto dispone l'art. 115, comma 2, del Tuir, sono esclusi dall'imposta locale sui redditi;
– i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, e i redditi agrari di cui all'art. 29 del Tuir in quanto, ai sensi dell'art.17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tali redditi sono esclusi dall'Ilor. In tal caso occorre assumere l'importo corrispondente alla rendita catastale o, in caso di locazione, il reddito effettivo, come determinati in base alle regole stabilite per i redditi fondiari (vedere in appendice la voce "Esclusione dall'Ilor dei redditi degli immobili relativi all'impresa").
– ogni altro componente reddituale che influenzi in diminuzione il reddito ai fini Ilor.

Nel rigo B33 va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini Ilor.
Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più Comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazione fiscale di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione.

Nel rigo B34 va indicato l'ammontare del contributo diretto lavorativo.
Al riguardo, si precisa che l'art. 62, comma 13, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, stabilisce che i redditi d'impresa dei soggetti nei cui confronti trova applicazione la disciplina di cui l'articolo 11-bis del D.L. n. 384 del 1992 sono esclusi dall'Ilor fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato sulla base dei criteri di cui al DPCM 18 dicembre 1992.
Pertanto, qualora venga dichiarato un reddito d'impresa di ammontare superiore al contributo diretto lavorativo lo stesso è escluso dall'Ilor solo per la parte di esso corrispondente al menzionato contributo.

Nel rigo B35 va indicato l'ammontare del reddito di rigo B30, aumentato dell'importo di rigo B31 e diminuito degli importi dei righi B32, B33 e B34. Il risultato di tale operazione costituisce il reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali.

Nel rigo B36 vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art.65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalla lettera c-quater) nonché quelle di cui all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370.

Nel rigo B37 va indicato il totale del reddito d'impresa risultante dalla differenza tra l'importo di rigo B35 e l'ammontare delle erogazioni liberali indicato nel rigo B36.
Si ricorda che i soggetti che beneficiano della deduzione dall'Ilor del contributo diretto lavorativo non possono fruire delle deduzioni previste dall'art. 120 del Tuir.
Possono, invece, continuare a fruire di dette deduzioni i contribuenti esclusi dall'applicazione del contributo diretto lavorativo (vedere il par. "contributo diretto lavorativo " nelle istruzioni comuni ai Modd. 750/A, 750/B e 750/C).

Nel rigo B38 va indicato l'importo di rigo B37, al netto del 50% del reddito agevolato, nel caso in cui l'imprenditore ha effettuato investimenti innovativi ed ha fruito della agevolazione prevista dall'art. 12 del D.L. 12 luglio 1992, n. 333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di rigo B37 e il reddito d'impresa dichiarato ai fini Ilor per l'anno 1992.
L'importo di rigo B38 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi Ilor, nel quadro O, rigo 15 di colonna 2.

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI PRESUNTIVI DI RICAVI

In questo prospetto, olte che nel riquadro identificativo, vanno indicati i dati e le notizie necessari per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi nonchè per l'applicazione dei coefficienti, approvati con D.P.C.M. 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* - serie generale - n. 2 del 4 gennaio 1993.
Si ricorda che in base alle disposizioni contenute nell'art. 62-quater, comma 3, del D.L. n. 331 del 1993, i predetti coefficienti sono applicabili anche per il periodo d'imposta 1993.
In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi si applica la pena pecuniaria da uno a dodici milioni di lire.
Al riguardo, si fa presente che ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato DPCM 23 dicembre 1992, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede di determinazione del reddito.
Il metodo di accertamento induttivo basato sui coefficienti presuntivi non si applica nei confronti dei contribuenti che conseguono ricavi di ammontare obiettivamente determinato, quali quelli derivanti dalle attività di:
a) distribuzione e rivendita in base a contratti estimatori, di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
b) distribuzione di carburanti e lubrificanti;
c) rivendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similiari;
d) affittacamere e gestione di rifugi alpini di cui all'art. 6, commi 9 e 13, della legge n. 217 del 1983, e successive modificazioni.
La non applicabilità dei coefficienti opera nel caso in cui i ricavi di cui all'art. 53 del T.U.I.R. derivanti dalle suddette attività siano annotati separatamente ed il loro ammontare risulti non inferiore all'85 per cento dell'importo complessivo dei ricavi conseguiti.
In tal caso i suddetti contribuenti non devono compilare il presente prospetto.

Nel rigo B43, colonne 1, 2 e 3, va indicato in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso, rispettivamente:
– il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno;
– il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1993;
– la spesa di competenza del periodo di imposta sostenuta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario. In tale spesa devono comprendersi gli stipendi, i salari, gli altri compensi in danaro o in natura, i contributi, le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno - con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa - nonchè le partecipazioni agli utili.

Nei righi B44 e B45, colonne 1, 2 e 3, vanno indicati, in riferimento, rispettivamente, ai lavoratori dipendenti a tempo parziale (com-

presi gli assunti in base a contratti di formazione-lavoro) ed agli apprendisti (soggetti e non ai contributi INAIL) che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, gli stessi dati sopra illustrati, richiesti per i lavoratori dipendenti a tempo pieno, riducendo a metà il numero delle giornate retribuite.
Al riguardo si precisa che:
– il numero delle giornate di lavoro retribuite dei lavoratori dipendenti a tempo parziale può essere desunto dal modello 01M relativo al 1993;
– il numero delle giornate di lavoro retribuite degli apprendisti va determinato moltiplicando per 6 il numero delle settimane risultanti dal modello DM10 relativo al 1993.

Alla colonna 4 dei righi B43, B44 e B45 vanno indicati, rispettivamente:
– nel rigo B43, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio ecc.) utilizzata per consentire e agevolare lo svolgimento dell'attività;
– nel rigo B44, la quota parte della spesa già indicata nel rigo B43 sostenuta per l'energia elettrica;
– nel rigo B45, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati anche da parte delle imprese di autotrasporto esclusivamente per la trazione di autoveicoli, di imbarcazioni, ecc.

Gli importi da indicare nella colonna 4 dei predetti righi vanno determinati secondo il criterio di competenza e devono comprendere anche l'IVA afferente i consumi che non sia detraibile.

Nel rigo B46, va indicato:
– alle colonne 1 e 2, rispettivamente il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, e l'ammontare dei compensi agli stessi attribuiti, di competenza del periodo d'imposta;
– alle colonne 3 e 4, va indicato, rispettivamente, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa di competenza comprensiva dei contributi.

Nel rigo B47 colonna 1, va indicato l'indice di rotazione del magazzino riferibile al contribuente. Tale valore si ottiene dal rapporto tra il costo del venduto e la «consistenza media di magazzino» costituita dalla semisomma delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali considerate ai fini della individuazione del «costo del venduto».

Nella colonna 2 va indicata la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione, senza alcun utilizzo di materiali e impiegando materiali forniti dai committenti.

Nella colonna 3, va indicato il costo del venduto per gli esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto ovvero, il costo delle materie impiegate per gli esercenti attività di impresa nel settore dell'agricoltura, dell'industria o dell'artigianato. Tale costo si ottiene sommando l'ammontare delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 53 del Tuir - esclusi quelli di cui al comma 1, lett. *c)* dello stesso articolo e le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui al successivo art. 60 - a quello degli acquisti dei menzionati beni effettuati nell'anno, e sottraendo l'ammontare delle relative rimanenze finali.

Nel rigo B48, nella colonna 1, va indicato il costo del venduto per addetto, determinato rapportando il costo del venduto di cui a colonna 3 del rigo B47 al numero delle unità di lavoro, calcolato tenendo conto del numero dei soci e degli associati in partecipazione che apportino lavoro con occupazione prevalente nella società e del «numero normalizzato delle unità di lavoro», calcolato dividendo per 312 l'ammontare complessivo delle giornate retribuite e desumibili dai precedenti righi B43, B44 e B45.

Nel rigo B48, colonna 2, va indicato l'ammontare degli «altri costi»; tale ammontare si determina comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al D.P.C.M. 23 dicembre 1992, ed escluso il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, nonchè le esistenze iniziali dei predetti beni, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato, le quote di ammortamento del valore di avviamento e le deduzioni forfetarie delle spese non documentate di cui all'art. 79, comma 7, del Tuir.
Si ricorda che le voci si considerano specificate nelle tabelle allegate al DPCM 23 dicembre 1992 anche quando in corrispondenza del codice di attività relativo al contribuente non compare alcun coefficiente.
Nel caso in cui nelle suddette tabelle compaia la voce «costo del venduto» gli altri costi vanno diminuiti del valore delle esistenze iniziali e degli acquisti.
Le quote di ammortamento, diverse da quella per ammortamento anticipato e da quella per ammortamento del valore di avviamento vanno comprese nel calcolo dell'ammontare degli altri costi anche se si riferiscono a beni tenuti in considerazione nella determinazione del valore dei beni strumentali indicato nel successivo rigo B49, colonna 1.

Nella colonna 3 va indicato il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno.

Nella colonna 4 nel caso in cui la società abbia conseguito nell'anno 1993 ricavi di ammontare inferiore a quelli indicati nell'art. 18 del DPR 29 settembre 1943, n. 600, va indicato l'importo del contributo diretto lavorativo calcolato dal contribuente.

Nel rigo B49 devono essere indicati:
– nella colonna 1, in riferimento ai beni strumentali impiegati nell'esercizio delle attività, l'importo complessivo ottenuto sommando:
1) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, risultante dal registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
2) l'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorchè non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;
3) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.
Nella determinazione del valore dei beni strumentali: non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare di ciascun socio o associato vanno computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso, tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo d'imposta;
– nella colonna 2, i componenti negativi non ordinariamente imputabili al settore o all'attività,il cui ammontare risulti dalle scritture contabili.
Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegata la documentazione comprovante l'ammontare dei suddetti componenti negativi. (Al riguardo si rinvia a quanto precisato nelle istruzioni comuni ai modelli 750/A, 750/B e 750/C);
– nella colonna 3 il totale dei componenti negativi dedotti in sede di determinazione del reddito d'impresa. Tale importo va determinato computando in luogo delle esistenze iniziali e degli acquisti effettuati nel corso dell'anno il costo del venduto determinato secondo le modalità indicate nelle istruzioni al rigo B47 colonna 3.

I dati richiesti nelle colonne 2 e 3 del rigo B49 non vanno indicati nel caso in cui la società o associazione abbia conseguito nell'anno 1993 ricavi di ammontare superiore a quelli indicati nell'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

PROSPETTO DEI DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO RELATIVO AGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ

Il presente prospetto deve essere utilizzato per indicare i dati relativi all'attività svolta da ciascun associato in partecipazione (che non apporti esclusivamente capitale) nel caso in cui la società abbia conseguito nell'anno 1993 ricavi di ammontare non superiore ai limiti indicati nell'art. 18, comma 1, del D.P.R. n.600 del 1973.
Qualora la società eserciti più attività d'impresa, con distinta annotazione dei ricavi derivanti da ciascuna attività, per ognuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare va compilato un rigo per ognuna delle attività esercitate da ciascun associato.
Nel caso in cui la società non abbia provveduto alla distinta annotazione dei ricavi riferibili alle diverse attività esercitate, nel presente prospetto dovranno essere indicati i dati relativi alla sola attività per la quale è previsto

l'importo più elevato nella tabella E contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C.
Il prospetto non va compilato se i dati da indicare per l'anno 1993 sono identici a quelli riportati nell'analogo prospetto compilato per l'anno 1992.
Ai fini della compilazione dei righi B50 e B51 del prospetto si precisa quanto segue:

Nella colonna 1 deve essere indicato il codice dell'attività svolta in relazione alla categoria di appartenenza rilevabile dalla tabella E contenuta nelle istruzioni comuni ai modelli 750/A, 750/B e 750/C.

Nella colonna 2 deve essere indicato, per ciascun soggetto, l'anno di inizio dell'attività esercitata.

Nella colonna 3 deve essere indicata la causa di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-bis del D.L. n. 384 del 1992, riportando i seguenti valori relativi alle ipotesi di esclusione già elencate nel paragrafo 2.2 delle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C, contraddistinte dalle lettere di seguito riportate:
1 - per i casi di cui alla lettera *a)*;
2 - per i casi di cui alla lettera *b)*;
3 - per i casi di cui alla lettera *c)*;
4 - per i casi di cui alla lettera *d)*;
5 - per i casi di cui alla lettera *f)*;
6 - per i casi di cui alla lettera *g)*;
7 - per i casi di cui alla lettera *h)*;
8 - per i casi di cui alla lettera *i)*;
9 - per gli altri casi.

Per gli associati per i quali trovano applicazione le predette cause di esclusione di cui alla colonna 3, può non essere compilata la restante parte del prospetto.
Il presente prospetto deve essere invece compilato per gli associati delle società che barrano l'apposita casella posta nella seconda sezione del quadro M per avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 62-ter, comma 5, del D.L. n. 331 del 1993.

Nella colonna 4 deve essere indicato il coefficiente relativo alla localizzazione geografica dell'attività, rilevabile dalla tabella F contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C.
Si ricorda che anche per il 1993 le aree di particolare rilievo urbane ed extra urbane non sono state individuate, essendo stati confermati per tale anno gli stessi criteri di calcolo del contributo applicati per il 1992.
Si precisa che vanno considerate assimilate a quella del commercio ambulante l'attività di pesca nonché le altre attività svolte senza utilizzazione di locali o aree attrezzate, tranne i depositi o i magazzini.

La colonna 5 deve essere barrata in presenza di invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta.

Nella colonna 6 deve essere indicato, in giorni, il periodo di normale svolgimento dell'attività, pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno.
Il periodo di normale svolgimento dell'attività va determinato con riferimento all'arco temporale nel quale la stessa attività viene svolta dagli operatori economici della specifica area territoritoriale in cui opera il contribuente.

Nella colonna 7 deve essere indicato il numero dei giorni di effettivo svolgimento dell'attività, indicando 312 se si tratta di attività che riguarda l'intero anno.

Le colonne 8, 9 e 10 devono essere utilizzate in caso di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente. In particolare, nella colonna 8 deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento dell'attività, barrando la colonna 9 se l'attività di lavoro dipendente è svolta a tempo pieno, o la colonna 10 in caso di attività svolta a tempo parziale.

Nella colonna 11 deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di attività produttive di reddito agrario.

Nella colonna 12 deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo diverse da quelle di cui alle colonne da 8 a 11 e nella colonna 13 deve essere indicato l'importo dei redditi relativi a tali altre attività.

Nella colonna 14 deve essere indicato l'ammontare dei ricavi relativi all'attività indicata a colonna 1.

Nella colonna 15 deve essere indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferita all'attività indicata a colonna 1.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegata la documentazione comprovante:
– l'invalidità comportante riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta che può risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
– lo svolgimento di una attività limitata rispetto all'anno ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attività (mediante documentazione ed attestazioni rese da soggetti diversi dal contribuente).

14

MOD. 750/C REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

GENERALITÀ

Il Modello 750/C deve essere utilizzato dalle società semplici o dalle associazioni tra artisti e professionisti per dichiarare i redditi di lavoro autonomo prodotti nell'anno 1993.
Il modello è stato predisposto tenendo conto della disciplina prevista dagli artt. 49 e 50 del Tuir.
In caso di esercizio abituale di più attività artistiche e/o professionali va compilato un unico Mod. 750/C, con la indicazione dei dati complessivi.

Il Modello 750/C è suddiviso in tre riquadri, ciascuno riguardante rispettivamente i dati relativi all'attività, la determinazione del reddito da imputare ai singoli soci o associati, il prospetto dei dati rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavi.

Nel riquadro in alto a destra del modello vanno indicati la ragione sociale e il codice fiscale della società o associazione.

Dati relativi all'attività

Questo riquadro va compilato solo se il contribuente non ha presentato per il periodo d'imposta 1992 il Mod. 750/C ovvero se i dati sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente. In tale ultima ipotesi vanno indicati i soli dati variati.

Nel rigo C1 va indicato:
– nel campo 1 la descrizione dell'attività esercitata secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e contenuta in appositi fascicoli reperibili presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria;
– nel campo 2 il codice di attività desumibile dalla citata classificazione delle attività economiche;
– nel campo 3 il codice di attività secondo la preesistente codifica;
– nel campo 4 l'eventuale sub-codice relativo al codice di attività indicato nel campo 3. Si precisa che se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più sub-codici, il contribuente deve indicare il sub-codice più idoneo ad individuare la propria attività. I codici di attività da riportare nel campo 3 e l'eventuale sub-codice da riportare nel campo 4 sono desumibili dalle apposite tabelle allegate alle presenti "istruzioni".

In caso di esercizio di più attività i codici vanno indicati con riferimento alla attività prevalente, cioè a quella da cui deriva la maggiore entità dei compensi.
Per le associazioni tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni nel cui ambito operano associati esercenti attività contraddistinte da codici diversi si considera attività prevalente quella svolta dall'associato o dagli associati ai quali è imputata la maggior entità di reddito.

Nel rigo C2 va indicato il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo. Se l'attività è svolta in più luoghi, deve essere indicato quello in cui sono stati conseguiti i maggiori compensi e nel campo 5 va indicato il numero complessivo dei luoghi in cui è svolta l'attività.

Nel rigo C3 deve essere indicato il luogo ove sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono presso terzi devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati

Nel rigo C4 va dichiarato l'ammontare lordo complessivo:
– dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'iva, derivanti da attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero. I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti a carico del soggetto che li corrisponde;
– degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento (vedere in appendice la voce "Interessi");

– dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da indennità permanenti o da morte, (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel rigo C5 vanno dichiarati i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

– *"Ravvedimento operoso" ai fini penali*
(art.1, 4° comma, del DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516).

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione dei compensi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili, ovvero che i dati delle operazioni risultano da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i compensi non annotati risultano altresì compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultano da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente, ai fini della non punibilità, che i compensi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Occorre inoltre che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i compensi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata o che siano iniziate ispezioni o verifiche.
Si rileva che ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lettera c), del D.L. n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

– *"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi*
(Art.55, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

Tale norma prevede che se i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificatamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi, e sempreché le violazione previste dall'art. 51 del D.P.R. n. 600 del 1973 non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 413/91 il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei compensi non annotati nelle scritture contabili.
In tal caso va utilizzato il rigo C5 e gli estremi del versamento vanno indicati nel rigo C23;

– *Adeguamento al contributo diretto lavorativo*
(Art. 9, comma 9, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75)

Il contribuente che non si avvale delle disposizioni di cui all'art. 62-ter, comma 5, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, può incrementare i compensi senza applicazione di sanzioni al fine di adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo. A tal fine deve essere utilizzato il rigo C5 indicando l'ammontare dei predetti compensi anche nell'apposito spazio all'interno del rigo.
Per ciò che riguarda la nuova disciplina del contributo diretto lavorativo si fa rinvio alle apposite istruzioni.

– *Adeguamento ai coefficienti presuntivi*
(Art. 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154)

Utilizzando il rigo C5, il contribuente può anche incrementare senza applicazione di sanzioni, i compensi per adeguarli alle risultanze dei coefficienti presuntivi di cui al D.C.P.M. 23 dicembre 1992 al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui alla citata norma.

Nel rigo C6 va riportata la somma dei compensi e proventi dei righi C4 e C5.

Nel rigo C7 vanno indicate:
– le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire,ovvero il 50 per cento di detta spesa se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del socio o dell'associato;
– l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29.11.74 per i beni acquistati prima dell'1.1.1989, e dal D.M. 31.12.1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente (vedere in appendice la voce "Ammortamento beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni");
– il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni e soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
– il 50 per cento della quota di ammortamento del costo di motocicli, con motore di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, limitatamente ad un solo automezzo per ciascun socio o associato (vedere in appendice la voce "Ammortamento beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni").

Nel rigo C8 vanno indicati:
– l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali;
– l'ammontare delle indennità per cessazione di rapporti di lavoro dipendente corrisposte nell'anno per la sola parte non coperta da precedenti accantonamenti, nonchè l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
– le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo di imposta e quelle relative a collaboratori che prestano la propria attività in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Dette quote debbono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione;
– i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;
– l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per servizi resi alla società semplice o associazione dichiarante in relazione all'esercizio della attività artistica o professionale.

Nel rigo C9 vanno indicati:
– i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo di imposta per i beni mobili strumentali, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. del 29.11.1974 per i contratti stipulati prima dell'1.1.1989, e dal D.M. 31.12.1988 per quelli stipulati successivamente a tale data;
– il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria o il 50 per cento dei canoni di noleggio per i beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato;
– l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione;
– la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria;
– il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione ed all'uso personale o familiare del socio o associato ed utilizzato in base ad un contratto di locazione finanziaria o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
– il 50 per cento del canone di locazione finanziaria o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
– il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per i motocicli con motore di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, e le autovetture o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, limitatamente ad un solo automezzo per ciascun socio o associato (vedere in appendice la voce "Locazione finanziaria").

Nel rigo C10 va indicato l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo di imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

Nel rigo C11 va indicato l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e

idoneamente documentate per un'importo complessivo non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi indicati nel rigo C6. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel rigo C12 va indicato l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute ed idoneamente documentate per un'importo complessivo non superiore all'1% dell'ammontare dei compensi indicati nel rigo C6. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione dei beni destinati ad essere ceduti gratuitamente. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel rigo C13 va indicato il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionali, ivi comprese quelle eventualmente sostenute per viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.

Nel rigo C14 vanno indicate:
- il 50 per cento delle spese d'impiego e manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641;
- il 50 per cento delle spese d'impiego e manutenzione di motocicli, con motore di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, e delle autovetture o autoveicoli, con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel non superiore a 2.500 centimetri cubici, limitatamente ad un solo automezzo per ciascun socio o associato;
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del socio o associato ed utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- le spese per servizi e manutenzione ordinaria dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione;
- il 50 per cento delle spese per servizi e manutenzione ordinaria dell'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzato in base a contratto di locazione o di locazione finanziaria;
- l'ammontare di ogni altra spesa, ivi inclusi i premi di assicurazioni per rischi professionali, inerenti all'attività professionale o artistica, effettivamente sostenuta e debitamente documentata, tenendo presente che se trattasi di spesa afferente a beni o servizi utilizzati promiscuamente è deducibile nella misura del 50 per cento.

Nel rigo C15 va riportato il totale delle spese sommando gli importi da rigo C7 a rigo C14.

Nel rigo C16 va riportata la differenza tra l'importo di rigo C6 e quello di rigo C15.

Nel rigo C17 va riportato l'importo del rigo C16. Qualora tale importo risulti di ammontare inferiore a quello del contributo diretto lavorativo, la società o associazione può evitare l'iscrizione a ruolo prevista dal comma 1 dell'art. 11-bis del D.L. n.384 del 1992 se indica in tale rigo un importo pari all'ammontare del detto contributo diretto lavorativo.
Resta comunque ferma la facoltà per la società o associazione, qualora intenda adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo incrementando i compensi, di indicare tale incremento nel menzionato rigo C5.
Si ricorda che, per effetto dell'art. 9, comma 9, del D.L. n. 16 del 1993, ai contribuenti che adeguano il reddito – anche mediante integrazione dei compensi – al contributo diretto lavorativo, non si applica alcuna sanzione ed interesse.
L'importo di rigo 17 va riportato nel quadro L, rigo 3, colonna 1.

PROSPETTO DEI DATI RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI PRESUNTIVI

In questo prospetto, oltre che nel riquadro dei dati relativi all'attività, vanno indicati i dati e le notizie necessari per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi nonchè per l'applicazione dei coefficienti, approvati con DPCM 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.2 del 4 gennaio 1993.
Si ricorda che in base alle disposizioni contenute nell'art. 62-quater, comma 3 del D.L. n. 331 del 1993, i predetti coefficienti sono applicabili anche per il periodo d'imposta 1993.
In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi si applica la pena pecuniaria da 1 a 12 milioni di lire.
Al riguardo, si fa presente che, ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato DPCM 23 dicembre 1992, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede di determinazione del reddito.

Nel rigo C18 vanno indicati:
- nella colonna 1, in relazione ai beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'arte o professione, l'importo complessivo ottenuto sommando:
  1 – il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art.50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
  2 – l'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorchè non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi a beni acquistati in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;
  3 – il valore normale, al momento della immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali va computato: il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione ed all'uso personale o familiare dei soci o associati vanno computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo di imposta;
- nella colonna 2, va indicato l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive anche di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel, ecc.).

Nel rigo C19, colonne 1, 2 e 3, va indicato, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, (indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso) rispettivamente:
- il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno;
- il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1993;
- la spesa sostenuta nel periodo d'imposta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario.

Nel rigo C19, colonna 4, deve essere indicata la spesa sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di energia elettrica.

Nel rigo C20, colonne 1, 2 e 3, vanno indicati, in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale (compresi gli assunti in base ai contratti di formazione – lavoro), gli stessi dati richiesti per i lavoratori a tempo pieno, riducendo a metà il numero delle giornate retribuite. Si precisa che il numero delle giornate di lavoro retribuite dei lavoratori dipendenti a tempo parziale può essere desunto dal modello 01M relativo al 1993.

Nel rigo C20, colonna 4, va indicata la spesa sostenuta nel periodo di imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.
Si ricorda che le spese indicate nel rigo 18, colonna 2, e nei righi 19 e 20 colonna 4 vanno assunte a lordo dell'IVA non detraibile.

Nel rigo C21, colonne 1, e 2, va indicato, rispettivamente, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno e l'ammontare dei compensi agli stessi corrisposti nel periodo di imposta.

Nel rigo C21, colonne 3 e 4, va indicato relativamente a tutti gli addetti, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa sostenuta comprensiva dei contributi.

Nel rigo C21, colonna 5, va indicato l'ammontare di tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al DPCM 23 dicembre 1992.
I dati richiesti nel rigo C22, colonne 1 e 2 non vanno indicati nel caso in cui la società o associazione abbia percepito nell'anno 1993 compensi per un ammontare superiore a lire 360.000.000 in caso contrario, va indicato nella colonna 1, l'importo del contributo diretto lavorativo calcolato dalla società od associazione e nella colonna 2, i componenti negativi non ordinariamente imputabili al settore o attività che devono risultare da apposita documentazione allegata alla dichiarazione.
Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia a quanto precisato nelle istruzioni comuni ai Mod. 750/A, 750/B e 750/C.

Nella colonna 3, vanno indicati il numero dei giorni di esercizio dell'attività, se iniziata o cessata nell'anno.

Nel rigo C23, vanno indicati gli estremi del versamento del 5% dei compensi non annotati nelle scritture contabili effettuato presso il concessionario della riscossione ai fini del ravvedimento operoso amministrativo.

15

Mod. 750/D - REDDITI DEI TERRENI

Il presente modello va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni, e deve essere compilato:

a) dalle società che possiedono, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita;

b) dalle società affittuarie di fondi nei quali esercitano l'attività agricola (questi soggetti devono compilare il quadro limitatamente ai campi relativi al reddito agrario). Le società affittuarie devono dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

Per quanto riguarda le attività considerate agricole vedere in appendice la voce "Attività agricole".

I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo. Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, tali redditi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali.

Se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, per la determinazione del reddito consultare in appendice la voce "Variazioni di coltura dei terreni".

Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedere in appendice la voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".

Non danno luogo a reddito dominicale ed a reddito agrario e non vanno pertanto dichiarati:

– i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
– i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di attività commerciali da parte del possessore;
– i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione.Per fruire della predetta agevolazione, tale circostanza deve essere denunciata all'Ufficio finanziario entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati utilizzando il Mod. 750/H.

In ordine alla compilazione del presente modello si precisa che se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno vanno riportate direttamente nel rigo D44, colonne 2 e 4, gli importi indicati ai fini delle imposte personali nei righi 04 e 05 del quadro 750/L dello scorso anno.

ATTENZIONE
Si considerano variati i dati dei terreni che non corrispondono più a quelli indicati nel foglio 5 della dichiarazione dei terreni e fabbricati presentata per l'anno precedente.

Se si sono, invece, verificate variazioni rispetto a quanto indicato nella precedente dichiarazione, compilare il quadro secondo le seguenti modalità, tenendo presente che per i terreni che non hanno subito variazioni è sufficiente indicare solo la quota spettante del reddito dominicale e del reddito agrario (colonne 2 e 4).

Ogni terreno od ogni gruppo di terreni di una stessa partita catastale va dichiarato utilizzando un singolo rigo del quadro.

Nelle colonne 1 e 3 indicare rispettivamente il reddito dominicale e agrario di ciascun terreno.

Nelle colonne 2 e 4 indicare rispettivamente la quota di reddito dominicale ed agrario spettante sulla base del periodo e della percentuale di possesso.

La colonna 5 deve essere compilata per indicare taluni casi particolari:

– terreni concessi in affitto e soggetti a regimi legali di determinazione del canone (indicare il codice 1);
– mancata coltivazione (indicare il codice 2);
– perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto (indicare il codice 3).

In presenza dei casi particolari sopra descritti vedere in appendice la voce "Riduzione del reddito dei terreni" che contiene anche precisazioni in ordine alle modalità di compilazione delle colonne 2 e 4.

Al rigo D44 indicare l'importo complessivo dei redditi dominicale ed agrari dei terreni indicati nei righi da D1 a D43

Ai soggetti obbligati alla installazione del registratore di cassa dal 1° gennaio 1993 compete un credito di imposta da indicare al rigo 04 colonna 5 del quadro 750/L pari al 40 per cento del prezzo unitario di acquisto (o del canone annuo di locazione pagato in ciascun periodo d'imposta) non eccedente i due milioni.

Le ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dall'Unire quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere riportate al rigo O4, colonna 2 del Quadro L.

16

MOD. 750/D1 - REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

Questo modello va compilato per la dichiarazione del reddito derivante dall'attività di allevamento di animali.eccedente il limite di cui alla lett. *b)* del comma 2 dell'art. 29, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del Tuir.

In base a tale norma il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.

Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 26 gennaio 1993, nel quale sono stabiliti:

– il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
– il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività va effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto ministeriale che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

Per esigenze di semplificazione, nel presente modello 750/D1 è stato predisposto un prospetto di calcolo desunto dalle predette tabelle al fine di rendere omogenei i dati relativi a terreni appartenenti a diverse fasce di qualità e ad animali di diversa specie; ciò attraverso un processo di normalizzazione ad unità base di riferimento.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, indipendentemente dal regime di contabilità nel quale già si collocano (ordinaria o semplificata), purchè in possesso dei seguenti requisiti:

– che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;
– che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al D.M. 26 gennaio 1993.

Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi modelli relativi al reddito di impresa.

Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 non è esclusivo in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro 750/A oppure 750/B, senza utilizzare il quadro 750/D1.

In ordine alla compilazione del presente modello si precisa che le sezioni I e II contengono gli schemi di normalizzazione desunti dalle tabelle 2 e 3 allegate al citato D.M., il cui utilizzo consente di ovviare alle difficoltà di calcolo in presenza di allevamenti esercitati su terreni appartenenti a diverse fasce di qualità.

Nella sezione I vanno indicati i redditi agrari riportati distintamente per fasce di qualità e, attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A).

Nella sezione II va indicato il numero di capi allevati per ciascuna specie e, attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunto come base, (totale B).

Per determinare il reddito ai sensi dell'art. 78 si deve sviluppare nella sezione III il seguente calcolo:

a) il reddito agrario normalizzato alla VI fascia (totale A) va moltiplicato per il valore 372,4, coefficiente che esprime la quantità di capi della specie presa a base (piccioni e altri

Ivolatili) allevabili nella VI fascia entro il limite dell'art. 29, per 100.000 lire di R.A.; tale valore, rapporto a 100.000, dà il numero di capi allevabili (colonna 2 del rigo D1 45) entro il predetto limite;

b) eseguendo la differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata (totale B) e quello dei capi allevabili entro i predetti limiti (colonna 2 del rigo D1 45), si ha il numero dei capi eccedenti, espresso in unità base di allevamento (colonna 3 del rigo D1 45);

c) il numero dei capi allevati in eccedenza (colonna 3 del rigo D1 45) va moltiplicato per 66,66, che è la risultante del prodotto tra 33,33, che costituisce il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente nella specie base (tabella 3, colonna d), e 2, che è il coefficiente moltiplicatore previsto dal D.M. 26 gennaio 1993.

Il reddito così determinato concorre, come componente del reddito d'impresa, nel Mod. 750/A, se la società esercita altre attività per le quali si rende necessaria la compilazione di detto Mod. 750/A. Quando, invece la società fruisce del regime di contabilità semplificata, il reddito di allevamento eccedente i limiti di cui all'art. 29, va riportato direttamente nel quadro 750/L, rigo 05.

Si fa presente che nel caso in cui ricorrono le condizioni di esclusione dall' Ilor di cui all'art. 115, comma 2, lettera e-bis), il contribuente dovrà barrare l'apposita casella posta nel riquadro relativo alla determinazione del reddito ai fini Ilor. Per maggiori informazioni al riguardo consultare in appendice la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor".

Al di fuori delle ipotesi di esclusione dall'Ilor, si precisa, ai fini della determinazione dell'imponibile Ilor, che il reddito di allevamento risultante dal rigo D1/45 colonna 5, va indicato nel rigo D1/46, dal quale si deducono i redditi esenti ai fini dell'Ilor indicati nel rigo D1/47 per i quali deve essere compilato l'apposito prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nella quarta pagina del mod. 750/fondamentale.

Nel rigo D1/48 va indicato il reddito netto risultante dalla suddetta differenza che va riportato nel quadro O, rigo 16 colonna 2.

17 MOD 750/E - REDDITI DEI FABBRICATI

Il presente modello va utilizzato per dichiarare i redditi dei fabbricati posseduti nel periodo d'imposta 1993 e deve essere compilato dalle società che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano; pertanto, in presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane nonché dai fabbricati situati all'estero non deve essere compilato questo modello bensì il mod. 750/H.

ATTENZIONE
Le unità immobiliari di proprietà condominiale cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale (quali i locali per la portineria, per l'alloggio del portiere e per altri servizi in comune ed esclusi, ad esempio, i negozi), dal singolo condomino devono essere dichiarate solo se la quota di reddito di propria spettanza è di importo superiore a lire 50.000.

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate:

- le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli; al riguardo vedere in appendice la voce "Costruzioni rurali";
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno.

Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati in questo modello. Per maggiori informazioni consultare in appendice la voce "Immobili relativi alle imprese".

In ordine alla compilazione del presente modello si precisa che se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno, va riportato direttamente nella colonna 7 del rigo E44 l'importo indicato ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG nel rigo 7 del mod. 750/L dello scorso anno.

ATTENZIONE
I dati dei fabbricati si considerano variati se il reddito imponibile da esporre nella colonna 7 è diverso da quello indicato nel corrispondente campo 9 della pagina 6 della dichiarazione dei terreni e dei fabbricati (dichiarazione ICI) presentata nell'anno 1993, ad esempio in conseguenza di variazione della quota e del periodo di possesso conseguenti ad acquisti e vendite avvenuti nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o venir meno di agevolazioni (ad es. immobili in ristrutturazione).

Se si sono, invece, verificate variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno, compilare il quadro secondo le modalità di seguito riportate, tenendo presente, che per le unità immobiliari che non hanno subito variazioni è sufficiente compilare solo la colonna 7.

Nella colonna 1 va indicato la rendita catastale tenendo conto delle eventuali variazioni conseguenti all'esito favorevole dei ricorsi presentati dai Comuni compresi nell'elenco allegato alle presenti istruzioni.

Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta.

In caso di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in appendice la voce "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico".

Nella colonna 2, va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto l'anno).

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella colonna 3, va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100% per l'intero). Se la percentuale di possesso è variata nel corso dell'anno indicare la percentuale media di possesso.

La colonna 4, va utilizzata se il fabbricato è dato in locazione.

Si precisa che va indicato l'85% del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75% del canone). L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone). L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

Nel caso in cui il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Nella colonna 5, vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:

- 1 unità immobiliare tenuta a disposizione della società o associazione per la quale si applica l'aumento di un terzo (vedere in appendice la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione" ;
- 2 unità immobiliare locata;
- 3 unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone;
- 4 unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

Nella colonna 6 va evidenziato, il seguente caso particolare, riportando il codice 1:
fabbricati distrutti o inagibili a seguito di eventi sismici, ed esclusi per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);

Nella colonna 7, va indicata la quota di reddito imponibile in relazione al periodo e alla percentuale di possesso del dichiarante calcolata come segue.

Se la società è l'unica proprietaria per tutto l'anno, nella colonna 7 indicare:

- l'importo di colonna 1, se il fabbricato non è affittato o non è tenuto a disposizione, codice 4, nel campo "Utilizzo" di col. 5);
- l'importo di colonna 1, maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 1, nel campo «Utilizzo" di col. 5);
- il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello del reddito effettivo di colonna 4, se il fabbricato è affittato (codice 2 nel campo "Utilizzo" di col. 5);
- il reddito effettivo di colonna 4, se il fabbricato è affittato in regime legale di determinazione del canone (codice 3 nel campo "Utilizzo" di col. 5).

Se la società non è l'unica proprietaria o non ha posseduto il fabbricato per l'intero anno nella colonna 7 va indicato il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:

- se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 2 e 3) diviso 365;

- se il reddito del fabbricato è determinato in base al reddito effettivo quest'ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso.

Nel rigo E44 riportare il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei righi da E1 a E44, colonna 7.

18

MOD. 750/F - REDDITI DI CAPITALE

Questo modello deve essere compilato dalle società o associazioni che nel corso dell'anno hanno percepito i redditi di capitale indicati nei righi da F1 a F12, ad esclusione delle società esercenti attività commerciali.
Il quadro è stato predisposto tenendo conto anche delle modifiche normative introdotte dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, in base alle quali è stata stabilita:
– l'imponibilità degli interessi percepiti a decorrere dal 30 dicembre 1993, diversi da quelli:
  a) derivanti da rapporti di mutuo, di deposito e di conto corrente;
  b) relativi ad obbligazioni e titoli similari;
  c) derivanti da altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari;
  d) aventi natura compensativa;
– una revisione della disciplina riguardante la determinazione dell'utile da partecipazione in società ed enti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante e di liquidazione, anche concorsuale, di società. Non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Nei righi da F1 a F4 devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti — commerciali e non commerciali — aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) di ogni tipo, ivi inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e sia le somme che, in forza di alcune convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vengono corrisposte, in relazione ai dividendi percepiti, a titolo di credito d'imposta (come previsto, ad esempio, dalle convenzioni stipulate con la Francia ed il Regno Unito) ovvero di maggiorazione di conguaglio (come previsto, ad esempio, dalle convenzioni stipulate con la Germania, la Francia ed i Paesi Bassi).
Costituiscono altresì *utili* le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.
Per quanto concerne il *credito d'imposta* sui dividendi si precisa che:
a) il credito compete nella misura dei *nove sedicesimi* (pari al 56,25 per cento) degli utili che concorrono alla formazione del reddito complessivo dei soci o partecipanti nel caso in cui la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 nonché, nel caso in cui trattasi di partecipazioni in enti commerciali di cui all'art. 87, lett. *b)*, del Tuir, quando la delibera è stata adottata dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
b) il credito compete nella misura di *un terzo* degli utili riscossi se la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983;
c) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili riscossi, se derivano dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29-12-1990, n. 408;
d) il credito d'imposta *non compete*:
  - per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. *b)*, del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
  - per gli utili distribuiti da società estere non residenti nonché per le altre somme o proventi che il contribuente è tenuto a dichiarare in relazione a detti utili, secondo le precisazioni già fornite;
  - per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
  - per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Nel rigo F1 devono essere indicati, secondo i chiarimenti già forniti, gli utili relativamente ai quali compete il *credito di imposta* nella misura di *nove sedicesimi*. Pertanto, a *colonna 1* vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; a *colonna 2* l'ammontare del credito d'imposta; a *colonna 3* l'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta.

Nel rigo F2 devono essere indicati, secondo i chiarimenti già forniti, gli utili relativamente ai quali compete il *credito d'imposta* nella misura di *un terzo*. Pertanto, a *colonna 1* vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite, a *colonna 2* l'ammontare del credito d'imposta; a *colonna 3* l'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta.

Nel rigo F3 devono essere indicati, secondo i chiarimenti già forniti, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento. Pertanto, a *colonna 1* vanno riportati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; a *colonna 2* l'ammontare del credito d'imposta; a *colonna 3* l'importo delle ritenute d'acconto operate dal sostituto d'imposta.

Nel rigo F4 devono essere indicati, secondo i chiarimenti già forniti, gli utili relativamente ai quali *non compete il credito d'imposta*. Pertanto, a *colonna 1* vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; a *colonna 3* l'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta.

Nel rigo F5, *colonna 1*, va indicata la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 87, comma 1, del Tuir spetta limitatamente alla parte dell'utile, indicato nel rigo F1, proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle costituite con sovraprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale, anche se imputate a capitale. Nella *colonna 3* vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Nel rigo F6 vanno indicati gli interessi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti). Al riguardo si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è stata determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Nel rigo F7 vanno indicate le rendite perpetue, dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, ovvero imposte quali oneri al donatario (art. 1861 codice civile); nonché le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 codice civile). Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Nel rigo F8 vanno indicati i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (ipoteche, pegni) assunte in favore di terzi. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Nel rigo F9 vanno indicati nella colonna 1, gli utili, al lordo delle ritenute, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro. Trattandosi di reddito di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante. Nello stesso rigo F9 vanno, altresì, indicati gli utili derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 del codice civile e cioè gli utili derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite e sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Attesa la natura di reddito di capitale sancita per gli altri rapporti di partecipazione agli utili ed alle perdite testè considerati, l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa non può essere dedotta dal reddito complessivo del partecipante. Le ritenute subite vanno indicate a colonna 3.

Nel rigo F10, colonna 1, vanno indicati gli utili corrisposti ai mandanti e fiducianti ed ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Nel rigo F11, colonna 1, vanno dichiarati gli altri interessi diversi da quelli sopra esaminati, non aventi natura compensativa, percepiti dal 30 dicembre 1993, ed ogni altro pro-

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

Prima fascia:
Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

Seconda fascia:
Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

Terza fascia:
Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

Quarta fascia:
Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

Quinta fascia:
Canneto
Cappereto
Noccioleto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

Sesta fascia:
Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A. $\frac{c}{a} \times 100.000$	Numero capi tassabili ex art. 29 del T.U.I.R. per L. 100.000 di R.A. (d × 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	100.000	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	85.000	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	15.000	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	180.000	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	45.000	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	1.450.000	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere consumo annuale	(A) CAPI ALLEVABILI PER ETTARO E PER ANNO (2) — Fasce di qualità						(B) CAPI CORRISPONDENTI A L. 100.000 DI R.A. — Fasce di qualità						(C) CAPI TASSABILI EX ART. 28 PER L. 100.000 DI R.A. — Fasce di qualità						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			R.A. 100.000 1	R.A. 85.000 2	R.A. 15.000 3	R.A. 180.000 4	R.A. 45.000 5	R.A. 1.450.000 6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione	—	3.500	3,00	1,46	0,30	1,28	0,28	0,77	3,00	1,72	2,00	0,71	0,62	0,05	12,00	6,88	8,00	2,84	2,49	0,20	58219,18
Vitelloni	—	2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,28	5,00	2,86	3,33	1,19	1,07	0,09	20,00	11,44	13,32	4,76	4,28	0,36	34979,42
Manze	—	1.200	8,75	4,25	0,87	3,75	0,83	2,25	8,75	5,00	5,80	2,08	1,84	0,16	35,00	20,00	23,20	8,32	7,36	0,64	20000,00
Vitelli	6 mesi	1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	21,00	12,00	14,00	5,00	4,44	0,37	84,00	48,00	56,00	20,00	17,76	1,48	8333,33
Suini da riproduzione	—	1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	7,50	4,28	5,00	1,78	1,58	0,13	30,00	17,12	20,00	7,12	6,32	0,52	23361,66
Suinetti	3 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	262,50	150,00	175,00	62,50	56,56	4,66	1050,00	600,00	700,00	250,00	222,24	18,64	666,67
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	17,50	10,00	11,67	4,17	3,71	0,31	70,00	40,00	46,68	16,68	14,84	1,24	10000,00
Polli e fagiani da riproduzione	—	59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	177,97	101,69	118,67	42,37	37,67	3,16	711,88	406,76	474,68	169,48	150,68	12,64	983,34
Galline ovaiole	—	37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	283,78	162,16	189,20	67,57	60,07	5,00	1135,12	648,64	756,80	270,28	240,28	20,12	616,66
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	1500,00	857,14	1000,00	357,14	317,47	26,60	6000,00	3428,56	4000,00	1428,56	1269,88	106,40	116,67
Polli da carne	3 mesi	19	2210,52	1073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	2210,52	1263,15	1473,67	526,32	467,84	39,20	8842,08	5052,60	5894,68	2106,28	1871,36	156,80	79,17
Galletto	2 mesi	12	5250,00	2560,00	525,00	2250,00	500,00	1350,00	5250,00	3000,00	3350,00	1250,00	1111,00	93,10	21000,00	12000,00	14000,00	5000,28	4444,44	372,40	33,33
Tacchini da riproduzione	—	96	109,37	53,12	10,94	46,87	10,42	28,12	109,37	62,49	73,93	26,04	23,16	1,94	437,48	249,96	291,72	104,16	92,64	7,76	1600,15
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,66	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	617,66	352,94	411,73	147,06	130,71	10,95	2470,60	1411,76	1646,92	566,24	522,84	43,80	283,33
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	60	350,00	170,00	35,00	150,00	33,33	90,00	350,00	200,00	233,33	83,33	74,07	6,21	1400,00	800,00	933,32	333,32	296,28	24,84	500,00
Anatre e oche da riproduzione	—	64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,62	42,19	164,06	93,75	109,40	39,06	34,71	2,91	656,24	375,00	437,60	156,24	138,84	11,64	1066,63
Anatre, oche e capponi	6 mesi	49	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	525,00	300,00	350,00	125,00	111,11	9,31	2100,00	1200,00	1400,00	500,00	444,44	37,24	333,33
Faraone da riproduzione	—	29	362,07	175,86	36,21	156,17	34,48	93,10	362,07	206,89	241,40	86,21	76,62	6,42	1448,28	827,56	965,60	344,84	306,48	25,68	483,33
Faraone	4 mesi	18	1750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1750,00	1000,00	1666,67	416,67	370,38	31,03	7000,00	4000,00	4666,68	1666,68	1481,52	124,12	100,00
Starne, pernici e coturnici da riproduzione	—	19	562,63	268,42	56,26	236,84	52,63	142,10	562,63	315,79	368,40	131,58	116,96	9,80	2210,52	1263,16	1473,60	526,32	467,84	39,20	316,67
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1750,00	1000,00	1166,67	416,67	370,38	31,03	7000,00	4000,00	4666,68	1666,68	1481,52	124,12	100,00
Piccioni e quaglie da riproduzione	—	19	562,63	268,42	56,26	236,84	52,63	142,10	562,63	315,79	368,40	131,58	116,96	9,80	2210,52	1263,16	1473,60	526,32	467,84	39,20	316,67
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	5250,00	2550,00	525,00	2250,00	500,00	1350,00	5250,00	3000,00	3500,00	1250,00	1111,11	93,10	21000,00	12000,00	14000,00	5000,00	4444,44	372,40	33,33
Conigli e porcellini d'India da riproduzione	—	43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,25	62,79	244,19	139,53	162,80	58,14	51,67	4,33	976,76	568,12	651,20	232,56	206,68	17,32	716,89
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1555,55	756,55	156,55	666,67	148,15	400,00	1555,55	888,88	1037,00	370,37	329,22	27,59	6222,20	3555,52	4148,00	1481,48	1316,88	110,36	112,50
Lepri, visoni, nutrie e cincillà	—	50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	210,00	120,00	140,00	50,00	44,44	3,72	840,00	480,00	560,00	200,00	177,76	14,88	833,33
Volpi	—	230	45,65	22,17	4,56	19,56	4,35	11,74	45,65	26,08	30,40	10,87	9,67	0,81	182,60	104,32	121,60	43,48	38,68	3,24	3934,01
Ovini e caprini da riproduzione	—	460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	22,83	13,05	15,20	5,43	4,82	0,40	91,32	52,20	60,80	21,72	19,28	1,60	7664,56
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	143,83	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	143,83	82,19	95,87	34,24	30,44	2,56	575,32	328,78	383,48	136,96	121,76	10,20	1216,72
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*)	—	640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	16,41	9,38	10,93	3,91	3,47	0,29	65,64	37,52	43,72	15,64	13,88	1,16	10665,00
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (*)	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67
Cinghiali e cervi	—	500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	21,00	12,00	14,00	5,00	4,44	0,37	84,00	48,00	56,00	20,00	17,76	1,48	8333,33
Daini, caprioli e mufloni	—	250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	42,00	24,00	28,00	10,00	8,89	0,74	168,00	96,00	112,00	40,00	35,56	2,96	4166,67
Equini da riproduzione	—	2.600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	4,04	2,31	2,67	0,96	0,84	0,07	16,16	9,24	10,68	3,84	3,36	0,28	43367,35
Puledri	—	1.000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	10,50	6,00	7,00	2,50	2,22	0,19	42,00	24,00	28,00	10,00	8,88	0,76	16666,67
Alveari (famiglia)	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67
Lumache consum. q.li	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67

(*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.
(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura.

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.
Sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.
Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella Sezione I del quadro A1.

vento in misura definita derivante dall'impiego di capitale. In questo rigo non vanno invece indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento che costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. Tali redditi vanno, infatti indicati nei quadri ove sono dichiarati i proventi di cui costituiscono accessorio. Nella colonna 3, vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Nel rigo F12 vanno dichiarati i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al rigo F13 vanno indicati i totali delle *colonne 1, 2 e 3* dei righi da F1 a F12. I totali delle *colonne 1, 2 e 3* devono essere riportati nel rigo 7 del mod. 750/L, rispettivamente nelle *colonne 1, 4 e 2*.
Il successivo riquadro è destinato alla determinazione dell'imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi (Ilor).
Tale imposta si applica esclusivamente ai redditi prodotti in Italia; ne sono esclusi i redditi derivanti da partecipazioni a società ed enti, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ad esclusione degli utili di cui al rigo F5. Pertanto, la determinazione dei redditi di capitale assoggettabili ad ILOR si effettua deducendo dall'ammontare complessivo dei redditi, così come riportato al rigo F14, gli utili di cui ai righi da F1 a F4 nonché i redditi prodotti all'estero (e cioè i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti all'estero, tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia).

L'importo di rigo F18 deve essere riportato al rigo 17, *colonna 2,* del mod. 750/O.

19

MOD. 750/G - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

Questo modello deve essere compilato dalle società o associazioni che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività e che partecipano in qualità di soci a società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate residenti.
I redditi (o le perdite) delle anzidette società o associazioni sono accertati unitariamente nei confronti delle stesse, le quali devono, pertanto, provvedere a dichiararli nel proprio Mod. 750, ma sono assoggettati all'imposta personale sul reddito in capo ai singoli soci o associati proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se questi non sono stati in tutto o in parte distribuiti.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Tuir, le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata nel 1993 la compagine dei soci, deve essere di data anteriore all'inizio del periodo di imposta. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Di conseguenza, ciascuno dei soci, se società di persone o equiparata, deve dichiarare nel presente modello la quota del reddito (o della perdita) della società o associazione, risultante dalla dichiarazione di questa, che gli é proporzionalmente imputabile.

ATTENZIONE
Il presente modello non va compilato nel caso in cui la partecipazione in società personale é stata assunta nell'esercizio di impresa commerciale in regime ordinario, ovvero il cui reddito è stato determinato ai sensi dell'art. 79 del Tuir, nel qual caso la corrispondente quota di reddito deve risultare nel mod. 750/A ovvero nel mod. 750/B, sezione prima, come componente del reddito d'impresa.

Nel primo riquadro devono essere indicati, rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro sottostante i dati relativi alla società partecipata (codice fiscale, ragione sociale, eventuale iscrizione nell'apposito albo delle imprese artigiane, codice di attività e indirizzo) rilevabile dall'apposito prospetto rilasciato dalla stessa .

Nel secondo riquadro va indicato, per ciascuna società cui si riferisce la partecipazione:
– nella colonna 9 il reddito totale della società o associazione, preceduto dal segno «—» in caso di perdita;
– nella colonna 10, la percentuale di partecipazione agli utili spettanti alla società o associazione dichiarante;
– nella colonna 11, l'ammontare della quota del reddito (o della perdita) della società o associazione imputabile alla società o associazione dichiarante;
– nella colonna 12, l'ammontare della quota delle ritenute d'acconto subite dalla società o associazione imputabile alla società o associazione dichiarante;
– nella colonna 13, la quota del credito d'imposta sugli utili spettante alla società o associazione dichiarante, nonché il credito d'imposta spettante ai soci delle società di persone risultante dalla trasformazione di società soggette ad Irpeg, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, in relazione ai fondi e alle riserve costituiti prima della trasformazione stessa;
– nella colonna 14, l'ammontare della quota degli altri crediti d'imposta, tra i quali:
  – il credito d'imposta per l'acquisto o l'acquisizione in locazione finanziaria dei registratori di cassa;

Si ricorda che l'art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limita il riconoscimento di tale credito d'imposta ai soli soggetti per i quali in base all'art. 12, comma 4, legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori è sorto a partire dal 1° gennaio 1993;
– il credito d'imposta spettante ai soci, ai sensi dell'art. 25, comma 8 della legge n. 413/91 nel caso in cui i beni rivalutati siano stati ceduti, assegnati ai soci o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita;
– il credito d'imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci.

20

MOD. 750/H - REDDITI DIVERSI

In questo modello le società semplici ed i soggetti equiparati dichiarano i «redditi diversi», cioè quei redditi, previsti nel titoli I, capo VII del Tuir, che non rientrano in alcuna delle categorie considerate negli altri quadri del modello 750.

COME SI COMPILA IL QUADRO

Per la compilazione del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti.
Nel primo riquadro, nel rigo H1 del modello vanno indicati i corrispettivi, percepiti nel periodo di imposta, derivanti dalla vendita anche parziale dei terreni che hanno formato oggetto di lottizzazione o di esecuzione di opere intese a renderli edificabili, nonché degli edifici costruiti sui terreni stessi. Nel rigo H9 va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
Per quanto concerne la nozione di "Lottizzazione" si rinvia alla corrispondente voce dell'Appendice.

Nel rigo H2 vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'Invim, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione. Nel rigo H10 va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Nel rigo H3 vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali poste in essere prima del 29 gennaio 1991. Nel rigo H11 va indicato il prezzo di acquisto delle partecipazioni cedute.

Nel rigo H4 vanno indicati, nell'intera misura percepita e senza alcuna deduzione di spese, i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.

Nel rigo H5 vanno indicati i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando lo stesso ammontare netto per il quale risultano assoggettati ad imposta sul reddito nello Stato estero, nel corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, nel periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano.
Se lo stato estero non tassa gli immobili in base alle rendite catastali o criteri similari, bensì li assoggetta ad imposta soltanto se producono un reddito effettivo, derivante, ad esempio, dalla locazione, il contribuente dovrà dichiarare il reddito solo se lo abbia realmente percepito.

Nel rigo H6 vanno indicati i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili. Nel rigo H12 vanno indicate le spese specificatamente inerenti alle attività di cui al rigo H6.

Nel rigo H7 vanno indicati gli altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi precedenti, indicando nel rigo H13 le spese inerenti a detti proventi.

Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei righi da H9 a H13 non possono in ogni caso superare gli ammontari corrispondenti a ciascuno dei redditi indicati nei righi da H1 a H7.

Nel rigo H15 si deve indicare il "reddito netto" che è costituito dalla differenza fra il totale dei proventi di cui al rigo H8 ed il totale dei costi e degli oneri indicati al rigo H14.

L'importo del rigo H15 deve essere riportato al rigo 9, colonna 1, del quadro L.

Il secondo riquadro va utilizzato per la determinazione del reddito ai fini dell'Ilor. A questo scopo al rigo H16 deve essere riportato il "reddito netto" di cui al rigo H15 e ai righi H17 ed H18, rispettivamente,l'ammontare dei redditi dei beni immobili situati all'estero e l'ammontare degli altri redditi prodotti all'estero. Nel rigo rigo H17 va indicata, ai fini dell'esclusione dall'Ilor, anche la rendita catastale dei fabbricati facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto o in usufrutto nonché dei terreni dati in affitto per uso non agricolo. Nel rigo rigo H20 deve essere indicata la differenza fra il "reddito netto" di cui al rigo H16 ed il totale dei redditi di fonte estera indicato nel rigo H19.

ATTENZIONE
Non vanno dichiarati in questo quadro i corrispettivi ed i proventi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa delle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.

21

MOD. 750/I - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

In questo quadro devono essere indicati i redditi che vanno attribuiti ai soci persone fisiche o associati distintamente dagli altri redditi della società o associazione, in quanto assoggettati a tassazione separata ai fini dell'Irpef.

Il quadro è stato predisposto tenendo conto anche delle modifiche introdotte dal D.L. 4 febbraio 1994, n. 90, con il quale è stata introdotta la disposizione di cui all'art. 16, comma 1, lettera n-bis) del Tuir, ai sensi della quale sono soggette al regime di tassazione separata le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in precedenti periodi d'imposta.

Si ricorda che in base all'art. 16, comma 2, del Tuir, i redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dello stesso articolo sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice ed equiparate. Pertanto, possono fruire della tassazione separata ai fini dell'IRPEF soltanto i soci di società semplici e gli associati in associazioni ad esse equiparate, i quali, in base all'art. 16, comma 3, del Tuir, possono non avvalersi della detta modalità di tassazione optando per la tassazione nei modi ordinari nel mod. 740/M.
Il quadro si articola in 4 sezioni in funzione della indicazione dei dati necessari per la tassazione dei redditi ivi considerati.

Nella Sezione I vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate:
a) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s'intendono quelli classificati come edificabili dal piano regolatore generale, o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 82, comma 2, del Tuir;
b) le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Ricorrendo questa fattispecie, si ricorda che la compilazione di questo modello interessa quei contribuenti i quali sono stati assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari, scomputando conseguentemente la predetta ritenuta. A tale proposito si rammenta altresì che il prelievo alla fonte viene effettuato sulle somme erogate, a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, a decorrere dal 1º gennaio 1992.
Ciò premesso, ai fini della individuazione delle singole fattispecie produttive delle plusvalenze in questione si veda, in "Appendice" la voce "Indennità di esproprio";
c) le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita dei redditi relativi a più anni;
d) i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del Tuir nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche se concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
e) i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41 del Tuir, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, ai fini della compilazione di questa sezione dovrà essere indicato, nella colonna 1 dei righi da I1 a I 6 il tipo di reddito, indicandolo con la lettera con la quale i redditi, le plusvalenze e le indennità suddetti sono stati contraddistinti nella elencazione sopra riportata; nella colonna 2, ove necessario, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli (limitatamente ai redditi di cui alle precedenti lettere c), d) ed e)); nella colonna 3 l'ammontare del reddito, dell'indennità o della plusvalenza e nella colonna 4 l'importo della ritenuta d'acconto subita.

Nella Sezione II vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte e di oneri dedotti dal reddito complessivo (rigo I 7) o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti (rigo I 8).

Nella Sezione III vanno indicati i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, di riduzione del capitale o di liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni. Nella colonna 1 va indicato l'anno di insorgenza del diritto, nella colonna 2 l'ammontare del reddito, nella colonna 3 la ritenuta d'acconto subita e nella colonna 4 l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi.

Nella Sezione IV vanno indicati i redditi di fonte estera — diversi dai dividendi, che vanno dichiarati nel Mod. 750/F — percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti, ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura.
In merito all'individuazione dei redditi da indicare in questa sezione vedasi nell'Appendice la voce «Redditi di fonte estera».
Ciò premesso, nella colonna 1 va specificato il tipo di reddito; nella colonna 2 il Paese estero in cui il reddito è stato prodotto; nella colonna 3 l'aliquota applicabile e nella colonna 4 l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato della fonte; nella colonna 5 l'importo delle ritenute d'acconto operate dal sostituto d'imposta.
La somma dei redditi indicati nella colonna 3 della sezione I, nella colonna 2 della sezione III, nella colonna 4 della sezione IV e delle somme indicate nella sezione II va riportata nel quadro 750/L, rigo 12, colonna 1; la somma delle ritenute indicate nella colonna 4 della sezione I, nella colonna 3 della sezione III e nella colonna 5 della sezione IV va riportata nel quadro 750/L, rigo 12, colonna 2; l'importo del credito d'imposta indicato nella colonna 4 della sezione III, va riportato nel quadro 750/L, rigo 12, colonna 4.
Nel rigo I13, colonna 1, va indicata la somma dei redditi delle sezioni precedenti da assoggettare all'Ilor, con esclusione dei redditi di fonte estera.

22

QUADRO 750/L - REDDITI DELLE SOCIETÀ O ASSOCIAZIONI DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

In questo quadro, nella colonna 1 vanno riepilogati i redditi (o le perdite) dichiarati dalle società o associazioni nei singoli modelli consegnati dalle lettere da A ad I.

ATTENZIONE
Si precisa che il reddito dominicale dei terreni ed il reddito agrario, determinati nel MOD. 750/D, devono essere cumulativamente indicati nel rigo 04 «REDDITO DEI TERRENI».

In relazione a ciascun tipo di reddito vanno indicati:
– nella colonna 2, le ritenute d'acconto subite dalle società o associazioni;
– nella colonna 3, le imposte pagate all'estero.
– nella colonna 4, il credito d'imposta sui dividendi. Maggiori chiarimenti sono contenuti in appendice sotto la voce "Credito d'imposta".

Nella colonna 5 vanno indicati gli altri crediti di imposta, tra i quali:
– il credito d'imposta per l'acquisto o l'acquisizione in locazione finanziaria dei registratori di cassa;
– il credito d'imposta spettante ai soci, ai sensi dell'art. 25, comma 8, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui i beni rivalutati siano stati ceduti, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita;
– il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi degli artt. 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 e 4, comma 5, della legge 408 del 1990, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci .
Informazioni più dettagliate sono contenute in appendice alla voce "Crediti d'imposta".

la colonna 6, la cui compilazione è riservata alle società semplici ed ai soggetti equiparati, vanno distintamente indicati gli oneri deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci e gli oneri per i quali spetta ai soci stessi una detrazione d'imposta pari al 27 per cento.
In particolare, gli oneri deducibili sostenuti dalle società vanno indicati nelle prime tre caselle con il seguente ordine:
• la quota costante dell'Invim decennale di cui all'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 643;
• la quota spettante alla società dichiarante dell'Invim decennale pagata dalle società semplici ed equiparate cui la stessa partecipa;
• i seguenti altri oneri di cui all'art. 10, comma 3, del Tuir:
– le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
– i contributi destinati ai paesi in via di sviluppo;
– le indennità per perdita di avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione degli immobili urbani adibiti ad usi diversi da quelli di abitazione.
L'importo complessivo dei predetti oneri deducibili va indicato nella casella TOTALE 1.
Gli oneri di cui all'art. 13 bis, comma 3, del Tuir, sostenuti dalle società vanno indicati nelle successive due caselle con il seguente ordine:
• oneri sostenuti direttamente dalla società:
– gli interessi passivi e relativi oneri accessori nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
– gli interessi passivi e relativi oneri accessori nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui ipotecari su immobili, stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993, nel limite di lire 4 milioni;
– le spese sostenute obbligatoriamente per la manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico nella misura effettivamente rimasta a carico della società;
– le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività relative a beni soggetti a regime vincolistico;
– le erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nel settore dello spettacolo;
– la quota degli oneri sopraindicati sostenuti dalla società semplice alla quale la società dichiarante partecipa.
L'importo complessivo degli oneri per i quali compete la detrazione d'imposta, in luogo della deduzione dal reddito complessivo, va riportato nella casella TOTALE 2. Per maggiori informazioni sui limiti e le condizioni di spettanza dei suddetti oneri si veda in appendice la voce "Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta".

Nel rigo 10, riservato alle società di persone risultanti dalla trasformazione di società soggette all'Irpeg, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, devono essere indicate le riserve o i fondi costituiti prima della trasformazione stessa con esclusione di quelli di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir

Nel rigo 12, riservato alle società semplici e soggetti equiparati, vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata dichiarati nel mod. 750/I che non vanno sommati agli altri redditi da assoggettare a tassazione ordinaria indicati nel rigo 11.

Nel rigo 13 va indicato a colonna 4 l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese della Cee, cui si applica la disciplina di cui all'art. 96-bis del Tuir.

23 QUADRO 750/M - DATI RELATIVI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI

Il quadro 750/M va utilizzato per indicare i dati relativi ai soci o associati che rivestono tale qualità alla chiusura dell'esercizio nonché quelli relativi ai soci o associati per i quali va calcolato il contributo diretto lavorativo anche se non rivestono tale qualifica alla predetta data di chiusura dell'esercizio.
Il quadro è ripartito in due sezioni:
Nella prima sezione, che va compilata anche dai GEIE, vanno indicati, nell'ordine, il codice fiscale, le generalità dei soci, associati o membri e la qualifica rivestita, tenendo presente che per le persone fisiche si deve riportare il cognome, il nome, il sesso, il comune, la provincia e la data di nascita, mentre per i soggetti diversi è necessario indicare l'esatta denominazione o ragione sociale.
Gli amministratori che non rivestono la qualifica di soci o associati vanno indicati nel modello 750/N.

ATTENZIONE
Se i soci sono più di venti la loro indicazione dovrà essere proseguita su un foglio aggiunto indicandovi i dati ed elementi richiesti nello stesso ordine sopra detto. In questo caso, nel rigo 52 va indicata la quota di partecipazione agli utili cumulativamente spettante a quei soci, elencati nel detto foglio aggiunto, che esercitano la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisce la loro attività prevalente; nel rigo 53 va indicata la quota di partecipazione agli utili cumulativamente spettante relativi a quei soci, anch'essi elencati nel detto foglio aggiunto, che non prestano alcuna opera nell'impresa o, se la prestano, essa non costituisce la loro occupazione prevalente. Detto foglio aggiunto va debitamente datato e sottoscritto ed allegato alla dichiarazione.

Nella colonna 1, con una S oppure con una N va precisato se per il socio l'attività svolta nell'impresa costituisce l'occupazione prevalente. Nella colonna 2 va indicata la quota percentuale di partecipazione agli utili, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata la compagine dei soci nel corso dell'anno 1993, deve essere di data anteriore al 1° gennaio 1993. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionali al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
Per i soci o associati che non rivestono più tale qualifica alla data del 31 dicembre 1993 indicare il valore zero.

Nella colonna 3 indicare il numero dei mesi di esercizio dell'attività, se inferiore all'anno.

Nella colonna 4 indicare il numero degli anni di esercizio dell'attività professionale.

La seconda sezione deve essere utilizzata dalla società o associazione che nell'anno 1993 abbia conseguito ricavi o compensi di ammontare non superiore ai limiti indicati rispettivamente negli artt. 18, comma 1, e 19, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, al fine di indicare, per ciascun socio che non apporti esclusivamente capitale, i dati relativi all'attività svolta.
Per maggiori informazioni si rinvia istruzioni comuni ai Mod. 750/A, 750/B e 750/C.
La sezione non va compilata se i dati da indicare per l'anno 1993 sono identici a quelli riportati nell'analoga sezione compilata per l'anno 1992.
Qualora la società svolga più attività, con distinta annotazione dei ricavi derivanti da ciascuna attività, per ciascuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare, va compilato un rigo per ognuna delle attività esercitate da ciascun socio.
Nel caso in cui la società non abbia provveduto alla distinta annotazione dei ricavi riferibili alle diverse attività esercitate, nella presente sezione devono essere indicati i dati relativi alla sola attività per la quale è previsto l'importo più elevato nella tabella E, contenuta nelle istruzioni comuni ai Mod. 750/A, 750/B e 750/C.

Nella prima colonna va indicato il numero d'ordine del socio o associato al quale si riferiscono i dati, rispettando la corrispondenza con la sezione soprastante.

Nella colonna 5 deve essere indicato il codice dell'attività svolta in relazione alla categoria di appartenenza rilevabile dalla tabella E contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C.

Nella colonna 6 deve essere indicato, per ciascun socio o associato, l'anno di inizio dell'attività esercitata.

Nella colonna 7 deve essere indicata la causa di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* del D.L. n. 384 del 1992, riportando i seguenti valori relativi alle ipotesi di esclusione già indicate nelle istruzioni comuni ai modelli 750/A,

750/B e 750/C (contraddistinte dalla lettere di seguito riportate):
1 - per i casi di cui alla lettera a);
2 - per i casi di cui alla lettera b);
3 - per i casi di cui alla lettera c);
4 - per i casi di cui alla lettera d);
5 - per i casi di cui alla lettera e);
6 - per i casi di cui alla lettera f);
7 - per i casi di cui alla lettera g);
8 - per i casi di cui alla lettera h);
9 - per i casi di cui alla lettera i);
10 - per gli altri casi.
Per i soci o associati nei confronti dei quali trovano applicazione le predette cause di esclusione, può non essere compilata la restante parte dalla presente sezione.

Nella colonna 8 deve essere indicato il coefficiente relativo alla localizzazione geografica dell'attività, rilevabile dalla tabella F contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C. Si ricorda che anche per il 1993 le aree di particolare rilievo urbane ed extraurbane non sono state individuate essendo stati confermati per tale anno gli stessi criteri di calcolo del contributo, applicati per il 1992.
Si precisa inoltre che l'attività di pesca, nonché le altre attività svolte senza utilizzazione di locali o aree attrezzate, tranne i depositi o i magazzini, vanno considerate assimilate a quella del commercio ambulante.

La colonna 9 deve essere barrata in presenza di invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40% rilevante ai fini dell'attività svolta.

Nella colonna 10 deve essere indicato il periodo di normale svolgimento dell'attività pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno. Il periodo di normale svolgimento dell'attività va determinato con riferimento all'arco temporale nel quale la stessa attività viene svolta dagli operatori economici della specifica area territoriale in cui opera il contribuente.

Nella colonna 11 deve essere indicato il numero di giorni di effettivo svolgimento dell'attività, indicando 312 in caso di attività svolta per l'intero anno.

Le colonne 12, 13 e 14 devono essere utilizzate in caso di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente. In particolare, nella colonna 12 deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento dell'attività, barrando la casella di colonna 13, se l'attività di lavoro dipendente è svolta a tempo pieno, ovvero la casella di colonna 14 in caso di attività svolta a tempo parziale.

Nella colonna 15 deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di attività produttive di reddito agrario.

Nella colonna 16 va indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette al contributo diretto lavorativo diverse da quelle delle colonne da 12 a 15 e nella colonna 17 deve essere indicato l'importo dei redditi relativi a tali altre attività.

Nella colonna 18 deve essere indicato l'ammontare dei ricavi relativi all'attività indicata a colonna 5.

Nella colonna 19 va indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferita all'attività indicata a colonna 5.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegata la documentazione comprovante:
– le cause di esclusione dell'applicazione del contributo diretto lavorativo contraddistinte dai valori (indicati nella colonna 7) 3, 4, 5 e 6 (limitatamente all'ipotesi di affitto o usufrutto dell'azienda);
– l'invalidità comportante una riduzione della capacità lavorativa del socio o associato superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta (che può risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
– lo svolgimento, da parte del socio o associato, di un'attività limitata rispetto all'anno ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attività (mediante documentazione e attestazioni rese da soggetti diversi dal contribuente);
– l'ammontare dei componenti negativi non ordinariamente imputabili al settore o all'attività (al riguardo si rinvia a quanto precisato nelle istruzioni per la compilazione dell'apposito spazio previsto nel prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi dei ricavi nei modelli 750/A, 750/B e 750/C).
– l'idoneità delle circostanze risultanti dalla documentazione, a giustificare la dichiarazione di un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, qualora la società o associazione si sia avvalsa delle disposizioni contenute nell'art. 62-ter comma 5 del D.L. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del medesimo anno.

Le società ed associazioni che intendono avvalersi delle disposizioni contenute nel suddetto art. 62-ter, comma 5, devono compilare integralmente la sezione e barrare l'apposita casella.

24 QUADRO 750/O - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI ILOR E CALCOLO DELL'IMPOSTA

Nella colonna 2 del quadro O vanno riepilogati, nei righi da 14 a 19,i redditi dichiarati ai fini dell'Ilor nei singoli modelli staccati.

ATTENZIONE

I redditi fondiari (dominicali dei terreni, agrari e dei fabbricati) non devono essere indicati nel presente quadro poiché esclusi dall'Ilor.
Nelle colonne 3 e 4 vanno indicate le deduzioni spettanti alla società ai sensi dell'art. 120 del Tuir.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 62, comma 13, del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, i redditi di impresa delle società nei cui confronti trova applicazione la disciplina di cui all'art. 11-bis del decreto-legge n. 384 del 1992 sono esclusi dall'Ilor fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato ai sensi del D.P.C.M. 18 dicembre 1992.
Pertanto le società che beneficiano della menzionata esclusione dall'Ilor non possono fruire delle deduzioni previste dall'art. 120 del Tuir.

Nella colonna 3 va indicata la deduzione spettante per ciascun socio o associato, così come calcolata ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Tuir.
La suddetta deduzione è fissata nella misura del 50% della quota di reddito d'impresa spettante a ciascun socio o associato ed in ogni caso per un ammontare non inferiore a L. 8.000.000 e non superiore a L. 16.000.000, salvo il ragguaglio ad anno.

Nella successiva colonna 4 va indicata l'ulteriore deduzione dal reddito d'impresa che, ai sensi dell'art. 120, comma 2, del Tuir, spetta, in aggiunta a quella prevista nel comma 1 dello stesso articolo, alle seguenti imprese:
a) imprese artigiane iscritte nel relativo albo;
b) imprese che esercitano attività di commercio al minuto, di intermediazione o di rappresentanza commerciale, alberghiera o di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi e in mense aziendali;
c) imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.
L'ulteriore deduzione è pari al 30% della quota di reddito spettante a ciascun socio, al netto della deduzione di cui all'art. 120, comma 1, del Tuir, con un minimo di L. 2.000.000 ed un massimo di L. 4.000.000, salvo il ragguaglio ad anno. Le predette misure sono elevate a L. 3.000.000 e a L. 6.000.000 ovvero a L. 4.000.000 e a L. 8.000.000 per le imprese artigiane di cui alla precedente lettera *a)* che hanno impiegato per la maggior parte del periodo di imposta, rispettivamente, uno ovvero due o più apprendisti.
Si sottolinea che entrambe le deduzioni spettano a condizione che il socio abbia prestato, in quanto tale, la propria personale opera nella società e che questa sia stata tale da rappresentare la sua occupazione prevalente.

ATTENZIONE

Le deduzioni previste dall'art. 120, commi 1 e 2, del Tuir spettano a condizione che la società dichiarante attesti, mediante la firma apposta sul frontespizio del presente modello, che sussistono i requisiti e le condizioni sopra specificati in capo a ciascun socio per il quale sono state calcolate le deduzioni.

Si fa presente che, in caso di falsità dell'attestazione, si applicano, ai sensi dell'art. 3, comma 14, del decreto-legge n. 853 del 1984, convertito nella legge n. 17 del 1985, le sanzioni penali previste dall'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 e successive modificazioni.

Per maggiori informazioni al riguardo si può consultare la voce «Deduzioni Ilor» in appendice.

ATTENZIONE

Si ricorda che i redditi esposti in questo quadro non possono essere negativi e che le deduzioni calcolate non possono superare il relativo reddito.

Nel rigo 20 le società derivanti dalla trasformazione di società soggette ad Irpeg devono indicare l'ammontare delle riserve o fondi che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 122, comma 4, del Tuir;

nel rigo 21 vanno indicati i totali dei redditi e delle deduzioni indicati nelle colonne 2, 3 e 4 del presente quadro;

nel rigo 22, il totale delle deduzioni Ilor spettanti, risultanti dalle colonne 3 e 4 di rigo 20;

nel rigo 23, il reddito imponibile ai fini Ilor, risultante dalla differenza tra il totale del reddito indicato nella colonna 2 del rigo 21 e il totale delle deduzioni indicate nel rigo 22;

nel rigo 24, l'Ilor dovuta, pari al 16,2% dell'importo di rigo 23;

nel rigo 25 i crediti d'imposta per le imprese, risultanti nel modello 750/S utilizzati ai fini del pagamento dell'Ilor relativa all'anno 1993 (in acconto e/o saldo);

nel rigo 26 l'ammontare dell'eccedenza Ilor risultante dalla precedente dichiarazione, di cui il contribuente ha chiesto il computo in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno 1993 (vedi rigo 34 del quadro O del Mod. 750/93);

nei righi 27 e 28 gli importi della prima e seconda rata di acconto eventualmente versati,riportando, negli appositi spazi, gli estremi dei versamenti e cioè la data e il codice della banca o dell'ufficio postale o del concessionario desunti dalle attestazioni o dalle distinte di versamento.

ATTENZIONE:

Le società o associazioni che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto oltre il termine del 19 giugno 1993 devono indicare l'importo versato al netto della maggiorazione dell'1 o del 3 per cento corrisposta a titolo di sanzione per l'imposta versata tardivamente.

La differenza tra l'importo indicato nel rigo 24 e il totale degli importi indicati nei righi 25, 26, 27 e 28 va indicata nel rigo 29 soltanto se positiva, in quanto costituisce l'imposta da versare a saldo.
Se la suddetta differenza è negativa, la stessa va indicata nel rigo 30, se si intende utilizzarla in diminuzione degli acconti o dell'imposta dovuta per il 1994, ovvero nel rigo 31, qualora se ne chieda il rimborso.

ATTENZIONE

Se la società o associazione intende in parte utilizzare il credito Ilor per il pagamento degli acconti dovuti per la successiva dichiarazione e in parte richiederne il rimborso, indicare al rigo 30 l'importo da utilizzare per gli acconti e l'importo residuo al rigo 31, come imposta di cui si chiede il rimborso.

Nel rigo 29, oltre all'importo del saldo versato, vanno indicati gli estremi di versamento (la data e il codice della banca o dell'ufficio postale o del concessionario) desunti dalle attestazioni o dalle distinte di versamento. I documenti probatori relativi ai versamenti effettuati con riferimento alla presente dichiarazione non devono essere allegati alla dichiarazione stessa, ma conservati dalla società o associazione fino al 31 dicembre 1999. I suddetti documenti, su richiesta, dovranno essere esibiti o trasmessi all'Amministrazione finanziaria.

ATTENZIONE

In caso di mancata esibizione o trasmissione all'ufficio delle Imposte dirette di idonea documentazione dei versamenti suddetti è applicabile una pena pecuniaria dal 40% al 120% della maggiore imposta liquidata.

Per maggiori informazioni sui versamenti consultare in appendice la voce "Conto Fiscale".

PROSPETTO DA RILASCIARE AI SOCI O ASSOCIATI

Sulla base dei dati risultanti dal quadro 750/L e dalla prima sezione del quadro 750/M, la società o associazione rilascerà a ciascun socio (persona fisica, società di capitali o altra società di persone) o associato un prospetto da cui risultino la propria ragione sociale, la sede, il codice fiscale e il codice di attività desumibile dalla classificazione delle attività economiche nonché l'eventuale iscrizione all'albo delle imprese artigiane.
Nel suddetto prospetto devono essere indicati:

1) i dati identificativi del socio o associato;
2) il reddito (o la perdita) complessivo dichiarato agli effetti dell'imposta personale nel rigo 11 del quadro L;
3) la quota di partecipazione agli utili;
4) le quote di reddito (o perdita), di ritenute d'acconto o d'imposte pagate all'estero (con l'indicazione delle quote di reddito prodotto all'estero), imputabili al singolo socio o associato;
5) le quote di crediti d'imposta sui dividendi, di crediti d'imposta per i registratori di cassa, degli altri crediti d'imposta spettanti ai sensi dell'art. 25, comma 8 e dagli artt. 26, comma 5, della legge 413 del 1991 e 4, comma 5, della legge 408 del 1990;
6) l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir;

ATTENZIONE

Il credito d'imposta spettante agli autotrasportatori di cui al D.L. n. 90 del 1990 è fruibile soltanto dalla società e quindi non va indicato nel prospetto da rilasciare ai soci;

7) gli oneri deducibili dal reddito complessivo del singolo socio, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Tuir;
8) gli oneri per i quali è riconosciuta a ciascun socio una detrazione d'imposta, di cui all'art. 13-bis, comma 3, del Tuir;
9) i redditi soggetti a tassazione separata, di cui al rigo 12 del quadro L, evidenziando a quale delle tipologie individuate nelle singole sezioni del Mod. 750/I essi appartengono;

ATTENZIONE

Si ricorda che i redditi a tassazione ordinaria vanno dichiarati dal socio o associato nel Mod. 740/H mentre i redditi soggetti a tassazione separata vanno dichiarati dal socio o associato nel Mod. 740/M.

10) il metodo di determinazione del reddito adottato dalla società e quindi se la società ha determinato il reddito ai sensi dell'art. 52 del Tuir ovvero a norma dell'art. 79 del Tuir;

ATTENZIONE

Se la società ha determinato il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir:
a) al socio spetta la detrazione di cui all'art. 13, comma 4, del Tuir;
b) il socio non può portare in diminuzione dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, la differenza tra l'ammontare della quota di perdita a lui imputabile e l'ammontare dei redditi.

11) la quota attribuibile a ciascun socio degli interessi e altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente da titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, che non sono stati già portati a riduzione degli interessi passivi deducibili in sede di determinazione del reddito della società.

ATTENZIONE

Ai sensi dell'art. 63, comma 3, del Tuir, ai fini del calcolo degli interessi passivi ammessi in deduzione fino alla concorrenza dell'importo complessivo dei suddetti interessi e proventi, i soci esercenti attività di impresa devono ricomprendere anche la quota di interessi o proventi conseguita per il tramite delle società di cui all'art. 5 del Tuir

Analogo prospetto va rilasciato nel caso in cui il socio sia una società di capitale o altra società di persone.

25

Mod. 750/S - CREDITI D'IMPOSTA PER LE IMPRESE

Il modello 750/S contiene i prospetti relativi ai crediti di imposta concessi a favore delle imprese.

PROSPETTO DELL'INDICAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AI SENSI DELLA LEGGE n. 317 del1991.

Il presente prospetto, deve essere compilato dalle piccole e medie imprese cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge n. 317 del 1991. Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio.
Tale credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'ILOR, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata indifferentemente in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.

Nel prospetto va indicato:

– nel rigo S1, colonna 1, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione;

– nel rigo S2, colonna 2, l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

– nel rigo S3, colonna 1, l'ammontare del credito di cui al rigo S1, colonna 1, utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

– nel rigo S3, colonna 2, l'ammontare del credito di cui al rigo S2, utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

– nel rigo S4, colonna 1, l'ammontare del credito di cui al rigo S1, colonna 1, utilizzato a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

– nel rigo S5, colonna 1, la somma degli importi di rigo S3 e S4, colonna 1;

– nel rigo S5, colonna 2, riportare l'importo di rigo S3, colonna 2;

– nel rigo S6, colonna 1, la differenza tra l'ammontare di rigo S1, colonna 1 e quello di rigo S5, colonna 1, che può essere utilizzata a compensazione dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il terzo;

– nel rigo S6, colonna 2, la differenza tra l'ammontare di rigo S2, colonna 2 e quello di rigo S5, colonna 2, che può essere utilizzata a compensazione dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il quarto.

PROSPETTO PER L'INDICAZIONE E L'UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO AI SENSI DELL'art. 8, comma 6-bis, del D.L. n. 16/1993.

Il prospetto è riservato alle imprese che fruiscono delle agevolazioni previste dall'art. 8, comma 6-bis, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
Tale norma prevede in alternativa all'esenzione degli utili reinvestiti il riconoscimento per i periodi d'imposta 1992-1996 di un credito d'imposta ai soggetti titolari della concessione di coltivazione dell'attività mineraria e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o di comuni limitrofi individuati dalle delibere del CIPE del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, secondo i criteri e le modalità che verranno stabilite con decreti — in corso di emanazione — del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze.
Detto credito spetta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti e può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in acconto dell'ILOR a decorrere dal periodo d'imposta nel quale vengono effettuati gli investimenti.

Nel rigo S7 va indicato il credito spettante sulla base degli investimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta.

Nei righi S8 e S9 va indicato, il credito utilizzato ai fini del pagamento, rispettivamente dell'acconto e del saldo, dell'ILOR relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Nel rigo S10 va indicata la somma dei righi S8 e S9.

Nel rigo S11 va indicata la differenza tra il rigo S7 e S10.

PROSPETTO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI.

Il presente prospetto deve essere compilato dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, per l'indicazione e l'utilizzo del credito di imposta ad esse spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, dalla legge 26 giugno 1990,n. 165, e successive integrazioni.
Si ricorda che l'art. 15 del D.L. 29 marzo 1993 n. 82 convertito dalla legge 27 maggio 1993 n. 162, ha previsto per l'anno 1993 la concessione di un credito d'imposta da valere ai fini del pagamento dell'ILOR e dell'IVA e delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Si ricorda che con D.L. 30 luglio 1993, n. 262, reiterato da ultimo, dal D.L. 28 gennaio 1994, n. 69, è stato previsto un incremento del limite di spesa per l'anno 1993.A tal fine, con D.M. 23 settembre 1993 sono stati rideterminati i criteri per la concessione del credito per tale anno.
Al fine di agevolare la rideterminazione del credito d'imposta per il 1993 sulla base dei citati criteri, è stato predisposto un apposito prospetto (che non va allegato alla dichiarazione dei redditi) di cui si consiglia l'utilizzo per l'esatta determinazione del credito stesso secondo i nuovi criteri stabiliti dal menzionato D.M. 23 settembre 1993.
Per l'utilizzo del credito d'imposta, nel prospetto contenuto nel Mod. 750/S, deve essere indicato:

– nel rigo S12 il credito d'imposta non utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e dell'IVA dovuta e delle ritenute alla fonte operate fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa a detto periodo;

– nel rigo S13 la differenza tra l'ammontare del credito d'imposta relativo al 1993, così come rideterminato tenendo conto del D.M. 23 settembre 1993 e quello indicato nella precedente dichiarazione dei redditi determinato sulla base del D.M. 27 aprile 1993.
Il credito d'imposta residuo spettante risulta, quindi dalla somma degli importi indicati nei righi S12 e S13;

– nel rigo S14, va indicato l'ammontare di detto credito residuo utilizzato a compensazione dell'acconto ILOR dovuta per il 1993;

– nel rigo S15 l'ammontare del suddetto credito residuo utilizzato successivamente alla data di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente, a compensazione dell'IVA dovuta nel 1993;

Prospetti per la rideterminazione del credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi (in base ai criteri stabiliti dal D.M. 23 settembre 1993)

SEZIONE I - PROSPETTO PER LA RIDETERMINAZIONE ANALITICA DEL CREDITO D'IMPOSTA (ANNO 1993)

N. ORD.	1 Targa	2 Massa complessiva	3 Categaoria	4 Periodo di possesso	5 Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992	6 Credito spettante
1					.000	.000
2					.000	.000
3					.000	.000
4					.000	.000
5					.000	.000
6					.000	.000
7					.000	.000
8					.000	.000
9					.000	.000
10					.000	.000
11					.000	.000
12					.000	.000
13					.000	.000
14					.000	.000
15					.000	.000
16					.000	.000
17					.000	.000
18					.000	.000
19					.000	.000
20					.000	.000
21					.000	.000
22					.000	.000
23					.000	.000
24					.000	.000
25				Totali	.000	.000

SEZIONE II - PROSPETTO PER LA RIDETERMINAZIONE PER MASSE DEL CREDITO D'IMPOSTA (ANNO 1993)

26	Ammontare del credito massimo spettante		2 000
27	Spesa totale per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992.....	.000	
28	Abbattimento forfetario delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992 relativo a numero ___ autoveicoli di massa non superiore a 3.500 Kg.	.000	
29	Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992 al netto dell'abbattimento forfetario (sottrarre l'importo di rigo 28 dall'importo di rigo 27)	.000	
30	24,30% delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992 al netto dell'abbattimento forfetario		000
31	Credito d'imposta spettante (riportare il minore tra l'importo di rigo 30 e l'importo di rigo 26.....		000

Al riguardo, si fa presente che il citato D.M. 23 settembre 1993, individua le seguenti categorie di autoveicoli per ciascuno dei quali, relativamente al 1993 è attribuibile il seguente credito d'impota massimo:

autoveicoli per il trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6.000 chilogrammi..... L. 650.000

autoveicoli per il trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non superiore a 11.500 chilogrammi ..... L. 1.375.000

autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11.500 chilogrammi ma non superiore a 24.000 chilogrammi ..... L. 3.915.000

auroveicoli per trasporto di cose di massa superiore a 24.000 chilogrammi..... L. 6.650.000

– nel rigo S16, l'ammontare del suddetto credito residuo utilizzato successivamente alla data di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente ai fini del versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi dei lavori autonomi;

– nel rigo S17 la sommatoria degli importi da rigo S14 a rigo S16;

– nel rigo S18, va indicato il credito d'imposta residuo del 1993, risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei righi S12 e S13 diminuita dell'importo indicato nel rigo S17;

– nel rigo S19, l'ammontare del credito residuo di cui al rigo S18 da utilizzare a compensazione del saldo ILOR dovuta nel 1994 per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

– nel rigo S20 l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo S18 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta nel 1994 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;

– nel rigo S21 l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo S18 utilizzato per il versamento delle ritenute effettuate nel 1994 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;

– nel rigo S22 la sommatoria degli importi da rigo S19 a rigo S21 che rappresenta il totale del credito utilizzato;

– nel rigo S23 la differenza tra l'importo di rigo S18 e quello di rigo S22 che rappresenta il credito d'imposta residuo che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle imposte nonché dei versamenti delle ritenute da effettuare fino al 31 dicembre 1994.
Si rammenta che a norma dell'art. 2 del citato D.M. 23 settembre 1993, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui trattasi devono conservare, ai fini della successiva presentazione, per ogni veicolo fotocopia autenticata della carta di circolazione dalla quale si desume la vigenza dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi e l'avvenuta revisione del veicolo, oggetto del titolo autorizzativo medesimo, nonché fotocopia autenticata documentante l'avvenuto versamento dalla tassa di possesso del medesimo veicolo. Detta documentazione, agli effetti fiscali, deve essere conservata fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta così come stabilisce l'art. 22 del D.P.R. n. 600 del 1973.

CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE RIVENDITRICI DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E CINEFOTOOTTICI.

Il prospetto contenuto nel Mod. 750/S deve essere compilato dalle imprese commerciali che hanno detenuto per l'uso commerciale alla data del 1º gennaio 1993, presso magazzini o esercizi di vendita prodotti audiovisivi e cinefotoottici, ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta ad esse spettante nell'anno 1993, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Con D.M. 2 febbraio 1994 sono state stabilite le modalità di applicazione del suindicato credito d'imposta.
Tale credito deve essere indicato, a pena di decadenza – e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato – nella presente dichiarazione dei redditi.
Esso spetta ai soggetti che hanno presentato entro il 1º febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, apposita istanza anche se prodotta con riserva di integrazione della relativa documentazione e del valore complessivo degli acquisti di prodotti soggetti all'imposta sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici, effettuati nell'anno 1992.
Si fa presente che il credito d'imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'ILOR e dell'IVA, effettuati a decorrere dal 30 giugno 1993 e concorre alla formazione del reddito imponibile.

Nel prospetto in esame deve essere indicato:

– nel rigo S24 l'ammontare del credito di imposta spettante da determinare in base ai criteri stabiliti con il citato D.M. 2 febbraio 1994;

– nel rigo S25 l'ammontare del credito che è stato utilizzato ai fini dell'acconto e del saldo ILOR relativo al periodo d'imposta 1993;

– nel rigo S26 l'ammontare del credito utilizzato ai fini dei versamenti IVA effettuati a decorrere dal 30 giugno 1993 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;

– nel rigo S27 la sommatoria degli importi di rigo S25 e di rigo S26 che rappresenta il totale del credito utilizzato;

– nel rigo S28 la differenza tra l'importo di rigo S24 e quello di rigo S27 che rappresenta il credito d'imposta residuo da utilizzare nel corso dei mesi successivi per gli eventuali versamenti delle imposte.
Si ricorda che gli uffici tecnici di finanza liquidano, sulla base della documentazione prodotta, il credito d'imposta spettante e provvedono a darne notizia al sistema informativo del Ministero delle finanze. I competenti uffici finanziari provvedono, nell'ambito delle procedure di liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione annuale dell'IVA, al controllo del corretto utilizzo del credito d'imposta esposto in dichiarazione.
In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere un credito d'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.

PROSPETTO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DISTRIBUTRICI DI CARBURANTE.

Il presente prospetto deve essere compilato dalle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, ai fini dell'utilizzo del credito di imposta ad esse spettante, ai sensi dell'art. 8, commi 1, 2 e 3 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
Tale credito da valere ai fini del pagamento dell'ILOR e dell'IVA, per gli anni 1992 e 1993, non concorre alla formazione del reddito imponibile. Tenuto conto che la determinazione e l'utilizzo del credito d'imposta per l'anno1993 sono stati effettuati in parte già nella precedente dichiarazione dei redditi, l'eventuale ulteriore eccedenza del credito d'imposta determinato per l'anno 1993 potrà essere scomputata dal versamento a saldo delle imposte sui redditi dovuto in sede di dichiarazione relativa a detto periodo d'imposta. Si fa presente che, ai sensi del comma 3 del richiamato art. 8 del D.L. n. 16 del 1993, come modificato dalla legge di conversione, l'eccedenza del credito d'imposta determinato annualmente, non assorbita per i versamenti relativi all'ILOR nonché dell'IVA da effettuare nel relativo periodo d'imposta, può essere scomputata sui versamenti successivi ma non oltre il 1994.

Pertanto, nel prospetto deve essere indicato:

– nel rigo S29 il credito d'imposta non utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e dell'IVA dovuta fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa a detto periodo;

– nel rigo S30 l'ammontare del credito d'imposta residuo di cui al rigo S29 utilizzato a compensazione degli acconti dell'ILOR dovuta nel 1993 e relativi al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

– nel rigo S31 l'ammontare del credito d'imposta residuo di cui al rigo S29 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta nel periodo d'imposta 1993;

– nel rigo S32 la sommatoria degli importi di rigo S30 e di rigo S31;

– nel rigo S33 la differenza tra l'importo di rigo S29 e quello di rigo S32;

– nel rigo S34 l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S33 utilizzato a compensazione del saldo dell'ILOR dovuta nel 1994 per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

– nel rigo S35 l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S33 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta dal 1º gennaio 1994 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;

– nel rigo S36 la sommatoria degli importi di rigo S34 e di rigo S35, che rappresenta il totale del credito d'imposta utilizzato;

– nel rigo S37 la differenza tra l'importo di rigo S33 e quello di rigo S36 che rappresenta il credito d'imposta residuo che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle imposte da effettuare fino al 31 dicembre 1994.

RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI IMPOSTA DEI CREDITORI VERSO EFIM.

Il riquadro del Mod. 750/S va utilizzato dalle piccole e medie imprese, come individuate al punto 2.2. della decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/C 213/02 adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992 la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati. Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte gravanti sul reddito e sul patrimonio di impresa, dell'imposta sul valore aggiunto, da versarsi o iscritte a ruolo.
La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa ed asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.
La sospensione del pagamento delle imposte avrà la stessa durata della sospensione del pagamento dei debiti delle società controllate dall'EFIM, a norma dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non potrà essere protratta oltre il 20 gennaio 1995.

Pertanto i soggetti interessati devono indicare:
– nel rigo S38 l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti delle società controllate dall'EFIM;

– nel rigo S39 l'importo dell'ILOR dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione;

– nel rigo S40 l'importo dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione;

– nel rigo S41 l'importo dell'IVA dovuta fino alla data di presentazione della dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;

– nel rigo S42 l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo, per le quali si fruisce della sospensione.

26

MOD. 750/U - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Questo modello deve essere compilato dalle società semplici e dagli altri soggetti ad esse equiparati ai sensi dell'art. 5 del Tuir per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine.
Deve essere altresì compilato per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato – tenendo conto che si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice quivi residenti – realizzate dalle società di fatto con oggetto non commerciale, nonché dalle società ed associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia) dalle società di ogni tipo, nonché dagli enti commerciali non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.

In questo modello non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfettaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991 n.27 convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1991 n. 102 relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma.

Si fa tuttavia presente che l'opzione predetta, da esercitare all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta e valida per tutte le altre operazioni che vengono poste in essere nello stesso periodo di imposta, non può essere esercitata per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 81 del Tuir, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento (limite, quest'ultimo, ridotto al 10% dall'art. 1, comma 1, lettera l), del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, con effetto dalle cessioni poste in essere dal 30 dicembre 1993) del capitale della società a seconda che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, tenendo conto, per il computo della percentuale della partecipazione ceduta, di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi.

Comportando tale ipotesi l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata, ai sensi del citato art. 3 del provvedimento sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, costituisce credito di imposta ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del provvedimento stesso.

Ciò premesso, per quanto riguarda gli effetti della citata modifica (dal 15 al 10 per cento) delle quote partecipative non azionarie cedibili con applicazione dell'imposta sostitutiva in misura forfettaria, si precisa quanto segue.

Nel caso in cui la società abbia ceduto nell'arco dei 12 mesi, entro la data del 29 dicembre 1993, le suddette quote partecipative non azionarie nella misura massima consentita del 15 per cento ed abbia fruito del regime di tassazione forfettaria, nessuna conseguenza si produce per il semplice fatto che il legislatore ha ridotto dal 15 al 10 per cento la misura massima così cedibile con la richiamata norma, entrata in vigore il 30 dicembre 1993.

Nel caso in cui la società abbia ceduto nell'arco dei 12 mesi, entro la data del 29 dicembre 1993, le suddette quote partecipative non azionarie in misura inferiore al 10 per cento (che è il nuovo limite massimo fissato con decorrenza dal 30 dicembre 1993), la permanenza del regime forfettario di tassazione delle plusvalenze in questione si realizza a condizione che detta società, a partire dal 30 dicembre 1993, effettui cessioni di partecipazioni in misura tale che, sommate con quelle precedentemente fatte (sempre nel predetto periodo di riferimento di 12 mesi), non risultino nel complesso superiori al 10 per cento delle partecipazioni in parola.

L'imposta sostitutiva in questione non è dovuta per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani fino al riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e comunque non oltre il 30 giugno 1994. Ne deriva che in detto quadro non vanno dichiarate le plusvalenze di che trattasi realizzate nel 1993.

Per la compilazione del modello e la determinazione dell'imposta sostitutiva si forniscono i seguenti chiarimenti.

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 del citato art.81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta, (bolli, commissioni, imposte, ecc, con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.

Ai fini della determinazione della plusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, sempreché tra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di 12 mesi.

Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del decreto-legge n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta del soggetto interessato il valore alla data di entrata in vigore del D.L. n. 27 del 1991, risultante da apposita valutazione peritale.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25% ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto.

Ciò premesso, per la redazione del Mod. 750/U si forniscono le seguenti istruzioni, tenendo comunque presente che la società è tenuta a compilare un apposito prospetto, indicando, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei correlativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coeffficiente di rivalutazione del costo, come sopra determinato ed il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto deve essere conservato dal contribuente e da questi esibito, ovvero, trasmesso all'ufficio tributario competente nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

Al rigo U1 va indicato il totale dei corrispettivi delle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate nel 1993, per l'importo effettivamente percepito, ivi incluse le somme percepite precedentemente a titolo di anticipazione. In questo rigo va indicata anche la quota parte dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni poste in essere a partire dal 28 gennaio 1991, per le quali è stato convenuto il pagamento rateale secondo i chiarimenti forniti nel rigo successivo, concernente il costo fiscale dell'operazione.

Al rigo U2 va indicato l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, incrementato o decrementato, come sopra indicato, dell'ammontare derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo. Qualora la società non abbia percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, in tale rigo dovrà essere indicato il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato, come sopra indicato, proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con riferimento ai predetti righi si precisa che in essi dovranno essere indicati rispettivamente i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra indicato, relativi a tutte le cessioni del periodo di imposta, ivi comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 3, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfettario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 81 del Tuir comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

Nel rigo U3 va indicato imponibile, che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo U1 e quello del rigo U2.

Nel caso in cui l'importo del rigo U2 sia superiore a quello del rigo U1, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze delle specie realizzate nel quinquennio successivo. Ricorrendo questa ipotesi il contribuente indicherà "zero" al rigo U3 e nel prospetto delle minusvalenze non compensate nell'anno riporterà la somma algebrica degli importi indicati nei righi precedenti.

Nel caso in cui dalla somma algebrica degli importi del rigo U1 e del rigo U2 emerga un risultato positivo e nella dichiarazione dell'anno precedente siano stati indicate minusvalense, nel rigo U4 il contribuente dovrà indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza della plusvalenza, se l'importo delle minusvalenze è superiore) portandole in deduzione della plusvalenza indicata nel rigo U3 e nel rigo U5 indicherà la differenza di tale sottrazione se positiva, altrimenti indicherà zero in detto rigo.

Nel rigo U6 va indicata l'imposta sostitutiva, pari al 25% dell'importo di rigo U5.

Nel rigo U7 va indicato il credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfettario.

Nel rigo U8 va indicato l 'ammontare dell'imposta sostitutiva da versare che, nell'ipotesi in cui il contribuente vanti il credito d'imposta di cui al rigo U7, è pari alla differenza tra l'importo di rigo U6 e l'importo di rigo U7.

Nel rigo U9 va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui si chiede il rimborso, che si determina quando l'importo del rigo U7 è inferiore a quello di rigo rigo U6.

IL PROSPETTO DELLE MINUSVALENZE

In questo prospetto sono evidenziati tre distinti righi nei quali vanno seperatamente indicate le minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta 1991, 1992 e 1993, calcolate secondo quanto osservato in precedenza.

Al riguardo si fa presente che nel caso in cui il contribuente abbia utilizzato, in tutto o in parte, le minusvalenze in questione per compensare eventuali plusvalenze, in ciascuno dei righi suddetti dovrà essere riportata soltanto la quota parte residua delle minusvalenze non compensate.

27

MOD. 750/W - TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI MOBILIARI

Il D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ha introdotto un sistema di rilevazione dei trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari.

Tale disciplina — resasi necessaria in conseguenza del processo di liberalizzazione dei movimenti di capitale, realizzato attraverso le norme contenute nel decreto ministeriale del 27 aprile 1990 (G.U. n. 100 del 2 maggio 1990) — prevede, fra l'altro, l'obbligo a carico delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, fiscalmente residenti in Italia, di indicare nella dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione, su apposito modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, i trasferimenti dall'estero, verso l'estero e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, sempreché l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta (computando, quindi, tutti i trasferimenti suddetti e cioè anche gli eventuali disinvestimenti) abbia superato l'importo di 20 milioni di lire; tale obbligo, peraltro, sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti interessati non detengano investimenti all'estero, né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Il cennato meccanismo di rilevazione non concerne le sole operazioni di natura finanziaria ma comprende tutte le transazioni di denaro, titoli o valori — sia in lire che in valuta — indipendentemente dalla causale delle stesse siccome emerge dal comma 2 dell'art. 5 del D.L. n. 167 e dalle modalità con le quali le transazioni hanno avuto luogo; vi rientrano, pertanto, oltre a quelle effettuate con l'intervento degli intermediari residenti, anche quelle poste in essere attraverso soggetti non residenti e quelle eseguite in forma diretta, sia pure attraverso l'emissione di assegni o la girata di titoli trasferibili con tale mezzo.

Nel caso in cui le operazioni in questione siano eseguite in valuta estera, il contribuente dovrà indicarne il controvalore in lire all'uopo uti-

lizzando il cambio indicato nel D.M. 10 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 1994.

Lo stesso D.L. n. 167 prevede in particolare l'obbligo di indicare sia le consistenze degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria detenuti nel corso dell'anno — prescindendo, quindi, dal fatto che relativamente ad essi non siano intervenute movimentazioni o che gli stessi traggano origine da cause diverse dai cennati trasferimenti (sono da ricomprendere fra le consistenze in questione anche quelle derivanti da donazioni, successioni, ecc.) — e sia i flussi, cioè le singole operazioni di trasferimento suddette.

L'obbligo di dichiarazione in discorso sussiste anche nel caso in cui le operazioni di che trattasi siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali ed ancorché essi operino in regime di contabilità ordinaria e siano quindi soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalla normativa fiscale.

Pertanto il presente modulo dev'essere presentato dalle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate nonché dalle associazioni tra artisti e professionisti residenti in Italia che nel periodo d'imposta hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria, sussistendo i presupposti dianzi precisati.

Nel caso in cui sussiste l'obbligo di presentazione del modello 750, il presente modulo dev'essere allegato a detto modello.

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il presente modulo deve essere autonomamente presentato con le modalità e nei termini previsti per la presentazione del mod. 750.

Ciò premesso in via generale, si precisa, con riferimento ai singoli articoli del citato D.L. n.167 concernenti la soggetta materia, che le società semplici e le associazioni fiscalmente residenti in Italia:

a) qualora abbiano effettuato trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso soggetti non residenti, senza il tramite degli intermediari — sia istituzionali che professionali — residenti, sono tenute ad indicare nella propria dichiarazione annuale dei redditi i trasferimenti medesimi sempreché l'ammontare complessivo degli investimenti all'estero o delle attività estere di natura finanziaria abbia superato, al termine del periodo d'imposta, l'ammontare di 20 milioni di lire. Identico obbligo sussiste nel caso in cui l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno per cause diverse da quelle riguardanti i cennati investimenti ed attività finanziarie abbia superato il suddetto importo di 20 milioni di lire (art. 2, comma 1; art. 4, comma 5 e art. 5, comma 2);

b) qualora al termine del periodo d'imposta detengano investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria devono indicarli nella propria dichiarazione dei redditi sempreché l'ammontare complessivo risulti superiore a 20 milioni di lire. Nella stessa dichiarazione, inoltre, gli interessati sono tenuti ad indicare l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero, che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria; questo specifico obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengano gli investimenti e le attività suddetti (art. 4, commi 1, 2 e 5).

Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* non sussistono — per espressa previsione legislativa — per gli *investimenti* all'estero e per le *attività estere di natura finanziaria produttive di redditi di capitale o di redditi diversi* di cui all'art. 81, comma 1 lettera *c-ter*) del TUIR (plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti), sempreché tali redditi:

1. *siano esenti dalle imposte sui redditi*. Trattasi degli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di Stato ed equiparati emessi all'estero, fino al 9 settembre 1992;
2. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento* ai sensi dell'art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni. Trattasi degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari esteri, percepiti mediante l'intervento dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, che nella specie assumono la veste di sostituto d'imposta, ovvero conseguiti attraverso la cessione dei predetti titoli con l'intervento — a qualsiasi titolo — di tali sostituti d'imposta, e dei depositi e conti correnti esteri i cui redditi siano percepiti in Italia per il tramite dei citati sostituti. Identica disciplina si applica con riferimento agli interessi, premi ed altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, assoggettati a ritenuta ai sensi del terzo comma dell'art. 26 del citato D.P.R. n. 600 del 1973;
3. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 10 per cento* ai sensi dell'art 27, ultimo comma, del D P.R. n. 600 del 1973. Trattasi degli utili su titoli partecipativi esteri, sempreché percepiti in Italia per il tramite di intermediari residenti, siccome chiarito nel precedente punto 2, che vanno dichiarati nel Modello 750/F;
4. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento* ai sensi dell'art. 8 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n 649. Trattasi dei proventi derivanti dai titoli e certificati (cc.dd. «titoli atipici»), emessi da soggetti non residenti, collocati in Italia ed assoggettati a ritenuta da parte del soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi o del riacquisto dei titoli o certificati;
5. *siano assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento*, a titolo di imposta, di cui al comma 2 dell'art. 2 del D L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e successive modificazioni, da parte dei soggetti che comunque intervengono – anche se non in qualità di acquirenti – nella cessione a termine dei titoli di cui al precedente punto 2.
6. *Siano assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta* da parte dei soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, che comunque intervengono, anche se non in qualità di acquirenti, nella cessione a termine di obbligazioni e titoli similari nei confronti di soggetti non residenti. Trattasi dei proventi di cui all'art. 41, comma 1, lett. b-bis del Tuir.

Inoltre i predetti obblighi di dichiarazione non sussistono per le quote di organismo collettivo in valori mobiliari di diritto estero:

- già autorizzati al collocamento in Italia prima dell'entrata in vigore del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, ai quali continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 11-*bis* del D.L. n. 512 del 1983, ai sensi del comma 2 dell'art. 10-*ter* della legge n. 77 del 1983 e successive modificazioni;
- situati negli Stati membri della CEE, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-*bis* della citata L. n. 77/1983, diversi da quelli di cui alla precedente allinea, i cui proventi sono soggetti alla ritenuta del 12,50%, che deve essere operata, ai sensi dell'art. 10-ter, comma 1, della medesima legge, dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni (cfr. art. 10-ter, comma 4, L. n. 77/1983);
- diversi da quelli di cui ai precedenti allinea, sempreché i relativi proventi siano stati percepiti in Italia e assoggettati alla ritenuta d'acconto del 12,50% di cui al comma 6 dell'art. 10-ter della predetta legge n. 77/1983.

Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere a) e b) non sussistono, infine, per le operazioni di compravendita di valute estere allorquando le plusvalenze, soggette alla ritenuta d'imposta del 12,50 per cento, derivano dalla cessione a termine delle predette valute ovvero sono conseguite attraverso altri contratti a termine che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo.

Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistano le condizioni di esonero elencate nei precedenti punti da 1 a 5, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nella Sezione V del modello 750/I, secondo le istruzioni ivi fornite.

Per espressa previsione normativa si intendono compresi fra gli investimenti esteri – comprese le valute estere e le attività estere di natura finanziaria – i titoli ed i valori mobiliari esteri acquistati in Italia per il tramite degli intermediari di cui all'art. 1 del D.L. n. 167.

Vanno altresì comprese le obbligazioni ed i titoli similari di cui all'art. 31 del citato D.P.R. n. 601 e quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

Si richiama altresi l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. appena ci-

tato, che prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, con riguardo alle somme in denaro, ai titoli ed ai valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

Il presente modulo si compone di 3 sezioni: nella sezione I vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria; nella sezione II vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività di natura finanziaria detenute all'estero al termine del periodo di imposta; nella sezione III vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, in qualunque modo effettuati (attraverso, cioè, sia i non residenti che per il tramite di intermediari residenti ovvero in forma diretta) che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

La Sezione I si compone di 11 campi: in essi gli interessati devono indicare, rispettivamente per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

- nei campi 1 e 2 le generalità complete (cognome e nome, se trattasi di persone fisiche; denominazione, se trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale e stata effettuata l'operazione;
- nel campo 3 il paese estero di residenza del soggetto non residente;
- nel campo 4 la tipologia dell'operazione, indicando il codice «1» oppure «2» a seconda, rispettivamente, che l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia o viceversa;
- nei campi 5 e 6, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione «in codice», dello stesso. A quest'ultimo fine il dichiarante dovrà indicare nel campo 6 il codice numerico dello Stato estero già indicato nel campo 5, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni;
- nei campi 7 e 8 il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es.: denaro, assegno bancario, ecc.) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 il codice «1», «2» o «3», a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi;
- nel campo 9 la causale in "codice" dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo;
- nel campo 10 la data dell'operazione;
- nel campo 11 l'importo dell'operazione. Al riguardo si precisa che, qualora le operazioni siano state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il 1993, come dall'apposito decreto ministeriale.

La Sezione II si compone di 5 campi. In essi gli interessati devono indicare, distintamente per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare si dovrà indicare:

- nei campi 1 e 2, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione "in codice" dello stesso. A quest'ultimo fine il dichiarante dovrà indicare nel campo 2 il codice numerico dello Stato estero gia indicato nel campo 1, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni;
- nei campi 3 e 4, rispettivamente la causale, in chiaro ed "in codice", dell'operazione. Per l'indicazione «in codice» della causale si dovrà utilizzare la tabella dei codici delle operazioni con l'estero. riportata in allegato alle istruzioni. La casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;
- nel campo 5, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della Sezione 1.

La Sezione III si compone di sei campi. In esse gli interessati devono indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari da, verso e sull'estero i dati qui di seguito elencati:

- nei campi 1 e 2 della prima colonna, rispettivamente, la descrizione in chiaro ed "in codice" dello stato estero. A quest'ultimo fine la società o associazione dichiarante dovrà indicare nel campo 2 il codice numerico dello Stato estero già indicato nel campo 1, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle presenti istruzioni;
- nel campo 3 la tipologia dell'operazione indicando il codice "1" oppure "2", oppure "3" a seconda, rispettivamente, che l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero o dall'estero sull'estero;
- nel campo 4 la causale "in codice" dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo; la casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;
- nel campo 5 la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nel campo 6 l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della sezione 1.

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati ivi richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella casella posta nella prima pagina del modulo.

Si richiama l'attenzione del dichiarante sull'esigenza di barrare una delle 2 caselle poste in calce al presente modulo per segnalare le modalità di presentazione dello stesso.

28

PROSPETTO DELLE RISERVE O FONDI FORMATI PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ SOGGETTE ALL'IRPEG IN SOCIETÀ DI PERSONE

Questo prospetto deve essere compilato al fine di consentire ai soci della società di persone risultante dalla trasformazione di una società soggetta all'IRPEG, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, di fruire del credito d'imposta previsto dall'art. 14 del Tuir in relazione ai fondi o riserve (diversi da quelli di cui al comma 1 dell'art. 44 del Tuir) costituiti prima della trasformazione , i quali sono imputati ai soci stessi a norma dell'art. 5 del Tuir.
Maggiori informazioni in merito sono contenuti in appendice alla voce "crediti d'imposta".

Ai fini della compilazione del prospetto, si fa presente che, in relazione a ciascuna categoria di riserve o fondi, va indicato nella colonna 1 il saldo esistente all'inizio del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, che deve essere pari al saldo finale risultante dall'ultimo bilancio della società di capitale; qualora la riserva o fondo dopo la trasformazione non sia stata iscritta in bilancio, ovvero sia stata iscritta senza l'indicazione della propria origine, deve essere in ogni caso indicato il saldo esistente al termine dell'ultimo periodo di imposta per il quale la società di capitale ha presentato la dichiarazione.

Nella colonna 2 vanno indicate le somme utilizzate nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione per la copertura delle perdite d'esercizio, le quali non devono essere imputate ai soci.

Nella colonna 3 va, invece, indicato l'ammontare delle somme distribuite o utilizzate nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, le quali devono essere imputate ai soci. qualora la riserva o fondo, dopo la trasformazione, non sia stata iscritta in bilancio, ovvero sia stata iscritta senza l'indicazione della propria origine, deve essere riportato in questa colonna l'intero importo indicato nella colonna 1, senza compilare la colonna 2.

Nella colonna 4 va indicato l'ammontare risultante dopo aver sottratto gli importi delle colonne 2 e 3 da quello della colonna 1.

Nel rigo 55 vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi sopra evidenziati relativi alle riserve o altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 con utili o proventi assoggettati all'IRPEG con aliquota normale.

Nel rigo 56 vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve o altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983, ad esclusione di quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Nel rigo 57 vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del

1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, ad esclusione di quelli che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Nel rigo 58 vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve o altri fondi che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione.

Nel rigo 59 vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve o altri fondi che, in caso di distribuzione, non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.

29

PROSPETTO DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

In questo prospetto al rigo 60 va indicato l'ammontare complessivo del reddito prodotto all'estero, mentre al rigo 61 va riportato soltanto l'ammontare del reddito in relazione al quale sono state pagate imposte all'estero in via definitiva.

30

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904) e i soggetti che hanno operato conferimenti agevolati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218.
Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione di un apposito allegato riportando nel rigo 62 i dati riepilogativi.
Quanto alle voci delle distinte colonne si precisa che:
– il valore da indicare in colonna 1 è quello riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
– il valore da indicare in colonna 2, è quello riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
– l'importo da indicare in colonna 3, è quello della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:
– la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
– la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
– la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

31

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nelle colonne 1 o 7 i contribuenti che richiedono l'esenzione o che hanno già richiesto l'esenzione devono indicare la disposizione legislativa che ne prevede la concessione apponendo nella apposita casella il codice da scegliere nella tabella L, di seguito riportata.
Il contribuente che ha più attività agevolate indicherà per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratta delle medesime disposizioni.

Nelle colonne 2 o 8 deve essere indicato lo stato della richiesta utilizzando i diversi codici di cui alla tabella I, (a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione).

Nelle colonne 3 o 9 va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l 'esenzione.

Nelle colonne 4 o 10 deve essere indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione. Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1994 relativa all'anno 1993 indicherà l'anno 1994.

Nelle colonne 5 o 11 deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente.

Nelle colonne 6 o 12 va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito.

Le colonne 3 e 4, o 9 e 10 non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.

Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta di esenzione) deve essere inviata con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.
Ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo.

TABELLA I) STATO DELL'ESENZIONE

A	Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta.
B	Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
C	Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza.
D	Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.
E	Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.

TABELLA L) TIPO DI ESENZIONE

	Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n.218 e legge 1° marzo 1986, n.64; D.L. 11 luglio 1988, n.258 convertito dalla legge 5 agosto 1988, n .337)
01	Esenzione totale ILOR (art.101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n.218);
02	Esenzione parziale ILOR (art.101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
	Zone depresse Centro Nord e Pole - sine (art. 30, 1° e 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n.601; legge 1 dicembre 1986, n .879)
20	Esenzione totale ILOR
21	Esenzione parziale ILOR
	Province di Trieste e Gorizia; Comuni di Montalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601) art. 4, legge 27 dicembre 1975, n. 700; art.30, 2° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601; art. 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n.156; legge 29 gennaio 1986, n. 26)
30	Esenzione totale ILOR
31	Esenzione parziale ILOR.
	Altri territori (art.1, commi 8° e 9°, D.L. 22 dicembre 1981 n.790, convertito in legge 23 febbraio 1982, n. 47, art.3 terdecies D.L.1° ottobre 1982, n. 696, conv. in legge 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.L.G.S. 30 marzo 1990, n. 76; legge 10 maggio 1983, n.190; art. 11, commi 1, 2 e 3 legge 2 maggio 1990, n.102, D.C.P.M. 29 luglio 1993)
50	Esenzione totale ILOR
51	Esenzione parziale ILOR
62	Esenzione ILOR 50% utili reinvestiti
	Utili reinvestiti in settori agevolati:
72	Esenzioni utili reinvestiti (art. 8, comma 6, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 conv. legge 24 marzo 1993, n. 75).

32

RIQUADRO PER IL VISTO DI CONFORMITÀ

Questo riquadro è riservato al visto di conformità del Centro autorizzato di assistenza fiscale o del professionista che presta l'assistenza fiscale o professionale richiesta dal contribuente.

Acconto Ilor per la dichiarazione da presentare nel 1995

Se l'importo del rigo 24 del quadro 750/O:
- non supera lire 40.000 non é dovuto acconto;
- supera lire 40.000 é dovuto l'acconto, nella misura del 98 per cento del suddetto importo.

Se l'importo del rigo 24 del quadro 750/O:
- é inferiore a lire 512.000 l'acconto dovuto, sempre nella misura del 98 per cento, va versato in unica soluzione nel mese di novembre 1994;
- é pari o superiore a lire 512.000 l'acconto va versato in due rate, di cui:
  - la prima, pari al 39,2 per cento, dell'importo di rigo 24, nel mese di maggio 1994;
  - la seconda, pari al restante 58,8 per cento, nel mese di novembre 1994.

Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, potrà determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

Ammortamento dei beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni

Le quote di ammortamento dei beni mobili strumentali vanno calcolate applicando il coefficente stabilito:
– dal DM 29 ottobre 1974 per i beni acquistati fino al 31 dicembre 1988;
– dal DM 31 dicembre 1988 per i beni acquistati dal 1° gennaio 1989.

Per i beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del socio o associato, la quota di ammortamento determinata in base ai citati decreti ministeriali é deducibile nella misura del 50 per cento.
Per gli aeromobili da turismo, per le navi o imbarcazioni da diporto, per i motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici e per le autovetture e autoveicoli di clindrata superiore a 2000 centimetri cubici o a 2500 centimetri cubici se con motore diesel acquistati a partire dal 1° gennaio 1985 è stabilita la indeducibilità delle quote di ammortamento.
Per gli autoveicoli od autovetture di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici o, se con motore diesel, non superiore a 2500 centimetri cubici, acquistati a partire dal 1° gennaio 1985, è stata concessa, limitatamente ad un solo automezzo, la deducibilità del 50 per cento della quota di ammortamento determinata in base ai citati decreti ministeriali.

Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.
Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedano i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir.

Beni di lusso relativi all'impresa

Ai sensi del comma 8-bis dell'art. 67 del Tuir, non sono deducibili, sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione, relativi ai seguenti beni:
a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;
b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c) dell'art. 26 del D.P.R. 15 giugno 1959, n.393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici;
c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

Per le imprese che esercitano attività di locazione o noleggio dei predetti beni la disposizione citata si applica per quelli dati in uso agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti.
Si precisa che per beni strumentali all'attività propria dell'impresa devono intendersi quelli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata (es. le autovetture di lusso per le imprese che effettuano noleggi in occasione di cerimonie, ecc., gli aeromobili da turismo e imbarcazioni da diporto utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione).

Categoria V - Contributo diretto lavorativo degli esercenti arti e professioni

Nella Categoria V della tabella A allegata al D.P.C.M. 18 dicembre 1992 sono compresi i contribuenti che esercitano professioni e attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzatura.
In base al DM 18 febbraio 1993, rientrano nella Categoria V:
1) gli esercenti arti e professioni che impiegano beni strumentali il cui costo complessivo è superiore a lire 300 milioni;
2) gli esercenti professioni per lo svolgimento delle quali è richiesta la laurea, anche se previsto l'esame di abilitazione (Categoria IV) a condizione che:
   – esercitino l'attività professionale da almeno 15 anni;
   – impieghino nel periodo d'imposta beni strumentali il cui costo complessivo sia superiore a 50 milioni di lire;
3) gli esercenti arti e professioni per lo svolgimento delle quali è richiesto il diploma, anche se previsto l'esame di abilitazione, ovvero non è richiesto alcun titolo di studio (Categoria III) a condizione che:
   – svolgano l'attività da almeno 20 anni;
   – impieghino beni strumentali il cui costo complessivo sia superiore a 50 milioni di lire;
4) i notai, gli agenti e commissionari di borsa, i medici che hanno conseguito specializzazioni presso Università statali e Università libere della Repubblica nonché gli esercenti la professione di odontoiatra ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 409, a condizione che gli stessi abbiano iniziato l'attività ed abbiano conseguito la specializzazione da almeno 7 anni.

Ai fini del computo del periodo di esercizio dell'attività o di conseguimento della specializzazione le frazioni superiori a sei mesi si computano come anno intero.
Ai fini della determinazione del costo dei beni strumentali utilizzati dai soggetti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3):
– va computato anche il costo dei beni di ammontare unitario non superiore a un milione di lire;
– non deve tenersi conto dei beni immobili;
– le spese relative all'acquisto dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– il costo dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso;
– per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti, ancorché non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, va diminuito dagli oneri finanziari;
– per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria deve tenersi conto del valore normale dei beni stessi al momento della loro immissione nell'attività;

Centri di servizio

Sono stati finora istituiti undici Centri di Servizio cui vanno indirizzate le dichiarazioni dei contribuenti con domicilio fiscale nelle relative circoscrizioni, secondo le indicazioni seguenti:

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni delle regioni	Centro di Servizio delle Imposte Dirette
ABRUZZO	PESCARA
BASILICATA	BARI
CALABRIA	SALERNO
CAMPANIA	SALERNO
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA

FRIULI-VENEZIA GIULIA	VENEZIA
LAZIO	ROMA
LIGURIA	GENOVA
LOMBARDIA	
(solo Comuni della prov. Milano)	MILANO
MARCHE	PESCARA
MOLISE	PESCARA
PIEMONTE	TORINO
PUGLIA	BARI
SICILIA	PALERMO
TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTO
VALLE D'AOSTA	TORINO
VENETO	VENEZIA

Conto fiscale

Il conto fiscale, un nuovo strumento messo a disposizione di imprenditori e professionisti in possesso di partita Iva per regolare i rapporti debitori e creditori con l'Amministrazione finanziaria, è stato attivato d'ufficio, sulla base degli elementi a disposizione dell'anagrafe tributaria, presso il concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente. Il numero di codice per accedere al proprio conto è dato dall'unione del numero di codice della concessione con il codice fiscale del soggetto intestatario.
Mentre la gestione del conto è affidata al concessionario, tutte le operazioni di apertura e chiusura dei conti sono affidate agli uffici dell'Iva, ai quali il contribuente dovrà rivolgersi sia se non ha ricevuto la comunicazione di apertura del conto da parte del concessionario, pur avendone diritto, sia se ha ricevuto tale comunicazione e ritenga di non esserne legittimamente destinatario.
Sul conto fiscale vengono annotati i versamenti relativi all'Irpef, all'Irpeg, all'Ilor, all'Iva, alle imposte sostitutive delle imposte appena indicate, alle imposte versate in base a dichiarazioni integrative (ravvedimento operoso) e alle ritenute alla fonte, ad esclusione di quelle per le quali l'art. 3, 2° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede che vengano versate alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato (sostanzialmente le ritenute sui redditi di capitale, sui premi e sulle vincite, sulle accettazioni bancarie).
L'intestatario del conto fiscale ha facoltà di effettuare i versamenti da annotare sul proprio conto non solo presso il concessionario della riscossione (allo sportello o in conto corrente postale) ma anche presso una qualsiasi azienda di credito, purché ubicata nello stesso ambito territoriale del concessionario competente.
Altra importante agevolazione riconosciuta agli intestatari è la possibilità di chiedere tramite un apposito modello il rimborso delle imposte risultanti dalla dichiarazione direttamente ad un qualunque sportello del proprio concessionario.
Per gli anni 1994, 1995 e 1996 esistono dei limiti massimi oltre i quali non possono essere effettuati rimborsi (rispettivamente L. 40 milioni, L. 60 milioni e L. 80 milioni). Il concessionario ha un termine di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta per eseguire il rimborso, se ha disponibilità sui corrispondenti capitoli di bilancio.
Il rimborso viene effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente indicato dal contribuente.
Entro il 20 marzo di ciascun anno il concessionario invia al domicilio del contribuente un estratto conto relativo ai versamenti eseguiti e ai rimborsi richiesti ed ottenuti nell'anno precedente.

Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuale pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, se effettivamente adibite ad abitazione o a funzioni strumentali all'attività agricola dal proprietario, dall'affittuario o dai dipendenti che esercitano attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento.
Ai fini del riconoscimento della ruralità inoltre:
– il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
– il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo. Se il dichiarante è un soggetto non obbligato alla presentazione della dichiarazione Iva il suo volume di affari si presume pari a 10 milioni di lire.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno insistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna unità immobiliare.
Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che per ciascuna unità sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali, o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Crediti d'imposta

Per effetto della legge 16 dicembre 1977, n. 904 e delle modifiche recate dall'art. 2 della legge 25 novembre 1983, n. 649, il credito di imposta sugli utili distribuiti ai soci dalle società di capitali spetta:
- nella misura dei 9/16 di detti utili, se la relativa delibera di distribuzione è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983;
- nella misura di 1/3 ovvero, per le società di capitali e per gli enti finanziari, nella misura del 42,85 per cento, se la delibera di distribuzione è stata adottata entro la predetta data.

Detto credito spetta nella misura dei 9/16 degli utili distribuiti ai partecipanti dagli enti di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 87, se la relativa delibera di distribuzione è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° gennaio 1988.
Il credito d'imposta sui dividendi spetta nella misura del 25 per cento degli utili percepiti, se derivano dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408.
Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14 del Tuir, il credito di imposta sui dividendi non spetta:
– limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano, dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del Tuir;
– per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

In base all'art. 122, comma 4, del TUIR, il credito di imposta di cui art. 14 dello stesso TUIR spetta ai soci di società di persone risultanti dalla trasformazione di società soggetta all'IRPEG, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987 in relazione ai fondi o riserve (esclusi quelli di cui al comma 1 dell'art. 44 del TUIR) costituiti prima della trasformazione, i quali sono imputati ai soci stessi a norma dell'art. 5 del TUIR:
– nel periodo d'imposta in cui vengono distribuiti o utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritti in bilancio con indicazione della loro origine;
– nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritti in bilancio o vi siano iscritti senza la detta indicazione.

Ai soci compete in entrambe le ipotesi il credito di imposta di cui all'articolo 14 del TUIR a condizione che la dichiarazione dei redditi della società rechi le indicazioni prescritte nel comma 7 dell'articolo 105 dello stesso TUIR (che vanno fornite nell'apposito prospetto contenuto nella quarta pagina del modello fondamentale).
Il credito di imposta non spetta per le riserve o fondi:
– formati con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983;
– che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società.

Il credito d'imposta è, invece, ridotto al 36 per cento per le riserve o fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, sui proventi di ogni tipo, spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalle partecipa-

zioni ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto delle quote, purché la partecipazione al fondo sia di durata non inferiore ad un triennio, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 25 per cento dei proventi stessi.

Ai soci delle società di persone obbligate all'utilizzazione degli apparecchi misuratori fiscali ai sensi dell'art. 12 della legge 413 del 1991, compete ai fini dell'imposta personale un credito di imposta nella misura del 40 per cento del prezzo unitario degli apparecchi medesimi che non ecceda lire 2.000.000.

Deducibilità degli interessi passivi (reddito d'impresa)

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta, derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stesso data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione - ai sensi dell'art. 63, comma 3 del Tuir - fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti o dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso.
Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 dello stesso art. 63 del Tuir, ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso di cui al precedente periodo, corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.
Nel caso in cui l'imprenditore sia socio di società di persone, occorre tener conto, ai fini della determinazione degli interessi passivi non ammessi in deduzione, anche dei menzionati interessi ed altri proventi esenti conseguiti dalle società di persone, se e nella misura in cui detti interessi e proventi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata.

Deduzioni Ilor

Le deduzioni previste dall'art. 120, commi 1 e 2, del TUIR competono alla società a condizione che il socio presti la propria opera nella società stessa come occupazione prevalente. Ciò comporta che ad uno stesso soggetto non può essere riconosciuta detta condizione in più di una società, essendo il termine prevalente riferito all'occupazione potenziale del socio e non all'attività della società, per cui non è possibile, in concreto, più di un'occupazione prevalente con riferimento alla medesima persona.
Le suddette deduzioni devono essere determinate con riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno dei soci che presta la propria opera nella società in modo prevalente.
Si ricorda che qualora i soci di società di persone percepiscano un compenso specifico per la loro attività di amministratori e quest'ultima costituisca la loro attività prevalente, la società non può fruire, in relazione ai detti soci, delle deduzioni ai fini dell'ILOR.
A maggiore chiarimento si formulano i seguenti esempi relativi a società nei cui confronti non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 11-bis della legge n. 438 del 1992.

1° esempio: società esercente attività di commercio al minuto, composta da quattro soci con quote uguali, di cui 2 soci prestano la loro opera nella società in modo prevalente.
Reddito d'impresa L.. 60.000.000

Calcolo deduzione ex art. 120, comma 1, del TUIR.
(La deduzione è pari al 50 % della quota di reddito spettante a ciascun socio con un minimo di L. 8.000.000)

1) quota di reddito individuale:
L. 60.000.000 : 4 = L. 15.000.000
2) deduzione spettante per ciascun socio: 50 % di L. 15.000.000 = L. 7.500.000. Essendo l'importo di L. 7.500.000 minore di L. 8.000.000 si assume quale deduzione spettante per ogni singolo socio l'importo di L. 8.000.000
3) deduzione spettante alla società: L. 16.000.000

Calcolo deduzione ex art. 120, comma 2, del TUIR.
(30% della quota di reddito di ciascun socio lavoratore al netto della deduzione di cui all'art. 120, comma 2, del TUIR con un minimo di L. 2.000.000)

quota reddito socio:
L. 15.000.000 - 8.000.000 = L. 7.000.000
deduzione spettante per ciascun socio lavoratore:
30% di L. 7.000.000 = L. 2.100.000
deduzione spettante alla società':
L. 2.100.000 x 2 = L. 4.200.000

Riepilogo:

Reddito d'impresa	L. 60.000.000
Deduzioni ex art. 120, commi 1 e 2,	L. 20.200.000
REDDITO IMPONIBILE ILOR	L. 39.800.000

2° esempio: società esercente attività diversa da quella di cui all'art. 120, comma 2, del TUIR, composta da quattro soci con quote uguali, di cui due prestano la propria opera nella società in modo prevalente.
Reddito d'impresa L. 16.000.000
quota di reddito individuale:
L. 16.000.000 : 4 = L. 4.000.000
deduzione spettante per ciascun socio lavoratore (50% della propria quota di reddito con un minimo di L. 8.000.000 ed un massimo di L. 16.000.000).
Siccome la quota di reddito per il socio lavoratore è inferiore alla deduzione minima prevista, ai sensi dell'art. 120, comma 1, del TUIR, si assume, quale deduzione, l'importo di L. 4.000.000.
totale deduzione spettante ex art. 120, comma 1, del TUIR: (L. 4.000.000 x 2) = L. 8.000.000

Riepilogo:

Reddito d'impresa	L. 16.000.000
Deduzioni ex art. 120, comma 1	L. 8.000.000
REDDITO IMPONIBILE ILOR	L. 8.000.000

Domicilio fiscale

Ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 600/73, il domicilio fiscale è stabilito nel Comune di cui la società, l'associazione o il GEIE ha la propria sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche quest'ultima manca, il domicilio fiscale è stabilito nel Comune dove viene esercitata prevalentemente l'attività.
Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Se il domicilio fiscale è fissato dall'Amministrazione Finanziaria d'autorità o su richiesta di parte in un Comune diverso da quello stabilito ai sensi dell'art. 58 citato, il relativo provvedimento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato variato. In questo caso la dichiarazione deve essere presentata al Centro di Servizio o all'Ufficio postale competente secondo il suddetto provvedimento.

Esclusione dall'ILOR dei redditi degli immobili relativi all'impresa

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, all'art.17, comma 4, stabilisce che sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonché i redditi agrari di cui all'art. 29 del Tuir.
Per effetto del comma 5 dello stesso articolo, le disposizioni che prevedono l'esclusione dall'ILOR hanno effetto per i redditi prodotti dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1993.
Per tutti i terreni e i fabbricati posseduti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale relativi all'impresa (strumentali, benimerce ed altri) e non locati, l'importo del reddito d'impresa da escludere dall'ILOR coincide sempre con la rendita catastale dell'immobile.
Il medesimo criterio si rende applicabile anche per i fabbricati strumentali concessi in leasing nonché per quelli facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto o in usufrutto.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini dell'esclusione dall'ILOR va fatto riferimento al valore determinato applicando ai costi di acquisizione degli immobili i coefficienti di aggiornamento stabiliti in relazione all'anno in cui detti costi sono stati sostenuti (cioè all'imponibile determinato ai fini dell'ICI). Da tale "valore patrimoniale" dell'immobile occorre desumere, sia pure convenzionalmente, il reddito, applicando il divisore pari a 50, che è il coefficiente di moltiplicazione applicabile alle rendite catastali delle unità immobiliari classificate nel gruppo D.

Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto e per quelli che, pur censiti, sono ancora sprovvisti di rendita, o la cui rendita risulta non più rispondente alla situazione originariamente considerata, deve essere considerata la rendita attribuita a fabbricati similari.

Qualora il fabbricato risulti già accatastato, le risultanze vanno disattese solo se il possessore ha sottoposto l'immobile stesso a variazioni o adattamenti tali da mutarne la classificazione catastale. In tal modo si deve tener conto delle nuove caratteristiche catastali anche se il nuovo accatastamento non risulti ancora avvenuto; e ciò non solo quando il possessore abbia già presentato la domanda per il nuovo accatastamento, ma anche quando detta domanda sia stata omessa.

Per i terreni dati in affitto per uso agricolo si applica il disposto dell'art. 129, comma 1, del Tuir.

Per i terreni dati in affitto per uso non agricolo è escluso dall'ILOR un importo pari alla rendita catastale.

Per i fabbricati relativi all'impresa dati in locazione va escluso dall'ILOR un importo pari:

a) alla rendita catastale o, se superiore, al canone di locazione ridotto forfetariamente del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano);
b) al canone di locazione ridotto del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) per le unità immobiliari date in locazione in regime legale di determinzione del canone.

Eventi eccezionali

Nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:

- 1 dai contribuenti colpiti dagli eventi criminosi verificatisi a Roma e a Firenze, rispettivamente, il 14 maggio 1993 e il 27 maggio 1993, per i quali è stato disposto con decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, convertito dalla legge 9 luglio 1993, n. 219, il differimento dei termini relativi ai versamenti degli acconti delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale dovuti per il 1993;
- 2 dai contribuenti interessati dal sisma del 13-16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale esonerati dall'obbligo del versamento dell'acconto relativo alle imposte e al contributo dovuti per il 1993 (vedere da ultimo l'Ordinanza n. 2316/FPC del 29 gennaio 1993 del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, il Decreto 31 luglio 1993 e la Circolare n. 29 del 29 ottobre 1993 del Ministero delle Finanze);
- 3 dai contribuenti che esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-bis del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito nella legge 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

Gruppo europeo di interesse economico

Il Gruppo Europeo di Interesse Economico, la cui costituzione é stata introdotta nell'ordinamento dal decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, pur non essendo soggetto passivo d'imposta, é tuttavia tenuto alla presentazione del modello 750, quale soggetto di accertamento per l'imputazione del reddito ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR ai singoli membri (persone fisiche esercenti una attività commerciale e arti e professioni, società di persone, società di capitali, appartenenti a Stati diversi, membri della Comunità).

Pertanto il Mod. 750, con gli opportuni adattamenti, deve essere utilizzato esclusivamente per l'indicazione dei membri e l'imputazione agli stessi dei redditi conseguiti.

Il GEIE deve, comunque, utilizzare il quadro A, indipendentemente dal tipo di attività esercitata e deve riportare il reddito ivi determinato nel quadro 750/O.

Si precisa che, qualora l'ammontare del reddito imponibile ai fini dell'ILOR diverga da quello imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG, dovranno essere specificate in apposito allegato le quote di reddito imponibile ai fini dell'ILOR da imputare a ciascun membro; conseguentemente nel prospetto da rilasciare ai membri dovrà essere indicata oltre alla quota di reddito imponibile agli effetti dell'imposta personale anche quella imponibile ai fini dell'ILOR da imputare a ciascun membro.

Il GEIE non é tenuto al pagamento dell'ILOR.

L'imponibile ILOR determinato unitariamente in capo al GEIE va imputato ai singoli membri nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

Immobili strumentali relativi all'impresa

Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano strumentali per l'esercizio dell'attività commerciale ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Tuir;

- gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (cc.dd. strumentali per destinazione);
- gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato (cc.dd. strumentali per natura) classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), e nella categoria A/10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Relativamente agli immobili strumentali per natura, si precisa che le relative quote di ammortamento vanno calcolate sul costo storico di acquisizione e tenendo conto, per quelle acquistate anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974 n. 689. Se l'immobile è stato acquistato in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente può dedurre soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere computate in diminuzione le quote relative a periodi di imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.

Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato.

Qualora gli immobili in questione vengano concessi in locazione dovranno essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo compreso il confronto tra la rendita ed il canone di locazione.

Imposte indeducibili (reddito d'impresa)

Sulla base dell'art. 64, comma 1, del Tuir, le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Sono altresì indeducibili l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e l'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'articolo 11, commi da 5 a 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio od ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, nonché a seguito di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato ed irreversibilmente destinandolo a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.
In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni.
Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'articolo 82, comma secondo i criteri di cui all'articolo 82, comma 2, del TUIR, ultimi due periodi.
Le somme, invece, percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della citata legge n. 413, a redditi diversi di cui all'articolo 81 del TUIR e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.
Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'articolo 11, comma 7, della citata legge n. 413 del 1991.

Interessi (associazioni tra artisti e professionisti)

L'articolo 1, comma 1, lett. a) del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, integra la disposizione dell'art. 6, comma 2, del TUIR prevedendo che gli interessi moratori e che gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui detti interessi sono maturati. Tale modificazione comporta l'imponibilità, a partire dal 30 dicembre 1993 degli interessi moratori e di quelli per dilazione di pagamento che accedono ad un credito maturato per prestazioni di lavoro autonomo.

Investimenti o attività finanziarie all'estero

Le società o associazioni residenti in Italia che nel periodo d'imposta hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria sono tenute alla presentazione del Modello 750/W, per la cui compilazione si rinvia alle apposite istruzioni
Se sussiste l'obbligo della presentazione del Mod. 750 ad esso deve essere allegato il modulo 750/W. Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il modulo 750/W deve essere autonomamente presentato, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione.

Locazione finanziaria (associazioni tra artisti e professionisti)

I canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione maturati nell'anno 1993, sono deducibili a condizione che il relativo contratto non abbia durata inferiore alla metà del periodo d'ammortamento corrispondente al coefficente stabilito con apposito decreto ministeriale. In caso di beni adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente i canoni di leasing sono deducibili nella misura dell'50 per cento.
Per la determinazione della durata del contratto di locazione finanziaria si deve tener presente il coefficente relativo al bene oggetto del contratto stabilito:
– dal DM 29 ottobre 1974 per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 1988;
– dal DM 31 dicembre 1988 per i contratti stipulati dal 1° gennaio 1989.
Per ciò che riguarda le autovetture e gli autoveicoli va ricordato che i relativi canoni di locazione finanziaria sono deducibili nella misura del 50 per cento solo se i citati beni sono di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici o, se con motore diesel, non superiori a 2500 centimetri cubici. Non sono deducibili i canoni di locazione finanziaria degli aeromobili da turismo e delle navi o imbarcazioni da diporto.
Non sono, altresì, deducibili i canoni di locazione finanziaria relativi a contratti stipulati a partire dal 15 giugno 1990 degli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Per tali immobili, in luogo del canone di locazione finanziaria, è deducibile la rendita catastale nella intera misura, ovvero nella misura del 50 per cento se adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato.

Lottizzazione

Questa voce interessa in particolare i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettera a) del TUIR; al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'articolo 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nonché della circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle spese di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.
Tali criteri sono già stati ripetutamente confermati sia in sede giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 ottobre 1971, n. 951; Cassazione, 2 luglio 1977, n. 2880 e 5 novembre 1975, n. 3709) che in sede amministrativa, con risoluzione 7 agosto 1981, n. 7/2704.
Assume rilievo ai fini della normativa in esame ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni, anche al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

Mod. "750"

Le società di persone o le associazioni tra artisti e professionisti devono utilizzare per la dichiarazione dei redditi, a pena di nullità, il modello fondamentale ed i seguenti modelli:
— Mod. 750/A relativo a redditi d'impresa in regime ordinario;
— Mod. 750/B relativo a redditi d'impresa in contabilità semplificata;
— Mod. 750/C relativo a redditi di lavoro autonomo;
— Mod. 750/D relativo ai redditi dei terreni;
— Mod. 750/D1 relativo a redditi di allevamento di animali;
— Mod. 750/E relativo a redditi di fabbricati;
— Mod. 750/F relativo a redditi di capitale;
— Mod. 750/G relativo a redditi di partecipazione in società di persone;
— Mod. 750/H relativo a redditi diversi;
— Mod. 750/I relativo a redditi soggetti a tassazione separata ai fini IRPEF;
— Mod. 750/K relativo all'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
— Mod. 750/S relativo ai crediti d'imposta concessi a favore delle imprese;
— Mod. 750/U relativo alle plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva, (legge 25 marzo 1991, n. 102);

— Mod. 750/W relativo ai trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari.

Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta

Oneri deducibili

Dal reddito complessivo dei singoli soci sono deducibili ai sensi dell'art. 10, comma 3 del TUIR, i seguenti oneri sostenuti dalle società semplici:
a) l'Invim decennale, per quote costanti, nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Si precisa che in ogni periodo d'imposta possono essere dedotte quote pari a 1/5 delle imposte pagate nel periodo stesso e nei quattro periodi precedenti;
b) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza dell'art. 119 del D.P.R. 361 del 1957 e all'art. 1 della legge 178/1981;
c) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato;
d) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

Oneri per cui spetta una detrazione d'imposta

Ai sensi dell'art. 13-bis del TUIR, dall'imposta lorda dei singoli soci si detrae un importo pari al 27 per cento dell'ammontare dei seguenti oneri sostenuti dalla società:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993 nel limite di lire 4 milioni;
c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'Ufficio tecnico erariale competente per territorio . La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente Ufficio delle entrate, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione, dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
d) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuato per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 delle legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, dal Ministero per i beni culturali ed ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;
e) le erogazioni liberali in denaro, per importo superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione

La deducibilità delle quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione è consentita:
– se il contratto di associazione in partecipazione risulta da atto pubblico e da scrittura privata registrata;
– se tale contratto contiene la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;
– se, con riguardo all'ipotesi di apporto costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non sono familiari dell'associante compresi tra quelli per i quali l'imprenditore non può fruire di deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta, ai sensi del comma 2 dell'art. 62 del Tuir;
– se il contratto di associazione non consiste nell'apporto rappresentato dall'emissione da parte dell'associante, di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione, da portare in diminuzione del reddito d'impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di beni.

Redditi di fonte estera

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi per i quali il legislatore ha disposto in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'IRPEF perché trattasi di redditi che - se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta - sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Per questa ragione i redditi della specie sono inclusi nella sezione IV del modello 750/I.
Poiché la disposizione che ha stabilito detto trattamento (cioè, l'articolo 8, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227) è stata dichiarata applicabile, in virtù di successive norme di legge, a fattispecie diverse da quelle originariamente previste, si reputa opportuno ricordare le ipotesi più ricorrenti alle quali si applica il regime di tassazione separata, salva l'opzione del contribuente per il regime ordinario.
Fra i redditi della specie si devono quindi ricomprendere, in quanto redditi di fonte estera:
a) le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conse-

guite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti;
b) i proventi - compresa la differenza tra il valore di ricatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisito - derivati dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della Comunità economica europea, conformi alle direttive comunitarie, percepiti dai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir direttamente all'estero, senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento.

Redditi di impresa esclusi dall'Ilor

Per effetto della disposizione contenuta nella lett. e-bis del comma 2, dell'art. 115 del TUIR, sono esclusi dall'ILOR i redditi di impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 87 del TUIR, organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compresi i soci, non sia superiore a tre.
Ai fini dell'esonero dall'ILOR si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività.
Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

Riduzione del reddito dei terreni

In caso di terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone è consentito al possessore di tali terreni di dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all'80 per cento della rendita catastale.
In tal caso nella colonna 5 indicare il codice 1 e nella colonna 2 l'ammontare del canone annuo rapportato alla percentuale di possesso. Se non ricorre invece tale condizione nella colonna 2 indicare la quota spettante del reddito dominicale.
La mancata coltivazione, seppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30% del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'IRPEF.
In tal caso indicare nella colonna 5 il codice 2 e nella colonna 2 il 30 per cento del reddito dominicale rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso. Nessun importo deve essere indicato nella colonna 4.
Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.
In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si é verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEF. In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 2 e 4 e nella colonna 5 va indicato il codice 3.

Sanzioni

L'omessa, l'incompleta e l'infedele dichiarazione comportano l'applicazione della pena pecuniaria (da due a quattro volte le imposte dovute per omissione o incompletezza e da una a due volte per infedeltà) con un minimo di L. 300.000 se non sono dovute imposte. Le sanzioni per omessa dichiarazione sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore ad un mese.
La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al Mod. 750 approvato con decreto del Ministro dellle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o se non è sottoscritta dal legale rappresentante; se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti si applica, ove le infrazioni non concretizzino la fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 3.000.000.
L'inosservanza, totale o parziale, dell'obbligo di versamento, entro il termine del 31 maggio, delle imposte dovute comporta il pagamento degli interessi nella misura del 6% annuo sulle somme non versate, con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di scadenza del termine per il versamento stesso e sino alla data di scadenza della rata del ruolo di riscossione dell'imposta non versata. Inoltre si applica la soprattassa pari al 40% delle somme non versate.
Non sono dovuti gli interessi e la soprattassa è ridotta allo 0,50% se il versamento è eseguito entro il 20 giugno. Se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno la soprattassa è ridotta al 3%.
L'omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la pena pecuniaria da L. 200.000 a L. 4.000.000. La stessa pena si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale emesso in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.
Nel caso di esposizione nella dichiarazione di indebite deduzioni si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta.
Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali adibite ad usi diversi da quelli specifici di tali costruzioni.
Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile é stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione é scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non é stato, in tutto o in parte dichiarato. In questo caso; il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro 60 giorni al competente ufficio delle entrate.
Se il contribuente, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione degli oneri deducibili, delle detrazioni di imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti di imposta indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, in luogo della sopratassa si applica la pena pecuniaria dal 40 al 120% della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
Se l'omissione o l'incompletezza riguarda l'allegazione dei documenti prescritti (ad esempio copia del bilancio con il conto profitti e perdite per le imprese), si applica la pena pecuniaria da L. 600.000 a L. 6.000.000.
Ferme restando le sanzioni pecuniarie di cui sopra, si ricorda che l'omessa dichiarazione costituisce reato quando l'ammontare dei redditi fondiari, dei corrispettivi, ricavi, compensi, o altri proventi non dichiarati é superiore a 100 milioni di lire.

Costituisce altresì reato l'infedele dichiarazione allorchè sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di 100 milioni.
I reati sopra indicati sono puniti con l'arresto o l'ammenda.
Ferme restando le menzionate sanzioni pecuniarie é sanzionata penalmente la falsa attestazione del contribuente in ordine alla sussistenza di requisiti per fruire delle deduzioni ai fini dell'Ilor di cui all'art. 120, commi 1 e 2, del TUIR.

Spese di manutenzione e riparazione (reddito d'impresa)

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7, dell'art. 67, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che la società ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.
Qualora la società intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi d'imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione, ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili) senza terner conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura

I redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture in serra o alla funghicoltura in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove é sito il terreno.

Unità immobiliari a disposizione

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate come residenze secondarie o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (trasferimento, locazione), l'aumento di un terzo dovrà essere rapportato alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione di residenza secondaria prevista dalla legge. Analogamente dovrà essere operato in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare.

Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto i contribuenti devono determinare il reddito dominicale ed agrario applicando la tariffa d'estimo medio attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale ed agrario al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia nel termine previsto dall'art. 27 del T.U.I.R. delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI

A - **ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA** ... A001
B - **VENDITE**
- vendita di merce "allo stato estero" ... B001
- vendita di merce che non viene esportata ... B002
- vendita diretta a turisti non residenti ... B003

C - **IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO** ... C001
D - **IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA**
- "a fermo" ... D001
- "in conto commissione" ... D002
- "in conto deposito" ... D003
- annullamento di contratto ... D004
- counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto) ... D005
- donazione, eredità, legati ... D006
- investimento con apporto di merce ... D007
- permuta (scambio di merci con merci e/o servizi) ... D008
- prestiti d'uso ... D009
- restituzione o sostituzione ... D010

E - **LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI** ... E001
F - **LEASING** ... F001
G - **IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)**
- esecuzione lavori in Italia o all'estero ... G001
- manifestazione pubblicitaria/propaganda ... G002
- partecipazione a mostre, gare, fiere ... G003

H - **IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)**
- "traffico internazionale" in genere ... H001
- noleggio ... H002
- per tentare la vendita ... H003

OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

I - **ASSICURAZIONI**
- premi lordi su assicurazioni vita ... 6671
- premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni ... 6672
- risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni ... 6674
- risarcimenti su assicurazioni vita ... 6673
- indennizzi SACE ... 6675

J - **COMUNICAZIONI**
- servizi di telecomunicazioni ... 6676
- servizi postali ... 6677
- servizi vari di comunicazioni ... 6678

K - **INTERESSI ED UTILI**
- interessi su operazioni correnti mercantili ... 0513
- interessi su operazioni correnti non mercantili ... 0514
- redditi su valori mobiliari ... 0515
- redditi su partecipazioni ... 0516
- altri redditi ... 0517
- interessi su prestiti ... 0512

L - **LAVORI**
- grandi lavori ed impianti ... 0108
- lavori di costruzione e riparazione ... 0107
- altri lavori ... 0109

M - **REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI**
- margini su futures di merci ... 6800
- margini su futures di titoli ... 6801
- margini su futures di indici azionari ... 6802
- margini su altri futures ... 6803
- premi per opzioni su titoli ... 6805
- premi per opzioni su valuta ... 6806
- premi per opzioni su altri ... 6807
- premi su altre operazioni finanziarie ... 6808
- liquidazione differenza su opzioni ... 6809
- liquidazione differenza su futures ... 6810
- liquidazione per differenza su altre operazioni a termine ... 6811
- altre liquidazioni per differenza ... 6812
- altri depositi e cauzioni su contratti a termine ... 6804

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

N - **SERVIZI AZIENDALI**
- ricerche di mercato ... 6679
- servizi di consulenza fiscali e contabili ... 6680
- servizi legali ... 6681
- servizi pubblicitari ... 6682
- servizi ricerca e sviluppo ... 6683
- spese per rappresentanza ... 6684
- altri servizi aziendali ... 6685

O - **SERVIZI CULTURALI**
- opere letterarie (diritti d'autore) ... 1202
- opere musicali (diritti d'autore) ... 1201
- altri diritti d'autore ... 1203
- sfruttamento cinematografico ... 1300
- sfruttamento televisivo ... 1301
- spese di produzione cinematografica ... 1303
- spese di produzione televisiva ... 1304
- diritti d'immagine ... 1305
- altri servizi culturali ... 1306

P - **SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE**
- compensi di mediazione ... 6632
- compensi per contratti agenzia ... 6633
- compensi per contratti di commissione ... 6634
- compensi vari ... 6631

Q - **SERVIZI INFORMATICI**
- manutenzione e riparazione computers ... 1113
- servizi di data processing e data base ... 1114
- servizi vari informatici ... 1115

R - **SERVIZI VARI**
- assegni effetti altri valori cambiari non onorati ... 6686
- canoni o fitti ... 6630
- contributi previdenziali ... 6605
- depositi cauzionali ... 6660
- escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili ... 6666
- escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili ... 6667
- escussione fidejussioni - operazioni finanziarie ... 6668
- espatrio o reimpatrio definitivo ... 6624
- imposte o tasse ... 6636
- indennizzi, penali, risarcimento danni ... 6638
- ingaggio e premi a sportivi ... 6661
- operazioni di transito ... 6612
- parcelle professionali ... 6687
- pensioni ... 6601
- perdite di esercizio ... 6690
- recupero crediti ... 6688
- ricerche petrolifere ... 6629
- rimborso spese ... 6606
- rimesse emigrati/immigrati ... 6689
- salari e stipendi ... 6602
- saldi operazioni di compensazione ... 6647
- scioglimento di contratto, pagamenti indebiti ... 6691
- storni - operazioni correnti mercantili ... 0801
- storni - operazioni correnti non mercantili ... 0802
- storni - operazioni finanziarie ... 0803
- successioni e donazioni ... 6693
- sussidi e regalie ... 6635
- trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali ... 6692
- servizi non classificati ... 6650

S - **TECNOLOGIA**
- brevetti ... 1100
- disegni ... 1105
- invenzioni ... 1106
- know-how ... 1102
- licenze su brevetti ... 1101
- licenze su know-how ... 1103
- marchi di fabbrica ... 1104
- software ... 1107
- assistenza tecnica connessa ... 1108
- formazione del personale ... 1110
- invio di tecnici ed esperti ... 1109

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

- studi tecnici ed engineering ... 1111
- altri regolamenti tecnologia ... 1112

T - **TRANSAZIONI GOVERNATIVE**
- contributi ad organismi internazionali ... 6620
- spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P.V.S. ... 6617
- spese per consolati, ambasciate, etc ... 6618
- altre transazioni governative ... 6619

U - **TRASPORTI**
- biglietti aerei ... 0204
- biglietti marittimi ... 0202
- biglietti terrestri ... 0212
- bunkeraggi e provviste di bordo ... 0218
- noli e noleggi aerei ... 0203
- noli e noleggi marittimi ... 0201
- noli e noleggi terrestri ... 0205
- noli e noleggi vari ... 0207
- servizi di assistenza e spese varie ... 0219
- trasporti aerei ... 0213
- trasporti altri ... 0214
- trasporti ferroviari ... 0215
- trasporti marittimi ... 0216
- trasporti stradali ... 0217

V - **VIAGGI ALL'ESTERO**
- buoni benzina turistici ... 0318
- trasferimenti di banconote italiane ... 0302
- regolamenti tra enti emittenti carte di credito ... 0319
- viaggi per affari ... 0304
- viaggi per cura ... 0305
- viaggi per studio ... 0306
- viaggi per turismo ... 0303
- storno viaggi affari ... 0314
- storno viaggi per cura ... 0315
- storno viaggi per studio ... 0316
- storno viaggi per turismo ... 0313
- altri servizi turistici ... 0312
- storno di altri servizi turistici ... 0317

OPERAZIONI FINANZIARIE

W - **INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI**
- investimenti in azioni ... 0721
- investimenti in altri valori mobiliari ... 0722
- partecipazioni non rappresentate da titoli ... 0723
- beni e diritti immobiliari ... 0724
- altri investimenti ... 0725
- disinvestimenti di azioni ... 0727
- disinvestimenti di altri valori mobiliari ... 0728
- disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli ... 0729
- disinvestimenti di beni e diritti immobiliari ... 0730
- altri disinvestimenti ... 0731
- redditi su valori mobiliari ... 0515
- redditi su partecipazioni ... 0516
- altri redditi ... 0517

X - **PRESTITI**
- erogazione di prestiti ... 0726
- ammortamento di prestiti ... 0732
- interessi su prestiti ... 0512

Y - **CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI** ... 0733

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI

Z - **ALTRE OPERAZIONI**
- Altre operazioni correnti mercantili ... Z001
- Altre operazioni correnti non mercantili ... Z002
- Altre operazioni finanziarie ... Z003

ELENCO PAESI ESTERI

ABU DHABI ... 238	CROAZIA ... 261	LIECHTENSTEIN ... 090	SAINT LUCIA ... 199
AFGHANISTAN ... 002	CUBA ... 020	LITUANIA ... 259	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE ... 222
AJMAN ... 239	DANIMARCA ... 021	LUSSEMBURGO ... 092	SALOMONE, ISOLE ... 191
ALBANIA ... 087	DOMINICA ... 192	MACAO ... 059	SALVADOR ... 064
ALGERIA ... 003	DOMINICANA, REPUBBLICA ... 063	MADAGASCAR ... 104	SAMOA ... 131
AMERICAN SAMOA ... 148	DUBAI ... 240	MADEIRA ... 235	SAN MARINO ... 037
ANDORRA ... 004	ECUADOR ... 024	MALAWI ... 056	SANT'ELENA ... 254
ANGOLA ... 133	EGITTO ... 023	MALAYSIA ... 106	SAO TOME E PRINCIPE ... 187
ANGUILLA ... 209	ERITREA ... 277	MALDIVE ... 127	SENEGAL ... 152
ANTIGUA E BARBUDA ... 197	ESTONIA ... 257	MALI ... 149	SEYCHELLES ... 189
ANTILLE OLANDESI ... 251	ETIOPIA ... 026	MALTA ... 105	SHARJAH ... 243
ARABIA SAUDITA ... 005	FALKLAND ... 190	MAN, ISOLA ... 203	SIERRA LEONE ... 153
ARGENTINA ... 006	FAR OER, ISOLE ... 204	MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI ... 219	SINGAPORE ... 147
ARMENIA ... 266	FIJI, ISOLE ... 161	MAROCCO ... 107	SIRIA ... 065
ARUBA ... 212	FILIPPINE ... 027	MARSHALL, ISOLE ... 217	SLOVACCA, REPUBBLICA ... 276
ASCENSION ... 227	FINLANDIA ... 028	MARTINICA ... 213	SLOVENIA ... 260
AUSTRALIA ... 007	FRANCIA ... 029	MAURITANIA ... 141	SOMALIA ... 066
AUSTRIA ... 008	FUIJAYRAH ... 241	MAURIZIO, ISOLA ... 128	SPAGNA ... 067
AZERBAIGIAN ... 268	GABON ... 157	MAYOTTE ... 226	SRI LANKA ... 085
AZZORRE, ISOLE ... 234	GAMBIA ... 164	MELILLA ... 231	ST KITTS E NEVIS ... 195
BAHAMA ... 160	GEORGIA ... 267	MESSICO ... 046	ST PIERRE E MIQUELON ... 248
BAHREIN ... 169	GERMANIA ... 094	MICRONESIA, STATI FEDERATI ... 215	ST VINCENT E GRENADINE ... 196
BANGLADESH ... 130	GHANA ... 112	MIDWAY, ISLANDS ... 177	STATI UNITI D'AMERICA ... 069
BARBADOS ... 118	GIAMAICA ... 082	MOLDAVIA ... 265	SUDAFRICANA REPUBBLICA ... 078
BELGIO ... 009	GIAPPONE ... 088	MONGOLIA ... 110	SUDAN ... 070
BELIZE ... 198	GIBILTERRA ... 102	MONTSERRAT ... 208	SURINAME ... 124
BENIN ... 158	GIBUTI ... 113	MOZAMBICO ... 134	SVEZIA ... 068
BERMUDA ... 207	GIORDANIA ... 122	MYANMAR ... 083	SVIZZERA ... 071
BHUTAN ... 097	GOUGH ... 228	NAMIBIA ... 206	SWAZILAND ... 138
BIELORUSSIA ... 264	GRECIA ... 032	NAURU ... 109	TAGIKISTAN ... 272
BOLIVIA ... 010	GRENADA ... 156	NEPAL ... 115	TAIWAN ... 022
BOSNIA ERZEGOVINA ... 274	GROENLANDIA ... 200	NICARAGUA ... 047	TANZANIA ... 057
BOTSWANA ... 098	GUADALUPA ... 214	NIGER ... 150	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO ... 180
BRASILE ... 011	GUAM ... 154	NIGERIA ... 117	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE ... 183
BRUNEI ... 125	GUATEMALA ... 033	NIUE ... 205	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO ... 245
BULGARIA ... 012	GUAYNA FRANCESE ... 123	NORVEGIA ... 048	THAILANDIA ... 072
BURKINA FASO ... 142	GUERNSEY ... 201	NUOVA CALEDONIA ... 253	TOGO ... 155
BURUNDI ... 025	GUINEA ... 137	NUOVA ZELANDA ... 049	TOKELAU ... 236
CAMERUN ... 119	GUINEA BISSAU ... 185	OLANDA ... 050	TONGA ... 162
CAMPIONE D'ITALIA ... 139	GUINEA EQUATORIALE ... 167	OMAN ... 163	TRINIDAD E TOBAGO ... 120
CANADA ... 013	GUYANA ... 159	PAKISTAN ... 036	TRISTAN DA CUNHA ... 229
CANARIE, ISOLE ... 100	HAITI ... 034	PALAU, REPUBBLICA ... 216	TUNISIA ... 075
CAPO VERDE ... 188	HONDURAS ... 035	PANAMA ... 051	TURCHIA ... 076
CAROLINE, ISOLE ... 256	HONG KONG ... 103	PANAMA - ZONA DEL CANALE ... 250	TURKMENISTAN ... 273
CAYMAN ISLANDS ... 211	INDIA ... 114	PAPUA NUOVA GUINEA ... 186	TURKS E CAICOS ... 210
CECA, REPUBBLICA ... 275	INDONESIA ... 129	PARAGUAY ... 052	TUVALU ... 193
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA ... 143	IRAN ... 039	PENON DE ALHUCEMAS ... 232	UCRAINA ... 263
CEUTA ... 246	IRAQ ... 038	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA ... 233	UGANDA ... 132
CHAFARINAS ... 230	IRLANDA ... 040	PERU ... 053	UMM AL QAIWAIN ... 244
CHAGOS, ISOLE ... 255	ISLANDA ... 041	PITCAIRN ... 175	UNGHERIA ... 077
CIAD ... 144	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO ... 252	POLINESIA FRANCESE ... 225	URUGUAY ... 080
CILE ... 015	ISRAELE ... 182	POLONIA ... 054	UZBEKISTAN ... 271
CINA, REPUBBLICA POPOLARE ... 016	JERSEY ... 202	PORTOGALLO ... 055	VANUATU ... 121
CIPRO ... 101	JUGOSLAVIA ... 043	PORTORICO ... 220	VENEZUELA ... 081
CITTÀ DEL VATICANO ... 093	KAMPUCHEA ... 135	PRINCIPATO DI MONACO ... 091	VERGINI AMERICANE, ISOLE ... 221
CLIPPERTON ... 223	KAZAKISTAN ... 269	QATAR ... 168	VERGINI BRITANNICHE, ISOLE ... 249
COLOMBIA ... 017	KENYA ... 116	RAS EL KHAIMAH ... 242	VIETNAM ... 082
COMORE, ISOLE ... 176	KIRGHIZISTAN ... 270	REGNO UNITO ... 031	WAKE, ISLAND ... 178
CONGO ... 145	KIRIBATI ... 194	REUNION ... 247	WALLIS E FUTUNA ... 218
COOK, ISOLE ... 237	KUWAIT ... 126	ROMANIA ... 061	YEMEN ... 042
COREA DEL NORD ... 074	LAOS ... 136	RUSSIA ... 262	ZAIRE ... 018
COREA DEL SUD ... 084	LESOTHO ... 089	RWANDA ... 151	ZAMBIA ... 058
COSTA D'AVORIO ... 146	LETTONIA ... 258	SAHARA OCCIDENTALE ... 166	ZIMBABWE ... 073
COSTARICA ... 019	LIBANO ... 095		
	LIBERIA ... 044		
	LIBIA ... 045		

COMUNI CHE HANNO OTTENUTO MODIFICHE ALLE TARIFFE D'ESTIMO DELLE CATEGORIE IMMOBILIARI URBANE E ALLE ZONE CENSUARIE (LEGGE N. 7[illegible]1993)

A

ABANO TERME (PD)
ABBADIA LARIANA (CO)
ACERENZA (PZ)
ACQUAFORMOSA (CS)
ACQUAPPESA (CS)
ACQUASANTA TERME (AP)
ACRI (CS)
AGIRA (EN)
AGLIE' (TO)
AGNONE (IS)
AIDONE (EN)
AIELLO DEL FRIULI (UD)
ALA DI STURA (TO)
ALAGNA VALSESIA (VC)
ALASSIO (SV)
ALBA (CN)
ALBANO VERCELLESE (VC)
ALBIANO D'IVREA (TO)
ALBIDONA (CS)
ALBISOLA SUPERIORE (SV)
ALBISSOLA MARINA (SV)
ALDINO (BZ)
ALGUA (BG)
ALICE SUPERIORE (TO)
ALLEGHE (BL)
ALPIGNANO (TO)
ALSENO (PC)
ALTARE (SV)
AMALFI (SA)
AMANTEA (CS)
AMARO (UD)
AMENDOLARA (CS)
AMPEZZO (UD)
ANACAPRI (NA)
ANDORA (SV)
ANDRATE (TO)
ANDRIANO (BZ)
ANGHIARI (AR)
ANGRI (SA)
ANNONE DI BRIANZA (CO)
ANTERIVO (BZ)
ANTEY SAINT ANDRE' (AO)
AOSTA (AO)
APPIANO STRADA DEL VINO (BZ)
APRIGLIANO (CS)
AQUILA D'ARROSCIA (IM)
ARDAULI (OR)
ARDEA (RM)
AREZZO (AR)
ARMO (IM)
ARNASCO (SV)
ARSIERO (VI)
ARTA TERME (UD)
ARTEGNA (UD)
ARVIER (AO)
ARZIGNANO (VI)
ASCOLI PICENO (AP)
ASIAGO (VI)
ASSISI (PG)
ASSORO (EN)
ATELLA (PZ)
ATTIMIS (UD)
AULLA (MS)
AURIGO (IM)
AVEGNO (GE)
AVELENGO (BZ)
AVIGLIANA (TO)
AVIGLIANO (PZ)
AVISE (AO)
AYAS (AO)
AYMAVILLES (AO)
AZEGLIO (TO)

B

BADALUCCO (IM)
BADIA (BZ)
BADIA CALAVENA (VR)
BADIA TEDALDA (AR)
BAGNO A RIPOLI (FI)
BAGNO DI ROMAGNA (FO)
BAGNOLO PIEMONTE (CN)
BAGOLINO (BS)
BAIARDO (IM)
BAIRO (TO)
BALDISSERO CANAVESE (TO)
BALESTRINO (SV)
BALLABIO (CO)
BANCHETTE (TO)
BARANO D'ISCHIA (NA)
BARBANIA (TO)
BARBARANO ROMANO (VT)
BARBARANO VICENTINO (VI)
BARBERINO DI MUGELLO (FI)
BARBIANO (BZ)
BARDINETO (SV)
BARDOLINO (VR)
BARGAGLI (GE)
BARGE (CN)
BARILE (PZ)
BARONE CANAVESE (TO)
BARRAFRANCA (EN)
BARZAGO (CO)
BARZANO' (CO)
BARZIO (CO)
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
BASSANO ROMANO (VT)
BEDOLLO (TN)
BEINASCO (TO)
BELFIORE (VR)
BELLAGIO (CO)
BELLARIA-IGEA MARINA (FO)
BELLUNO (BL)
BELMONTE CALABRO (CS)
BELVEDERE MARITTIMO (CS)
BERCETO (PR)
BERGEGGI (SV)
BERNALDA (MT)
BERNAREGGIO (MI)
BERNEZZO (CN)
BERZO DEMO (BS)
BERZO INFERIORE (BS)
BEVERINO (SP)
BEVILACQUA (VR)
BIANZE' (VC)
BIBBIENA (AR)
BISIGNANO (CS)
BLEVIO (CO)
BOBBIO PELLICE (TO)
BOGLIASCO (GE)
BOIANO (CB)
BOISSANO (SV)
BOLANO (SP)
BOLLENGO (TO)
BOLZANO (BZ)
BONASSOLA (SP)
BONATE SOPRA (BG)
BONIFATI (CS)
BORDIGHERA (IM)
BORGHETTO D'ARROSCIA (IM)
BORGHETTO DI VARA (SP)
BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV)
BORGHI (FO)
BORGIALLO (TO)
BORGIO-VEREZZI (SV)
BORGO A MOZZANO (LU)
BORGO D'ALE (VC)
BORGO DI TERZO (BG)
BORGO SAN LORENZO (FI)
BORGO VALSUGANA (TN)
BORGOFRANCO D'IVREA (TO)
BORGOMARO (IM)
BORMIDA (SV)
BORZONASCA (GE)
BOSIA (CN)
BOSISIO PARINI (CO)
BOVOLONE (VR)
BRAIES (BZ)
BRANDIZZO (TO)
BRAONE (BS)
BRENNERO (BZ)
BRESSANONE (BZ)
BRINDISI MONTAGNA (PZ)
BRIONE (BS)
BRISSOGNE (AO)
BROGLIANO (VI)
BRONZOLO (BZ)
BROSSO (TO)
BROZOLO (TO)
BRUINO (TO)
BRUNICO (BZ)
BRUSASCO (TO)
BRUSSON (AO)
BRUZOLO (TO)
BUCINE (AR)
BUIA (UD)
BULCIAGO (CO)
BUONALBERGO (BN)
BUSALLA (GE)
BUSANO (TO)
BUSCA (CN)
BUSSOLENGO (VR)
BUSSOLENO (TO)

C

CABELLA LIGURE (AL)
CAFASSE (TO)
CAGNANO VARANO (FG)
CAINES (BZ)
CAIRO MONTENOTTE (SV)
CALASCIBETTA (EN)
CALCI (PI)
CALCINAIA (PI)
CALCO (CO)
CALDARO STRADA DEL VINO (BZ)
CALENDASCO (PC)
CALICE LIGURE (SV)
CALIZZANO (SV)
CALOPEZZATI (CS)
CALOVETO (CS)
CALTANISSETTA (CL)
CALTRANO (VI)
CALVELLO (PZ)
CALVENE (VI)
CAMAIORE (LU)
CAMBIASCA (NO)
CAMERANA (CN)
CAMERINO (MC)
CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD)
CAMPAGNA (SA)
CAMPAGNA LUPIA (VE)
CAMPERTOGNO (VC)
CAMPI BISENZIO (FI)
CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
CAMPIONE D'ITALIA (CO)
CAMPO DI TRENS (BZ)
CAMPO LIGURE (GE)
CAMPO NELL'ELBA (LI)
CAMPO TURES (BZ)
CAMPODIPIETRA (CB)
CAMPODOLCINO (SO)
CAMPOFORMIDO (UD)
CAMPOMARINO (CB)
CAMPOMORONE (GE)
CAMPONOGARA (VE)
CAMPORGIANO (LU)
CAMPOROSSO (IM)
CANCELLARA (PZ)
CANDIOLO (TO)
CANICATTI' (AG)
CANISCHIO (TO)
CANNETO SULL'OGLIO (MN)
CANTAGALLO (FI)
CANTARANA (AT)
CANTOIRA (TO)
CAORLE (VE)
CAPACCIO (SA)
CAPANNORI (LU)
CAPO D'ORLANDO (ME)
CAPOLIVERI (LI)
CAPOLONA (AR)
CAPRESE MICHELANGELO (AR)
CAPRI (NA)
CAPRI LEONE (ME)
CAPRIE (TO)
CARAPELLE (FG)
CARASCO (GE)
CARAVONICA (IM)
CARCARE (SV)
CARESANABLOT (VC)
CARMIGNANO (FI)
CARONIA (ME)
CAROVILLI (IS)
CARPASIO (IM)
CARPINONE (IS)
CARRARA (MS)
CARRO (SP)
CARRODANO (SP)
CASALFIUMANESE (BO)
CASAMICCIOLA TERME (NA)
CASANOVA LERRONE (SV)
CASARZA LIGURE (GE)
CASATENOVO (CO)
CASCIA (PG)
CASCIANA TERME (PI)
CASCINA (PI)
CASELLA (GE)
CASOLA IN LUNIGIANA (MS)
CASORATE PRIMO (PV)
CASSACCO (UD)
CASSAGO BRIANZA (CO)
CASSANO ALLO IONIO (CS)
CASSINA DE' PECCHI (MI)
CASSINA VALSASSINA (CO)
CASSOLA (VI)
CASTAGNETO CARDUCCI (LI)
CASTEGNATO (BS)
CASTEL D'AIANO (BO)
CASTEL DEL RIO (BO)
CASTEL DI LAMA (AP)
CASTEL FOCOGNANO (AR)
CASTEL GUELFO BOLOGNA (BO)
CASTEL SAN NICCOLO' (AR)
CASTEL SAN VINCENZO (IS)
CASTELBELLO CIARDES (BZ)
CASTELBIANCO (SV)
CASTELDELFINO (CN)
CASTELFRANCO DI SOPRA (AR)
CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)
CASTELLAMONTE (TO)
CASTELLI CALEPIO (BG)
CASTELLIRI (FR)
CASTELLO DI BRIANZA (CO)
CASTELLO TESINO (TN)
CASTELLUCCHIO (MN)
CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU)
CASTELROTTO (BZ)
CASTELVECCHIO ROCCA B. (SV)
CASTIGLION FIBOCCHI (AR)
CASTIGLION FIORENTINO (AR)
CASTIGLIONE COSENTINO (CS)
CASTIGLIONE GARFAGNANA (LU)
CASTIGLIONE TORINESE (TO)
CASTILENTI (TE)
CASTORANO (AP)
CASTRO (BS)
CASTROCARO TERME E TERRA (FO)
CASTROLIBERO (CS)
CASTROREALE (ME)
CASTROREGIO (CS)
CASTROVILLARI (CS)
CATANZARO (CZ)
CATENANUOVA (EN)
CATTOLICA (FO)
CAVAZZO CARNICO (UD)
CAVIZZANA (TN)
CAVRIGLIA (AR)
CAZZANO DI TRAMIGNA (VR)
CECINA (LI)
CELLE LIGURE (SV)
CENGIO (SV)
CENTOLA (SA)
CENTURIPE (EN)
CERAMI (EN)
CERANESI (GE)
CERCIVENTO (UD)
CERENZIA (CZ)
CERES (TO)
CERESOLE REALE (TO)
CERIALE (SV)
CERMES (BZ)
CERNOBBIO (CO)
CERNUSCO LOMBARDONE (CO)
CERSOSIMO (PZ)
CERVASCA (CN)
CERVO (IM)
CESANA BRIANZA (CO)
CESENATICO (FO)
CESIO (IM)
CESSALTO (TV)
CETO (BS)
CETRARO (CS)
CHALLAND SAINT ANSELME (AO)
CHALLAND SAINT VICTOR (AO)
CHAMBAVE (AO)
CHAMOIS (AO)
CHARVENSOD (AO)
CHATILLON (AO)
CHIALAMBERTO (TO)
CHIARANO (TV)
CHIARAVALLE CENTRALE (CZ)
CHIAROMONTE (PZ)
CHIAUCI (IS)
CHIENES (BZ)
CHIESANUOVA (TO)
CHIOGGIA (VE)
CHIOPRIS VISCONE (UD)
CHITIGNANO (AR)
CHIUSA (BZ)
CHIUSA DI SAN MICHELE (TO)
CHIUSAFORTE (UD)
CHIUSANICO (IM)
CHIUSAVECCHIA (IM)
CHIUSI DELLA VERNA (AR)
CICAGNA (GE)
CICONIO (TO)
CIGLIANO (VC)
CIMADOLMO (TV)
CINTANO (TO)
CINTE TESINO (TN)
CIPRESSA (IM)
CISANO SUL NEVA (SV)
CISTERNA DI LATINA (LT)
CIVATE (CO)
CIVENNA (CO)
CIVEZZA (IM)
CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
CIVITAVECCHIA (RM)
CIVITELLA SAN PAOLO (RM)
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
CLETO (CS)
COASSOLO TORINESE (TO)
CODOGNO (MI)
CODROIPO (UD)
COGNE (AO)
COGOLETO (GE)
COGORNO (GE)
COLERE (BG)
COLICO (CO)
COLLERETTO CASTELNUOVO (TO)
COLLERETTO GIACOSA (TO)
COLLESALVETTI (LI)
COLLIANO (SA)
COLOGNO MONZESE (MI)
COLONNA (RM)
COLOSIMI (CS)
COMEGLIANS (UD)
COMO (CO)
CONCORDIA SAGITTARIA (VE)
CONEGLIANO (TV)
CORDIGNANO (TV)
COREGLIA LIGURE (GE)
CORIGLIANO CALABRO (CS)
CORIO (TO)
CORNEDO ALL' ISARCO (BZ)
CORNIGLIO (PR)
CORTACCIA STRADA DEL VINO (BZ)
CORTE FRANCA (BS)
CORTEMAGGIORE (PC)
CORTENO GOLGI (BS)
CORTINA STRADA DEL VINO (BZ)
CORTONA (AR)
CORVARA IN BADIA (BZ)
COSIO D'ARROSCIA (IM)
COSSANO CANAVESE (TO)
COSSERIA (SV)
COSTA MASNAGA (CO)
COSTA VOLPINO (BG)
COURMAYEUR (AO)
CREMELLA (CO)
CREMENO (CO)
CRESCENTINO (VC)
CROCEFIESCHI (GE)
CROTONE (CZ)
CROVA (VC)
CUCEGLIO (TO)
CUNEO (CN)
CURON VENOSTA (BZ)

D

DARFO BOARIO TERME (BS)
DASA' (CZ)
DAVAGNA (GE)
DEGO (SV)
DEIVA MARINA (SP)
DERVIO (CO)
DESENZANO DEL GARDA (BS)
DIAMANTE (CS)
DIANO MARINA (IM)
DIANO SAN PIETRO (IM)
DICOMANO (FI)
DIGNANO (UD)
DINAMI (CZ)
DOBBIACO (BZ)
DOGNA (UD)
DOLCEACQUA (IM)
DOLO (VE)
DOLZAGO (CO)
DONNAS (AO)
DOUES (AO)
DOZZA (BO)
DRENA (TN)
DRENCHIA (UD)
DRONERO (CN)

E

EBOLI (SA)
EGNA (BZ)
ELLO (CO)
EMARESE (AO)
EMPOLI (FI)
ENEMONZO (UD)
ENNA (EN)
ENTRATICO (BG)
ERICE (TP)
ERLI (SV)
ESINO LARIO (CO)
ETROUBLES (AO)
EXILLES (TO)

F

FABRIZIA (CZ)
FAEDIS (UD)
FAGAGNA (UD)
FALERNA (CZ)
FALZES (BZ)
FARRA D'ISONZO (GO)
FARRA DI SOLIGO (TV)
FASCIA (GE)
FAUGLIA (PI)
FAVALE DI MALVARO (GE)
FAVRIA (TO)
FELETTO (TO)
FENIS (AO)
FERMO (AP)
FIANO (TO)
FIANO ROMANO (RM)
FIE' (BZ)
FIESOLE (FI)
FILADELFIA (CZ)
FILANDARI (CZ)
FILATTIERA (MS)
FILIANO (PZ)
FILIGNANO (IS)
FINALE LIGURE (SV)
FIORANO AL SERIO (BG)
FIRMO (CS)
FIUMEFREDDO BRUZIO (CS)
FIVIZZANO / Sez. FIVIZZANO (MS)
FLAIBANO (UD)
FOGLIZZO (TO)
FOIANO DELLA CHIANA (AR)
FOLGARIA (TN)
FOLLO (SP)
FOLLONICA (GR) (1)
FONTANELLE (TV)
FONTANETTO PO (VC)
FONTANIGORDA (GE)
FONZASO (BL)
FORGARIA NEL FRIULI (UD)
FORIO (NA)
FORMELLO (RM)
FORMIA (LT)
FORNACE (TN)
FORNI AVOLTRI (UD)
FORNI DI SOPRA (UD)
FORNI DI SOTTO (UD)
FORNO CANAVESE (TO)
FORTE DEI MARMI (LU)
FORTEZZA (BZ)
FOSCIANDORA (LU)
FOSDINOVO (MS)
FOSSO' (VE)
FRABOSA SOPRANA (CN)
FRANCAVILLA D'ETE (AP)
FRASCATI (RM)
FRASCINETO (CS)
FRASSINETTO (TO)
FRATTE ROSA (PS)
FRAZZANO (ME)
FRONTONE (PS)
FUMANE (VR)
FUNES (BZ)
FURORE (SA)

G

GAGLIANO CASTELFERRATO (EN)
GAGLIANO DEL CAPO (LE)
GAIS (BZ)
GALATI MAMERTINO (ME)
GALATINA (LE)
GALLICANO (LU)
GAMBASSI TERME (FI)
GANDINO (BG)
GARBAGNATE MONASTERO (CO)
GARDONE RIVIERA (BS)
GARGAZONE (BZ)
GARGNANO (BS)
GARLATE (CO)
GARLENDA (SV)
GARZIGLIANA (TO)
GASSINO TORINESE (TO)
GAVERINA TERME (BG)
GELA (CL)
GEMONA DEL FRIULI (UD)
GENOVA (GE)
GENZANO D LUCANIA (PZ)
GERACI SICULO (PA)
GERMAGNANO (TO)
GHILARZA (OR)
GHISLARENGO (VC)
GIAGLIONE (TO)
GIARDINI-NAXOS (ME)
GIUNCUGNANO (LU)
GIUSTENICE (SV)
GIUSVALLA (SV)
GIVOLETTO (TO)
GLORENZA (BZ)
GORDONA (SO)
GORGO AL MONTICANO (TV)
GORIZIA (GO)
GORRETO (GE)
GOTTASECCA (CN)
GRADO (GO)
GRAGNANO (NA)
GRANAGLIONE (BO)
GRAVERE (TO)
GREGGIO (VC)
GRESSAN (AO)
GRESSONEY LA TRINITE' (AO)
GRESSONEY SAINT JEAN (AO)
GRIMACCO (UD)
GRONE (BG)
GROSCAVALLO (TO)
GROSSO (TO)
GUARDIA PIEMONTESE (CS)
GUARDIAGRELE (CH)
GUGLIONESI (CB)

I

IMPERIA (IM)
INCISA IN VAL D'ARNO (FI)
INGRIA (TO)
INTROBIO (CO)
INTROD (AO)
INTROZO (CO)
INVERSO PINASCA (TO)
INVORIO (NO)
ISCHIA (NA)
ISCHITELLA (FG)
ISOLA DEL CANTONE (GE)
ISOLA DEL LIRI (FR)
ISOLABELLA (TO)
ISSIGLIO (TO)
IVREA (TO)

J

JACURSO (CZ)
JOVENCAN (AO)

L

LA LOGGIA (TO)
LA MAGDELEINE (AO)
LA MORRA (CN)
LA SALLE (AO)
LA THUILE (AO)
LA VALLE (BZ)
LABICO (RM)
LACES (BZ)
LAGONEGRO (PZ)
LAGUNDO (BZ)
LAIATICO (PI)
LAIGUEGLIA (SV)
LAION (BZ)
LAIVES (BZ)
LAMEZIA TERME (CZ)
LANA (BZ)
LANZO D'INTELVI (CO)
LANZO TORINESE (TO)
LAPEDONA (AP)
LASA (BZ)
LASTRA A SIGNA (FI)
LATERINA (AR)
LATINA (LT)
LAUCO (UD)
LAURENGO (BZ)
LAURIANO (TO)
LAVAGNA (GE)
LAVELLO (PZ)
LECCO (CO)
LEIVI (GE)
LEONFORTE (EN)
LERICI (SP)
LERMA (AL)
LEVANTO (SP)
LEVONE (TO)
LIBRIZZI (ME)
LICCIANA NARDI (MS)
LIERNA (CO)
LIGNANO-SABBIADORO (UD)
LIGOSULLO (UD)
LIMONE SUL GARDA (BS)
LIPARI (ME)
LIVINALLONGO COL DI LANA (BL)
LIVORNO (LI)
LIVORNO FERRARIS (VC)
LOANO (SV)
LOCANA (TO)
LODI VECCHIO (MI)
LOMAGNA (CO)
LONGARONE (BL)
LORANZE' (TO)
LORO CIUFFENNA (AR)
LORSICA (GE)
LOVERE (BG)
LUCCA (LU)
LUCIGNANO (AR)
LUCINASCO (IM)
LUGNACCO (TO)
LUMARZO (GE)
LUNGRO (CS)
LUSERNETTA (TO)
LUSEVERA (UD)
LUSIGLIE' (TO)
LUSON (BZ)

M

MAGASA (BS)
MAGLIOLO (SV)
MAGLIONE (TO)
MAGNANO IN RIVIERA (UD)
MAGRE' STRADA DEL VINO (BZ)
MAIERA' (CS)
MAIERATO (CZ)
MAIOLATI SPONTINI (AN)
MAIORI (SA)
MAIANO (UD)
MALGRATE (CO)
MALLARE (SV)
MALLES VENOSTA (BZ)
MANDELLO DEL LARIO (CO)
MANGONE (CS)
MANSUE' (TV)
MANZANO (UD)
MARANO DI VALPOLICELLA (VR)
MARCARIA (MN)
MARCELLINA (RM)
MARCIANA (LI)
MARCIANA MARINA (LI)
MARCIANO DELLA CHIANA (AR)
MAREBBE (BZ)
MARENTINO (TO)
MARGHERITA DI SAVOIA (FG)
MARGNO (CO)
MARIANO DEL FRIULI (GO)
MARLENGO (BZ)
MARTELLO (BZ)
MARTIGNACCO (UD)
MARTINA FRANCA (TA)
MARTINSICURO (TE)
MASCHITO (PZ)
MASONE (GE)
MASSA (MS)
MASSA LUBRENSE (NA)
MASSIMINO (SV)
MASULLAS (OR)
MATERA (MT)
MATHI (TO)
MATTIE (TO)
MAZZE' (TO)
MEANA DI SUSA (TO)
MEL (BL)

(1) Per i territori già nel Comune di Piombino, ma amministrati dal Comune di Follonica;

MELDOLA (FO)
MELFI (PZ)
MELTINA (BZ)
MENDATICA (IM)
MENTANA (RM)
MERANO (BZ)
MERATE (CO)
MERCATO SARACENO (FO)
MERCENASCO (TO)
MERETO DI TOMBA (UD)
MERGO (AN)
MERGOZZO (NO)
META (NA)
MEUGLIANO (TO)
MEZZANI (PR)
MEZZENILE (TO)
MIGLIONICO (MT)
MIGNANEGO (GE)
MILANO (MI) (1)
MILETO (CZ)
MILLESIMO (SV)
MINORI (SA)
MINUCCIANO (LU)
MIOGLIA (SV)
MIRA (VE)
MIRTO (ME)
MISANO ADRIATICO (FO)
MISSAGLIA (CO)
MODIGLIANA (FO)
MOGGIO UDINESE (UD)
MOGGIO VALSASSINA (CO)
MOGLIANO VENETO (TV)
MOIAZZANA (LU)
MOLINI DI TRIORA (IM)
MOLISE (CB)
MOLLIA (VC)
MOLTENO (CO)
MOLTRASIO (CO)
MOLVENO (TN)
MOMO (NO)
MOMPANTERO (TO)
MONACILIONI (CB)
MONASTERO DI LANZO (TO)
MONCALIERI (TO)
MONCHIO DELLE CORTI (PR)
MONCLASSICO (TN)
MONDAINO (FO)
MONDOLFO (PS)
MONEGLIA (GE)
MONGIANA (CZ)
MONGUELFO (BZ)
MONNO (BS)
MONTAGANO (CB)
MONTAGNA (BZ)
MONTAGNAREALE (ME)
MONTAIONE (FI)
MONTALENGHE (TO)
MONTALTO DI CASTRO (VT)
MONTALTO LIGURE (IM)
MONTANARO (TO)
MONTAQUILA (IS)
MONTE COLOMBO (FO)
MONTE ISOLA (BS)
MONTE PORZIO (PS)
MONTE SAN GIOVANNI C. (FR)
MONTE SAN SAVINO (AR)
MONTEBELLUNA (TV)
MONTECARLO (LU)
MONTECAROTTO (AN)
MONTECATINI VAL DI CECINA (PI)
MONTECATINI-TERME (PT)
MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
MONTECORICE (SA)
MONTEFIORE CONCA (FO)
MONTEFLAVIO (RM)
MONTEGRIDOLFO (FO)
MONTEGROTTO TERME (PD)
MONTEIASI (TA)
MONTELIBRETTI (RM)
MONTEMIGNAIO (AR)
MONTEMILONE (PZ)
MONTEMURLO (FI)
MONTENARS (UD)
MONTENERO DI BISACCIA (CB)
MONTERCHI (AR)
MONTEROTONDO (RM)
MONTESARCHIO (BN)
MONTESCAGLIOSO (MT)
MONTESCUDO (FO)
MONTEU DA PO (TO)
MONTEVAGO (AG)
MONTEVARCHI (AR)
MONTEVECCHIA (CO)
MONTICELLI D'ONGINA (PC)
MONTICELLO (CO)
MONTIGNOSO (MS)
MONTOGGIO (GE)
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)
MONTORIO ROMANO (RM)
MORCIANO DI ROMAGNA (FO)
MORDANO (BO)
MORESCO (AP)
MORETTA (CN)
MORGEX (AO)
MORI (TN)
MORICONE (RM)
MORNESE (AL)
MORTEGLIANO (UD)
MOSO IN PASSIRIA (BZ)
MOTTAFOLLONE (CS)
MULAZZO (MS)
MURAVERA (CA)
MURIALDO (SV)

N

NAGO-TORBOLE (TN)
NALLES (BZ)
NAPOLI (NA)
NARDODIPACE (CZ)
NASINO (SV)
NASO (ME)
NATURNO (BZ)
NAZ SCIAVES (BZ)
NAZZANO (RM)
NEPI (VT)
NEROLA (RM)
NETTUNO (RM)
NIBIONNO (CO)
NICHELINO (TO)
NICOSIA (EN)
NIMIS (UD)
NISCEMI (CL)
NISSORIA (EN)
NOASCA (TO)
NOLE (TO)
NOLI (SV)
NOVA LEVANTE (BZ)
NOVA MILANESE (MI)
NOVA PONENTE (BZ)
NOVALEDO (TN)
NOVARA DI SICILIA (ME)
NUS (AO)

O

ODERZO (TV)
OGGIONO (CO)
OGLIANICO (TO)
OLGIATE MOLGORA (CO)
OLGINATE (CO)
OLIVETO LARIO (CO)
OME (BS)
ONO SAN PIETRO (BS)
ONZO (SV)
OPPIDO LUCANO (PZ)
ORA (BZ)
ORCO FEGLINO (SV)
ORERO (GE)
ORMELLE (TV)
ORTA DI ATELLA (CE)
ORTA NOVA (FG)
ORTE (VT)
ORTIGNANO RAGGIOLO (AR)
ORTISEI (BZ)
ORTOVERO (SV)
OSASIO (TO)
OSIGLIA (SV)
OSNAGO (CO)
OSOPPO (UD)
OSPEDALETTI (IM)
OSPEDALETTO (TN)
OULX (TO)
OVARO (UD)

P

PACE DEL MELA (ME)
PAGNACCO (UD)
PAGNONA (CO)
PAISCO LOVENO (BS)
PALATA (CB)
PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)
PALAZZOLO VERCELLESE (VC)
PALLARE (SV)
PALMA CAMPANIA (NA)
PALOMBARA SABINA (RM)
PALUZZA (UD)
PAOLA (CS)
PARCINES (BZ)
PARELLA (TO)
PARLASCO (CO)
PARMA (PR)
PASPARDO (BS)
PASTURO (CO)
PAULARO (UD)
PAVIA DI UDINE (UD)
PAVONE CANAVESE (TO)
PECCO (TO)
PEDACE (CS)
PERCA (BZ)
PERGINE VALDARNO (AR)
PERLEDO (CO)
PEROSA CANAVESE (TO)
PERTICA BASSA (BS)
PESCATE (CO)
PESCHE (IS)
PESCIA (PT)
PESCOLANCIANO (IS)
PESCOPENNATARO (IS)
PESSINETTO (TO)
PETACCIATO (CB)
PETRALIA SOPRANA (PA)
PETRALIA SOTTANA (PA)
PETROSINO (TP)
PETTENASCO (NO)
PEZZANA (VC)
PIAN CAMUNO (BS)
PIAN DI SCO' (AR)
PIANA CRIXIA (SV)
PIANA DI MONTE VERNA (CE)
PIANEZZA (TO)
PIANIGA (VE)
PIANO DI SORRENTO (NA)
PIAZZA AL SERCHIO (LU)
PIAZZA ARMERINA (EN)
PICERNO (PZ)
PIETRA LIGURE (SV)
PIETRAPAOLA (CS)
PIETRAPERZIA (EN)
PIEVE DI TECO (IM)
PIEVE FOSCIANA (LU)
PIEVE LIGURE (GE)
PIEVE SANTO STEFANO (AR)
PIEVE TESINO (TN)
PIGNOLA (PZ)
PIGNONE (SP)
PILA (VC)
PINEROLO (TO)
PINZOLO (TN)
PIOBESI TORINESE (TO)
PIODE (VC)
PIOMBINO (LI)
PISA (PI)
PISTOIA (PT)
PIZZO (CZ)
PIZZONE (IS)
PLAUS (BZ)
PLESIO (CO)
PLODIO (SV)
POGGIO A CAIANO (FI)
POGGIO BERNI (FO)
POGGIO SAN MARCELLO (AN)
POLIA (CZ)
POLLEIN (AO)
POMARANCE (PI)
POMARETTO (TO)
PONT CANAVESE (TO)
PONT SAINT MARTIN (AO)
PONTBOSET (AO)
PONTE DI LEGNO (BS)
PONTE DI PIAVE (TV)
PONTE GARDENA (BZ)
PONTEDASSIO (IM)
PONTEY (AO)
PONTINVREA (SV)
PONTIROLO NUOVO (BG)
PONTREMOLI (MS)
POPPI (AR)
PORCARI (LU)
PORNASSIO (IM)
PORTO AZZURRO (LI)
PORTO SANT'ELPIDIO (AP)
PORTOBUFFOLE' (TV)
PORTOCANNONE ((CB)
PORTOFERRAIO (LI)
PORTOGRUARO (VE)
PORTOVENERE (SP)
POSITANO (SA)
POSTAL (BZ)
POVOLETTO (UD)
PRAIANO (SA)
PRAMOLLO (TO)
PRAROSTINO (TO)
PRASORSANO (TO)
PRATA DI PORDENONE (PN)
PRATIGLIONE (TO)
PRATO (FI)
PRATO ALLO STELVIO (BZ)
PRATO CARNICO (UD)
PRATOVECCHIO (AR)
PRE' SAINT DIDIER (AO)
PREDAZZO (TN)
PREDOI (BZ)
PREGANZIOL (TV)
PRELA' (IM)
PREMANA (CO)
PREONE (UD)
PREPOTTO (UD)
PRIMALUNA (CO)
PROCIDA (NA)
PROVAGLIO D'ISEO (BS)
PROVES (BZ)
PRUNETTO (CN)
PULFERO (UD)
PUSIANO (CO)

Q

QUAGLIUZZO (TO)
QUART (AO)

R

RACCUIA (ME)
RACINES (BZ)
RAGOGNA (UD)
RANZO (IM)
RAPALLO (GE)
RAPOLLA (PZ)
RASSA (VC)
RASUN ANTERSELVA (BZ)
RAVASCLETTO (UD)
RAVEO (UD)
REGALBUTO (EN)
REGGIO EMILIA (RE)
REINO (BN)
REMANZACCO (UD)
RENON (BZ)
REZZO (IM)
REZZOAGLIO (GE)
RHEMES SAINT GEORGES (AO)
RIALTO (SV)
RIANO (RM)
RIBORDONE (TO)
RICADI (CZ)
RICCIA (CB)
RICCIONE (FO)
RIFIANO (BZ)
RIGOLATO (UD)
RIMINI (FO)
RIO DI PUSTERIA (BZ)
RIO NELL'ELBA (LI)
RIOMAGGIORE (SP)
RIONERO IN VULTURE (PZ)
RIPABOTTONI (CB)
RIPACANDIDA (PZ)
RIVA DEL GARDA (TN)
RIVA D SOLTO (BG)
RIVA LIGURE (IM)
RIVA VALDOBBIA (VC)
RIVARA (TO)
RIVAROSSA (TO)
RIVE (VC)
RIVE D'ARCANO (UD)
RIVELLO (PZ)
RIVIGNANO (UD)
RIVOLI (TO)
RIVOLI VERONESE (VR)
ROBBIATE (CO)
ROCCA CANAVESE (TO)
ROCCA SAN CASCIANO (FO)
ROCCAPIEMONTE (SA)
ROCCAVIGNALE (SV)
RODENGO (BZ)
ROGENO (CO)
ROGLIANO (CS)
ROISAN (AO)
ROMBIOLO (CZ)
RONCHIS (UD)
RONCOFERRARO (MN)
RONDISSONE (TO)
RONZO - CHIENIS (TN)
ROPPOLO (VC)
ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
ROSOLINA (RO)
ROSSANO (CS)
ROSSIGLIONE (GE)
ROURE (TO)
ROVAGNATE (CO)
ROVEGNO (GE)
ROVERE' DELLA LUNA (TN)
ROZZANO (MI)
RUBIANA (TO)
RUEGLIO (TO)

S

SABBIONETA (MN)
SACILE (PN)
SAGRADO (GO)
SAGRON MIS (TN)
SAINT CHRISTOPHE (AO)
SAINT MARCEL (AO)
SAINT OYEN (AO)
SAINT PIERRE (AO)
SAINT RHEMY (AO)
SAINT VINCENT (AO)
SALASCO (VC)
SALASSA (TO)
SALERNO (SA)
SALGAREDA (TV)
SALI VERCELLESE (VC)
SALICETO (CN)
SALO' (BS)
SALORNO (BZ)
SALUDECIO (FO)
SALUGGIA (VC)
SALZA DI PINEROLO (TO)
SALZANO (VE)
SAMBUCA DI SICILIA (AG)
SAMBUCA PISTOIESE (PT)
SAMONE (TO)
SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
SAN BENIGNO CANAVESE (TO)
SAN CANDIDO (BZ)
SAN CANZIAN D'ISONZO (GO)
SAN CATALDO (CL)
SAN CIPIRELLO (PA)
SAN COLOMBANO BELMONTE (TO)
SAN COLOMBANO CERTENOLI (GE)
SAN COSMO ALBANESE (CS)
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)
SAN DEMETRIO CORONE (CS)
SAN DIDERO (TO)
SAN DONA' DI PIAVE (VE)
SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO)
SAN GENESIO ATESINO (BZ)
SAN GENNARO VESUVIANO (NA)
SAN GERMANO VERCELLESE (VC)
SAN GILLIO (TO)
SAN GIORGIO ALBANESE (CS)
SAN GIORGIO CANAVESE (TO)
SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)
SAN GIORGIO PIACENTINO (PC)
SAN GIOVANNI NATISONE (UD)
SAN GIOVANNI ILARIONE (VR)
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
SAN GIOVANNI MARIGNANO (FO)
SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)
SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB)
SAN GIULIANO TERME (PI)
SAN GIUSTO CANAVESE (TO)
SAN GODENZO (FI)
SAN GREGORIO D'IPPONA (CZ)
SAN GREGORIO MAGNO (SA)
SAN LEONARDO (UD)
SAN LEONARDO IN PASSIRIA (BZ)
SAN LORENZO AL MARE (IM)
SAN LORENZO DI SEBATO (BZ)
SAN MARCO IN LAMIS (FG)
SAN MARTINO CANAVESE (TO)
SAN MARTINO IN BADIA (BZ)
SAN MARTINO IN PASSIRIA (BZ)
SAN MICHELE TAGLIAMENTO (VE)
SAN MINIATO (PI)
SAN PANCRAZIO (BZ)
SAN PELLEGRINO TERME (BG)
SAN PIERO A SIEVE (FI)
SAN PIERO PATTI (ME)
SAN PIETRO AL NATISONE (UD)
SAN PIETRO AVELLANA (IS)
SAN PIETRO IN AMANTEA (CS)
SAN POLO DI PIAVE (TV)
SAN PONSO (TO)
SAN QUIRINO (PN)
SAN RAFFAELE CIMENA (TO)
SAN REMO (IM)
SAN ROMANO GARFAGNANA (LU)
SAN SALVATORE DI FITALIA (ME)
SAN SECONDO DI PINEROLO (TO)
SAN TEODORO (ME)
SAN VINCENZO (LI)
SAN VITO DI CADORE (BL)
SAN VITO DI FAGAGNA (UD)
SANDIGLIANO (VC)
SANGANO (TO)
SANGINETO (CS)
SANNICANDRO GARGANICO (FG)
SANSEPOLCRO (AR)
SANT'AGNELLO (NA)
SANT'AMBROGIO DI TORINO (TO)
SANT'ANASTASIA (NA)
SANT'ANGELO DI BROLO (ME)
SANT'ANGELO IN VADO (PS)
SANT'ANGELO ROMANO (RM)
SANT'ANTONIO ABATE (NA)
SANT'ARCANGELO (PZ)
SANT'ELIA A PIANISI (CB)
SANT'ELPIDIO A MARE (AP)
SANT'OLCESE (GE)
SANTA CATERINA VILLARMOSA (CL)
SANTA CESAREA TERME (LE)
SANTA CRISTINA VAL GARDENA (BZ)
SANTA CROCE MAGLIANO (CB)
SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)
SANTA LUCIA DEL MELA (ME)
SANTA MARGHERITA BELICE (AG)
SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
SANTA MARIA A MONTE (PI)
SANTA MARIA A VICO (CE)
SANTA MARIA HOE (CO)
SANTA MARIA LA LONGA (UD)
SANTA MARINA (SA)
SANTA SOFIA (FO)
SANTA SOFIA D'EPIRO (CS)
SANTA VITTORIA D'ALBA (CN)
SANTO STEFANO BELBO (CN)
SANTO STEFANO D'AVETO (GE)
SAPRI (SA)
SARACENA (CS)
SARENTINO (BZ)
SARNICO (BG)
SARRE (AO)
SARSINA (FO)
SASSELLO (SV)
SASSETTA (LI)
SAURIS (UD)
SAVIGNONE (GE)
SAVOGNA (UD)
SAVOGNA D'ISONZO (GO)
SAVONA (SV)
SCALEA (CS)
SCENA (BZ)
SCHILPARIO (BG)
SCIACCA (AG)
SCOPA (VC)
SCOPELLO (VC)
SEDEGLIANO (UD)
SEDRINA (BG)
SEGONZANO (TN)
SELVA DEI MOLINI (BZ)
SELVA DI PROGNO (VR)
SELVA DI VAL GARDENA (BZ)
SENALE (BZ)
SENALES (BZ)
SENISE (PZ)
SERAVEZZA (LU)
SERRADIFALCO (CL)
SERRARA FONTANA (NA)
SESTINO (AR)
SESTO (BZ)
SESTRI LEVANTE (GE)
SETTIMO ROTTARO (TO)
SGONICO (TS)
SILANDRO (BZ)
SILLANO (LU)
SIMBARIO (CZ)
SIRMIONE (BS)
SIRONE (CO)
SIRTORI (CO)
SLUDERNO (BZ)
SOCCHIEVE (UD)
SOGLIANO AL RUBICONE (FO)
SOMMATINO (CL)
SONICO (BS)
SORI (GE)
SORRENTO (NA)
SOSPIROLO (BL)
SOVERE (BG)
SOVIZZO (VI)
SPADOLA (CZ)
SPERLINGA (EN)
SPILINGA (CZ)
SPORMAGGIORE (TN)
SPOTORNO (SV)
STELLA (SV)
STELVIO (BZ)
STIA (AR)
STORO (TN)
STRAMBINELLO (TO)
STREGNA (UD)
STRESA (NO)
STREVI (AL)
STROPPIANA (VC)
SUBBIANO (AR)
SUEGLIO (CO)
SUELLO (CO)
SUTRIO (UD)
SUVERETO (LI)

T

TACENO (CO)
TAGGIA (IM)
TAIPANA (UD)
TALLA (AR)
TAORMINA (ME)
TAVAGNACCO (UD)
TEMU' (BS)
TEOR (UD)
TERENTO (BZ)
TERLANO (BZ)
TERMENO STRADA DEL VINO (BZ)
TERRAGNOLO (TN)
TERRANOVA BRACCIOLINI (AR)
TERRAVECCHIA (CS)
TERRICCIOLA (PI)
TESIMO (BZ)
TESTICO (SV)
TIARNO DI SOTTO (TN)
TIGLIETO (GE)
TIRES (BZ)
TIROLO (BZ)
TIZZANO VAL PARMA (PR)
TOIRANO (SV)
TOLFA (RM)
TOLMEZZO (UD)
TOLVE (PZ)
TORANO CASTELLO (CS)
TORGNON (AO)
TORNOLO (PR)
TORRE ANNUNZIATA (NA)
TORRE CANAVESE (TO)
TORREANO (UD)
TORREMAGGIORE (FG)
TORRIANA (FO)
TORRIGLIA (GE)
TOVO SAN GIACOMO (SV)
TRAMBILENO (TN)
TRAMUTOLA (PZ)
TRASAGHIS (UD)
TRAUSELLA (TO)
TRAVERSELLA (TO)
TRAVES (TO)
TREBISACCE (CS)
TREDOZIO (FO)
TRENTA (CS)
TREPPO CARNICO (UD)
TREPPO GRANDE (UD)
TRIBOGNA (GE)
TRIORA (IM)
TRODENA (BZ)
TROINA (EN)
TUBRE (BZ)
TUENNO (TN)

U

UCRIA (ME)
UDINE (UD)
ULTIMO (BZ)
URBE (SV)
URBINO (PS)
USSEGLIO (TO)

V

VACCARIZZO ALBANESE (CS)
VADENA STRADA DEL VINO (BZ)
VADO LIGURE (SV)
VAGLI SOTTO (LU)
VAIANO (FI)
VAIE (TO)
VAJONT (PN)
VAL DI VIZZE (BZ)
VALDAORA (BZ)
VALGIOIE (TO)
VALGRISENCHE (AO)
VALGUARNERA CAROPEPE (EN)
VALLARSA (TN)
VALLE AURINA (BZ)
VALLE DI CADORE (BL)
VALLE DI CASIES (BZ)
VALLECROSIA (IM)
VALLELUNGA PRATAMENO (CL)
VALLO TORINESE (TO)
VALMADRERA (CO)
VALPRATO SOANA (TO)
VALSAVARENCHE (AO)
VALSINNI (MT)
VALTOURNENCHE (AO)
VALVESTINO (BS)
VANDOIES (BZ)
VARAZZE (SV)
VARENNA (CO)
VARISELLA (TO)
VARNA (BZ)
VASIA (IM)
VAUDA CANAVESE (TO)
VAZZANO (CZ)
VECCHIANO (PI)
VELTURNO (BZ)
VENDONE (SV)
VENEZIA (VE)
VENOSA (PZ)
VENTIMIGLIA (IM)
VENZONE (UD)
VERANO (BZ)
VERDERIO INFERIORE (CO)
VERDERIO SUPERIORE (CO)
VERGEMOLI (LU)
VERGHERETO (FO)
VERNAZZA (SP)
VERNIO (FI)
VERONA (VR)
VERRES (AO)
VERUCCHIO (FO)
VERZEGNIS (UD)
VESTONE (BS)
VESTRENO (CO)
VEZZI PORTIO (SV)
VIADANICA (BG)
VIALFRE' (TO)
VIAREGGIO (LU)
VIBO VALENTIA (CZ)
VICO CANAVESE (TO)
VICO DEL GARGANO (FG)
VICO EQUENSE (NA)
VICOPISANO (PI)
VIDRACCO (TO)
VIGNANELLO (VT)
VIGNOLA-FALESINA (TN)
VILLA COLLEMANDINA (LU)
VILLA DEL CONTE (PD)
VILLA SANTINA (UD)
VILLABASSA (BZ)
VILLALBA (CL)
VILLANDRO (BZ)
VILLANOVA CANAVESE (TO)
VILLANOVA D'ALBENGA (SV)
VILLAR FOCCHIARDO (TO)
VILLAR PELLICE (TO)
VILLAR PEROSA (TO)
VILLARBASSE (TO)
VILLAREGGIA (TO)
VILLAROSA (EN)
VILLATA (VC)
VILLESSE (GO)
VILMINORE DI SCALVE (BG)
VINOVO (TO)
VIONE (BS)
VIPITENO (BZ)
VISCHE (TO)
VISCIANO (NA)
VISTRORIO (TO)
VITERBO (VT)
VITTORIA (RG)
VITTORIO VENETO (TV)
VIU' (TO)
VIVARO (PN)
VOBBIA (GE)
VOLTERRA (PI)

Z

ZERI (MS)
ZIANO DI FIEMME (TN)
ZIGNAGO (SP)
ZOAGLI (GE)
ZUCCARELLO (SV)
ZUGLIO (UD)

(1) Solo per i contribuenti che hanno fabbricati nelle zone censuarie II e III.